

# INDICE N. 253

## PANORAMA STATALE

### ENTI LOCALI

#### MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 17 aprile 2018.** Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (GU n. 99 del 30.4.18)

### GIUSTIZIA

**DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.** Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n, 95 del 24.4.18)

### PREVIDENZA

#### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 46/VIIICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 28 settembre 2017.** (GU n. 96 del 26.4.18)

**Approvazione della delibera n. 23337/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 maggio 2017.** (GU n. 96 del 26.4.18)

### PRIVATO SOCIALE

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**DECRETO 29 marzo 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativasociale Il Sole in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 88 del 16.4.18)

**DECRETO 1° marzo 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Pro Gens società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 90 del 18.4.18)

**DECRETO 26 marzo 2018** - Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuovo Orizzonte - società cooperativa sociale», in Alberobello. (GU n. 90 del 18.4.18)

**DECRETO 27 febbraio 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Equa cooperativa sociale», in Ortona e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 91 del 19.4.18)

**DECRETO 16 marzo 2018** - Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure. (GU n. 93 del 21.4.18)

**DECRETO 29 marzo 2018** . Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Magliana Services», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 93 del 21.4.18)

**DECRETO 5 aprile 2018** . Scioglimento della «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus», in Fonte e nomina del commissario liquidatore (GU n. 94 del 23.4.18)

**DECRETO 4 aprile 2018** . Liquidazione coatta amministrativa della «Camille - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 95 del 24.4.18)

**DECRETO 2 febbraio 2018** - Scioglimento della «Ladi Società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 96 del 26.4.18)

# PANORAMA REGIONALE

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CALABRIA

**DGR 10.8.17, n.400** - Oggetto: Piano della performance 2017/2019 – approvazione rimodulazione obiettivi anno 2017 (BUR n. 44 del 26.4.18)

### LOMBARDIA

Decreto Presidente Regione Lombardia 20 aprile 2018 - n. 9 - Individuazione delle aree di intervento strategiche ai sensi dell'art. 27, comma 4 legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i. (BUR n. 17 del 25.4.18)

### TOSCANA

**DGR 9.4.18, n. 368** - Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto ai sensi dell'art. 42, comma 11 del D.Lgs. 118/2011.

### UMBRIA

**L.R. 23.4.18, n. 3** - Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali). (BUR n. 17 del 26.4.18)

### VENETO

**L.R. 20.4.18, n. 15** - Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

## ANZIANI

### MARCHE

**DGR 16.4.18, n. 466** - Associazione Italia Longeva. Art. 8 dello Statuto - Nomina di 1 componente del Consiglio Direttivo.

Note

Viene nominato quale componente del Consiglio Direttivo di Italia Longeva in sostituzione di Mons. Vinicio Albanesi, dimissionario, il dott. Fabrizio Volpini.

#### **VENETO**

**DGR 10.4.18, n. 424** - Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2018. (BUR n. 39 del 24.4.18)

### COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - . ISEE

#### **VENETO**

**DGR 21.3.18, n. 338** - Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/CR del 20 febbraio 2018. (BUR n. 37 del 17.4.18)

### DIFESA DELLO STATO

#### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 9.4.18, n. 493** - Approvazione del Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 - Anno 2018 (BUR n. 97 del 18.4.18)

**DGR 9.4.18, n. 447 - PO: L.R. n. 27/2017** - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Art. 3 - Costituzione Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile e nomina componenti.

### DIPENDENZE

#### **LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 16 aprile 2018, n. U00115** - DCA U00099 del 29.3.2018. "Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015". Rettifica Allegato 1. (BUR n. 34 del 26.4.18)

#### **PUGLIA**

**REG. REG. LE 6.3.18, n. 5** - Modifiche urgenti al r.r. 11 aprile 2017, n.10 <determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. fabbisogno> (BUR n. 35 del 0.3.18)".

### ENTI LOCALI

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**L.R. 20.4.18, n.5** - Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali. (BUR n. 102 del 20.4.18)

#### **SICILIA**

**L.R.18.4.18, n. 7.** Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento .

|                 |
|-----------------|
| <b>FAMIGLIA</b> |
|-----------------|

**FRIULI V.G.**

**DD 4 aprile 2018, n. 563** - LR 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21 - Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - Approvazione del modello di domanda.(BUR n. 17 del 26.4.18)

**PUGLIA**

**DGR 10.4.18, n. 593** Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard "Family Audit". Approvazione attività formativa "Corso per consulenti e valutatori Family Audit". (BUR n. 57 del 23.4.18)

|                |
|----------------|
| <b>GIOVANI</b> |
|----------------|

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 16.4.18, n. 515** - L.R.24/2001 e s.m.i. - Approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari". (Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 136 del 31 gennaio 2018) (BUR n. 99 del 19.4.18)

**LAZIO**

**Determinazione 16 aprile 2018, n. G05026** - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunità giovanili", e ss.mm.ii.. Approvazione del Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" (DGR 672/2017; DD. nG14038 del 18/10/2017). Impegno di spesa Euro 108.906,00 CAP. R31111/2018 quali risorse statali a carico del FNPG. (BUR n. 34 del 26.4.18)

**LOMBARDIA**

**Decreto dirigente struttura 17 aprile 2018 - n. 5442** - Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell'avviso pubblico: "Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni" (BUR n. 17 del 23.4.18)

|                  |
|------------------|
| <b>IMMIGRATI</b> |
|------------------|

**PUGLIA**

**DGR 27.3.18, n. 460** Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii. Ministero della Salute - Assegnazioni risorse in favore degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ex art.32 D.L. 50 del 24/04/2017. (BUR n. 54 del 17.4.18)

**VENETO**

**DGR 27.3.18, n. 481** Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" -Obiettivo Nazionale 3 "Capacity building". Adesione al Progetto "CapaCityMetro-Italia" - Università luav di Venezia.

**DGR 17 4.18, n. 512** Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni di origine migratoria nelle Istituzioni scolastiche della Città di Venezia. Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lett. f).(BUR n. 38 del 20.4.18)

|               |
|---------------|
| <b>MINORI</b> |
|---------------|

**LIGURIA**

**DGR 30.3.18, n. 201** - Implementazione modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) - fase 7. Impegno e liquidazione co-finanziamento Euro 25.000.(BUR n. 17 del 26.4.18)

**PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 27-6723** - DGR n. 45-6595 del 9.03.2018 di candidatura della Regione Piemonte a presentare progetto a valere su Avviso pubblico del Ministero dell'Interno su "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati presenti nelle strutture di seconda accoglienza" rettifica dell'Allegato A per mero errore materiale. Approvazione del nuovo Allegato A della DGR n. 45-6595 del 9.3.2018.(BUR n. 17 del 26.4.18)

|                            |
|----------------------------|
| <b>NON AUTOSUFFICIENTI</b> |
|----------------------------|

**MARCHE**

**DGR 16.4.18, n. 469** - DGR n. 312/2018 - Intervento di sostegno alle famiglie con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Integrazione risorse.

**PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 28-6724** - Criteri per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo. Integrazioni alla DGR 4 agosto 2016, n. 85-3823. (BUR n. 17 del 26.4.18)

**VENETO**

**DGR 21.3.18, N. 337** - Approvazione delle linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Avvio sperimentazione presso Aziende ULSS del Veneto. (GU n. 37 del 17.4.18)

|                                |
|--------------------------------|
| <b>PERSONE CON DISABILITA'</b> |
|--------------------------------|

**EMILIA ROMAGNA**

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 6080** - Risoluzione per impegnare la Giunta a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità applicative dell'art. 10 del citato accordo relative alla formazione dei cani da assistenza alle persone con disabilità, prevedendo successive integrazioni alla luce di eventuali ed ulteriori indicazioni ministeriali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Liverani, Fabbri, Delmonte, Rancan, Pompignoli, Rainieri, Bargi, Pettazzoni. (BUR n. 97 del 18.4.19)

**LAZIO**

**Determinazione 13 aprile 2018, n. G05015** - Variazione Avviso pubblico "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità" - Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08921 del 23/06/2017. Modifica dell'Atto Unilaterale di impegno - Allegato 4 e approvazione Allegato 4 Bis. (BUR . 33 del 24.4.18)

**MARCHE**

**DGR 9.4.18, n. 444** DGR n. 1360/2017 “Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Criteri di attuazione anno 2018” - Integrazione fondi. (BUR n. 35 del 20.4.18)

**DGR 16.4.18, n. 476** - Legge n. 104/1992, art. 13 “Integrazione scolastica”, comma 3 e DGR n. 1379/2016 Approvazione del profilo professionale di “Assistente all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità” e del relativo standard formativo. (BUR n. 35 del 20.4.18)

## **SICILIA**

**DASS 4 aprile 2018.** Istituzione del Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. (BUR n. 19 del 24.4.18)

## **VENETO**

**DGR 21.3.18, n. 339** - L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perfetti". Anno 2017". Modifiche alla DGR n. 2200 del 29 dicembre 2017. (GU n. 37 del 17.4.18)

# **POLITICHE SOCIALI**

## **LOMBARDIA**

**DGR 23.4.18 - n. XI/45** Aggiornamento dell’elenco delle unità di offerta sociali di cui all’allegato A) della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all’individuazione delle unità d’offerta sociali ai sensi dell’art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008 (BUR n. 17 del 27.4.18)

## **MARCHE**

**DGR 16.4.18, n. 467** DGR n.1670/2001, DGR n. 2564/2001. Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 21 - San Benedetto del Tronto per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Ambito. (BUR n. 38 del 27.3.18)

## **UMBRIA**

**DGR 9.4.18, n. 321-** Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell’art. 4 della medesima, della trasformazione dell’IPAB denominata “Ente di Assistenza e Servizi alla Persona” - E.A.S.P. di Gualdo Tadino in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. (BUR n. 17 del 26.4.18)

# **POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE**

## **PUGLIA**

**DGR 27.3.18, n. 468** Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”. Approvazione del “Protocollo d’intesa per l’attuazione della legge regionale n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici”. (BUR n. 53 del 16.4.18)

# **PRIVATO SOCIALE**

## **ABRUZZO**

**MARCHE**

**DGR 9.4.18, n. 446** Attuazione Accordo di programma Stato Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale: approvazione scheda “Piano operativo” e “Criteri e modalità di valutazione dei progetti”.

**UMBRIA**

**DGR 16.4.18, n. 346** - Approvazione Accordo di programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, Piano operativo e linee guida.(BUR n. 17 del 26.4.18)

**SANITA'****ABRUZZO**

**DGR 21.3.18, n. 165** - Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 12.09.2011 avente ad oggetto: “Istituzione dei Gruppi di Coordinamento per l’implementazione e la gestione della rete Regionale delle cure palliative e della rete Regionale della terapia del dolore, a norma della Legge 38 del 15 Marzo 2010”. (BUR n. 15 dell’ 11.4.18)

**CAMPANIA**

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 17.

“Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare”

**LAZIO**

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04578** Attivazione della Casa della Salute presso la Struttura "S. Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia – Ratifica Intesa tra Regione Lazio e ASL (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04597** Gruppo di Coordinamento regionale del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)2014-2018. Modifica composizione gruppo. (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00100** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma A.

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04578** Attivazione della Casa della Salute presso la Struttura "S. Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia – Ratifica Intesa tra Regione Lazio e ASL (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04597** Gruppo di Coordinamento regionale del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)2014-2018. Modifica composizione gruppo. (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00100** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma A. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00101** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma B. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00108** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale di Latina. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00112** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 aprile 2018, n. T00105** - Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00020/2016. (BUR n. 34 del 26.4.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 18 aprile 2018, n. U00116** - Approvazione del documento tecnico denominato "Linee di indirizzo per l'organizzazione dei servizi di Anatomia Patologica della Regione Lazio" in attuazione del Programma Operativo 2016-2018. (BUR n. 34 del 26.4.18)

## **LIGURIA**

**DGR 30.3.18 n. 187** - Centri regionali di riferimento per autorizzazioni per cure all'estero. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 24 del 15.10.2010 e ss.mm.ii..(BUR n. 17 del 26.4.18)

## **MARCHE**

**DGR 16.4., n. 470** Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018.

## **PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 1-6698** - Approvazione dello schema di modifica all'A.d.P. vigente, stipulato in data 2.03.2016 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra la Regione Piemonte, il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carita" di Novara e l'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzato alla realizzazione della Citta' della Salute e della Scienza di Novara. (BUR n. 17 26.4.18)

## **PUGLIA**

**DGR 20.3.18, n. 427** - DGR n. 2198/2016. Adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2018 e 2019.

**DGR 27.3.18, n. 463** - Linee di indirizzo in materia di accesso diretto per l'erogazione di prestazioni specialistiche e rendicontazione delle prestazioni. (BUR n. 53 del 16.4.18)

**DGR 20.3.18, n. 430** Regolamento Regionale 21-3-2017, n.8 concernente i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare ed il relativo fabbisogno. Determinazione tariffe giornaliere delle Residenze terapeutico-riabilitative e disposizioni sull'accreditamento delle strutture. (BUR n. 54 del 17.4.18)

**DGR 27.3.18, n. 460** - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii. Ministero della Salute - Assegnazioni risorse in favore degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ex art.32 D.L. 50 del 24/04/2017. (BUR n. 54 del 17.4.18)

**DGR 20.3.17, n. 439** - DGR N. 1491/2017 - allegato b - proroga attivazione definitiva dei codici di malattia rara rfg101 e rm0120 (miastenia gravis e clerosi sistemica progressiva). (BUR n. 59 del 27.4.18)

## **SICILIA**

**DASS 29 marzo 2018.**- Disciplina relativa ai tempi e modalità di approvazione ed acquisizione dei rendiconti della gestione degli Organismi strumentali della Regione. (GURS n. 17 del 13.4.18)

**DASS 27 marzo 2018.** - Rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta conseguente all'incremento del tetto di spesa aziendale. (GURS n. 18 de20.4.18)

**DECRETO 12 aprile 2018.** Approvazione del documento "Requisiti e standard per le Unità Farmaci Antiblastici (UFA) della Regione Sicilia" (BUR n. 19 del 27.4.18)

**DASS 16 aprile 2018.** - Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione integrata delle persone con diabete mellito dell'età adulta. (BUR n. 19 del 27.4.18)

## **UMBRIA**

**DGR 9.4.18, n. 322** - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020" (Rep. atti n. 188/CSR del 2 novembre 2017). (BUR n. 17 del 26.4.18)

**DGR 16.4.18, n. 343** - Servizio di Contact Center multicanale regionale N.U.S. - Numero Umbria Sanità 800636363, per la prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie, per l'assistenza al cittadino ai servizi on line della sanità digitale e per l'informazione di orientamento all'accesso ai servizi del Servizio Sanitario regionale. (BUR n. 17 del 26.4.18)

## **VENETO**

**DGR 10.4.18, n.420** Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. (BUR n. 36 del 13.4.18)

**DGR 21.3.18, n. 235** - Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto

dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.(BUR n. 37 del 17.4.18)

**DGR 10.4.18, n. 425** - Piani straordinari delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione del Veneto. Approvazione e primi interventi autorizzativi. Art. 5 del D. Lgs. 229/1999. DGR n. 1632 del 21.10.2016. Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016. DGR n. 115/CR del 06.12.2017 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).(BUR n. 40 del 27.4.18)

|                           |
|---------------------------|
| <b>TUTELA DEI DIRITTI</b> |
|---------------------------|

### **CAMPANIA**

**L.R. 1.4.18, n. 16.** -. Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)” (BUR n. 19 del 13.4.19)

### **LAZIO**

**Determinazione 21 marzo 2018, n. G03515** Determinazione 9 agosto 2017 n. G11457. Aggiudicazione servizi di gestione per Centri antiviolenza e Case rifugio. Conferma impegni di spesa nn. 21391/2018, 21392/2018, 21393/2018 - Capitolo H41909 Missione 12 programma 04 Esercizio finanziario 2018018 - Capitolo H41909 Missione 12 programma 04 Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 31 del 17.4.18)

### **LOMBARDIA**

**D.d.u.o. 9 aprile 2018 - n. 5009** Iscrizione all’Albo regionale dei centri antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza - Sezioni a e b - associazione multietnica Terre Unite Onlus

### **MOLISE**

**DGR 3.4.18, n. . 196** - Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. approvazione. (BUR n. 24 del 16.4.18)

### **TOSCANA**

**MOZIONE 11 aprile 2018, n. 1207** - In merito alla prevista alienazione dell’immobile sede della Casa della Donne a Viareggio e alla tutela dei centri antiviolenza nella nostra Regione. (BUR n. 17 del 24.4.18)

**DGR 16.4.18, n. 423** - Approvazione degli “Elementi essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia”. (BUR n. 17 del 24.4.18)

# PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 APRILE 2018 , arretrati compresi

## ENTI LOCALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

**DECRETO 17 aprile 2018.** Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (GU n. 99 del 30.4.18)

#### IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11;

Visto in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione; R avvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente; Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze

previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, viene disposto, per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017; Sentite l'Associazione Nazionale dei comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1. Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1 Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2017, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2018.

2. Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il predetto termine è fissato ai 31 ottobre 2018. 3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

Art. 2. Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3. Istruzioni per la trasmissione

1 Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica la finanza locale, indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2018, alla Direzione centrale della Finanza locale all'indirizzo di posta elettronica [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it): il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml; il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4. Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5. Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6. Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2017, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del citato sito internet, all'indirizzo <http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html>. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul predetto sito internet all'indirizzo <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale> (I contenuti - I decreti) nel quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 17 aprile 2018 Il direttore centrale: VERDE

|                  |
|------------------|
| <b>GIUSTIZIA</b> |
|------------------|

**DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36.** Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n, 95 del 24.4.18)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati, e, in particolare l'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti, ad eccezione della 2<sup>a</sup> commissione del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo 2018 e del 6 aprile 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA il seguente decreto legislativo:

**Art. 1. Minaccia**

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

**Art. 2. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale**

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

**Art. 3. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**

1. All'articolo 617 -ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

**Art. 4. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche**

1. All'articolo 617 -sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 5. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

1 All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 6. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

Art. 7. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: « Capo III-bis

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ Art. 623 -ter (Casi di procedibilità d'ufficio) . — Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617 -ter , primo comma, 617 -sexies , primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

Art. 8. Truffa

1 . All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

Art. 9. Frode informatica

1. All'articolo 640 -ter , del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

Art. 10. Appropriazione indebita

1 . All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato.

Art. 11. Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: « Capo III-bis

D ISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ Art. 649 -bis (Casi di procedibilità d'ufficio) . — Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 -ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela

1 Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

MATTARELLA  
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri  
ORLANDO, Ministro della giustizia  
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

#### NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: — L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. — L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. — Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». — Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154: «16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità; b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata; ( Omissis ). 17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. ( Omissis ).».

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'articolo 612 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 612 (Minaccia). — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339. ».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'articolo 615 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 615 (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale). — Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. S e l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ».

Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'articolo 617 -ter del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 617 -ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) . — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'articolo 617 -sexies del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 617 -sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche) . — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 -quater . Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ».

Note all'art. 5: — Si riporta il testo dell'articolo 619 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 619 (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) . — L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. S e il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'articolo 620 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 620 (Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) . — L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. ».

Note all'art. 8: — Si riporta il testo dell'articolo 640 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 640 (Truffa). — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 -bis . se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. ».

Note all'art. 9: — Si riporta il testo dell'articolo 640 -ter del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 640 -ter (Frode informatica) . — Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo

comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7. ».

Note all'art. 10: — Si riporta il testo dell'articolo 646 del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 646 (Appropriazione indebita) . — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.».

## PREVIDENZA

### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera n. 46/VIIICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 28 settembre 2017.** (GU n. 96 del 26.4.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003780/VET-L-76 del 26 marzo 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 46/VIIICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 28 settembre 2017, recante: Cumulo gratuito della contribuzione (art. 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

**Approvazione della delibera n. 23337/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 18 maggio 2017.** (GU n. 96 del 26.4.18)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003785/ING-L-159 del 26 marzo 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23337/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 18 maggio 2017, concernente: Adeguamento età ordinaria di pensione (tabella I ex art. 20.1 RGP2012), nuovi coefficienti di trasformazione (tabella H52 ex articoli 26.1 e 33.1 RGP2012) e aggiornamento percentuali di riduzione della pensione di vecchiaia unificata (tabella M ex art. 34.3 RGS2012).

## PRIVATO SOCIALE

### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 29 marzo 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativasociale Il Sole in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 88 del 16.4.18)

#### **IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Sole in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 20.527,00, si incontra una massa debitoria a breve di € 224.462,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 203.134,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Sole in liquidazione», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale n. 03945710238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Maria Blasi nato a Roma il 18 aprile 1960 (c.f. BLS LMR 60D18 H501B), e domiciliato a Venezia (VE), in via San Marco n. 2947.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDÀ

**DECRETO 1° marzo 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Pro Gens società cooperativa sociale», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 90 del 18.4.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pro Gens società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 marzo 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 22.429,00, si riscontra una massa debitoria di € 33.724,00 ed un patrimonio netto negativo di € 72.466,00;

Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro Gens società cooperativa sociale», con sede in Savona (codice fiscale 01377400096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile; Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Aquì Terme (AL) l'11 agosto 1969 (codice fiscale GNLDNL69M11A052Q), e domiciliato in Albenga (SV), via dott. Niccolari, n. 6/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2018

*D'ordine del Ministro*

*Il Capo di Gabinetto*

SOMMA

**DECRETO 26 marzo 2018** - Sostituzione del commissario liquidatore della «Nuovo Orizzonte - società cooperativa sociale», in Alberobello. (GU n. 90 del 18.4.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2017, n. 333/2017, con il quale la società cooperativa «Nuovo Orizzonte - Società cooperativa sociale», con sede in Alberobello (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alfredo Caporizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alfredo Caporizzi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 *-sexiesdecies*, 2545 *-septiesdecies*, secondo comma e 2545 *-octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Giuliano Monterisi (codice fiscale MNTGLN76B04A794F), nato a Bergamo il 4 febbraio 1976, domiciliato a Bari in via Scipione Crisanzio n. 32, in sostituzione del dott. Alfredo Caporizzi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDRA

**DECRETO 27 febbraio 2018** - Liquidazione coatta amministrativa della «Equa cooperativa sociale», in Ortona e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 91 del 19.4.18)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Viste le risultate ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545 -septiesdecies codice civile nei confronti della società cooperativa «Equa cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 109.327,00 siriscontra una massa debitoria di € 112.255,00 ed un patrimonio netto negativo di € -8.179,00;

Considerato che in data 10 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Equa cooperativa sociale», con sede in Ortona (CH) (codice fiscale 02258970694) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Diego Bracciale (codice fiscale BRCDGI82E11E243V) nato a Guardiagrele (CH) l'11 maggio 1982, e domiciliato in Ortona (CH), via Caldora n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDÀ

**DECRETO 16 marzo 2018** - Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure. (GU n. 93 del 21.4.18)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, recante «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 106 del 2016, che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, emanato sulla scorta delle disposizioni che precedono, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le procedure connesse;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31, comma 2 e seguenti, in tema di modalità di esecuzione degli adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche e amministrative;

Decreta:

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti.

**Art. 2. Atti e documenti da depositare**

1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

- b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435 - bis o 2435 -ter del codice civile, in quanto compatibili;
- c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497 -bis , commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c) ;
- e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a) , devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.
3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera a) , si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato art. 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b) , c) e d) , si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.
- 5 . Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE\_Ateco.
- 6 . Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.
- 8 . Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
- A rt. 3. Adeguamento alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017
1. Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra

l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese.

Art. 4. Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 2017, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione.

2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Art. 5. Entrata in vigore 1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla medesima data cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Roma, 16 marzo 2018

Il Ministro dello sviluppo economico CALENDÀ

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

**DECRETO 29 marzo 2018 .** Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Magliana Services», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 93 del 21.4.18)

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperativa sociale Magliana Services»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 37.409,00, si riscontrano debiti entro l'esercizio successivo di € 54.843,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 39080,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Magliana Services», con sede in Roma (codice fiscale 05184431004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964 (c.f. DVTMSM64D22H501B), e ivi domiciliato in viale Manzoni, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018 Il Ministro:

CALENDA

**DECRETO 5 aprile 2018 .** Scioglimento della «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus», in Fonte e nomina del commissario liquidatore (GU n. 94 del 23.4.18)

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545 -septiesdecies codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -septiesdecies codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 -terdecies codice civile, nei confronti della società cooperativa «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545 -septiesdecies codice civile, anche per la prolungata inattività dell'ente, essendo l'ultimo bilancio depositato quello relativo all'esercizio 2011;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con DM del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545 -septiesdecies ;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Skan cooperativa sociale a responsabilità limitata- onlus» con sede in Fonte (TV) (codice fiscale 03158440267), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Benvegnù, nato a Treviso (TV) il 21 marzo 1970 (codice fiscale BNV LSN 70C21 L407Q), ed ivi domiciliato in via Monte Piana n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

**DECRETO 4 aprile 2018 .** Liquidazione coatta amministrativa della «Camille - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», in Manerbio e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 95 del 24.4.18)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Camille - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 6 dicembre 2017 con la quale l'AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di decreto ingiuntivo e di pignoramento posti in essere da un ex dipendente della suddetta cooperativa;

Considerato che con nota del 22 dicembre 2017 è stata richiesta all'Associazione di rappresentanza una situazione patrimoniale aggiornata dell'ente e che in data 26 gennaio 2018 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione richiesta;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 177.161,00, si riscontra una massa debitoria di € 358.329,00 ed un patrimonio netto negativo di € 196.624,00;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Camille - Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Manerbio (BS) (codice fiscale 98171290178) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano, via Pasquale Sottocorno, n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 aprile 2018

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto S OMMA

**DECRETO 2 febbraio 2018 - Scioglimento della «Ladi Società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (GU n 96 del 26.4.18)**

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI**

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545 -septiesdecies ;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -sexiesdecies , 2545 -septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1. La società cooperativa «Ladi Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Cosenza (CS) (codice fiscale 02621190780), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore l'avv. Marcello Guarnieri, nato a Cosenza il 13 agosto 1959 (codice fiscale GRNMCL59M13D086Z), ivi domiciliato in via Nicola Serra n. 62.

Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 27 APRILE 2018, arretrati compresi

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CALABRIA

**DGR 10.8.17, n.400** - Oggetto: Piano della performance 2017/2019 – approvazione rimodulazione obiettivi anno 2017 (BUR n. 44 del 26.4.18)

#### Note

#### INTRODUZIONE NORMATIVA

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, il quale ha introdotto, al Titolo II, il sistema di “misurazione, valutazione e trasparenza della performance” per le amministrazioni pubbliche;
- la legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, recante “Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, con la quale la Regione Calabria ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni ed ai principi di cui al predetto decreto legislativo n. 150/2009;
- il Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1, s.m.i. di attuazione della cennata l. r. n. 3/2012;
- la DGR nr. 19 del 31.01.2017 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” - Aggiornamento 2017/ 2019.

#### IL PERCORSO INTRAPRESO

Con D.G.R. n. 18 del 31.01.2017 è stato approvato il Piano della performance 2017/ 2019.

Con il documento di monitoraggio di avvio del Ciclo della performance anno 2017, approvato in data 20.04.2017 l’OIV, al par. 3.4.4 ,( Tempistica e modalità di adozione del piano ed eventuale rimodulazione) dà atto del miglioramento dei tempi di approvazione del Piano consentendo una verifica infrannuale dello stato di attuazione degli obiettivi al fine di responsabilizzare le strutture preposte nell’attivazione di misure correttive e di interventi rimodulativi in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili e non controllabili con la capacità manageriale dei dirigenti preposti.

Successivamente con nota prot. Nr. 221148 del 04.07.2017 il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli - Settore Controllo di Gestione ha avviato una verifica degli obiettivi operativi anno 2017, ai fini di una eventuale rimodulazione.

#### LE RICHIESTE DI RIMODULAZIONE

In questa fase sono pervenute al Settore Controllo di Gestione numerose richieste di rimodulazione da parte dei dipartimenti, oggetto di verifica tecnico- metodologica, alla luce della quale sono risultate ammesse, in ossequio alle regole metodologiche vigenti, le seguenti richieste di rimodulazione degli obiettivi operativi:

- o Dipartimento Presidenza “Settore Agenda digitale e coordinamento sistemi informatici”, Settore “Legalità e sicurezza”;
- o Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli- Settore Controllo di gestione, Supporto OIV- RPC. - Rt;
- o Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze- Settore “Rendiconto generale, conto consolidato”, Settore “Affari generali, giuridici ed economici, certificazione crediti, fatturazione economica”, Settore “Ragioneria generale, gestione spesa, gestione contabilità finanziaria, economica, analitica della parte spesa, Cpt, autorità e certificazione”;
- o Dipartimento Programmazione – Settore “Coordinamento e supporto piani azione e progetti strategici”
- o Dipartimento LL.PP.- Settore “Infrastrutture di trasporto”, Settore “Opere pubbliche a titolarità regionale ed edilizia sanitaria”.

### **LE ATTESTAZIONI**

Il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia.

Il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016.

Il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvata a modifica ed integrazione della D.G.R. n. 18 del 31.1.2017 la rimodulazione dell’Allegato 1, contenente gli obiettivi strategici per gli anni 2017-2019, e degli Allegati 2, 4 e 5 al Piano della performance 2017/2019, contenente gli obiettivi operativi per l’anno 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Viene revocato il punto 4 della deliberazione. n. 283 del 30.06.2017.;

Viene demandata ai Dirigenti generali e ai Dirigenti di settore l’attuazione del Piano della performance così rimodulato.

## **LOMBARDIA**

**Decreto Presidente Regione Lombardia 20 aprile 2018 - n. 9** - Individuazione delle aree di intervento strategiche ai sensi dell’art. 27, comma 4 legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i. (BUR n. 17 del 25.4.18)

### **Note**

Vengono individuate le seguenti aree strategiche:

- a) Relazioni con Istituzioni, territori e cittadini per la realizzazione del programma di Legislatura;
- b) Evoluzione del sistema sanitario e socio-sanitario regionale;
- c) Autonomia;
- d) Politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale;
- e) Sport e giovani

## **TOSCANA**

**DGR 9.4.18, n. 368** - Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto ai sensi dell'art. 42, comma 11 del D.Lgs. 118/2011.

**Note**

Viene approvato l'aggiornamento dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" al Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e dell'"Elenco analitico delle risorse vincolate" (Allegato 2 della Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020), come evidenziato negli Allegati 1 e 2 alla presente delibera quale arte integrante e sostanziale, ad integrazione di quanto già approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 188 del 26/02/2018 ed in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

SEGUONO ALLEGATI a cui si fa rinvio)

**UMBRIA**

**L.R. 23.4.18, n. 3** - Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali). (BUR n. 17 del 26.4.18)

**Art. 1**

(Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, tutti gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotti per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) 5 per cento per importi fino a 1.000,00 euro;
- b) 8 per cento per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
- c) 10 per cento per la parte oltre 2.000,00 euro e fino a 4.000,00 euro;
- d) 12 per cento per la parte oltre 4.000,00 euro e fino a 6.000,00 euro;
- d) 15 per cento per la parte oltre 6.000,00 euro.

2. I titolari di tali assegni vitalizi e di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di idonea documentazione secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

**Art. 2**

(Destinazione dei risparmi)

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui all'articolo 4.

**Art. 3**

(Modificazione della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

*"Art. 22 bis*

*(Trasparenza)*

*1. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, i nominativi dei membri dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato.*

2. *In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio.*

3. *I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.*”.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede una spesa pari a 900.000,00 euro da iscrivere al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione in 150.000,00 euro per il 2018, 300.000,00 euro per il 2019, 300.000,00 euro per il 2020 all'interno della Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti.

2. La quantificazione e contestuale copertura degli oneri previsti al comma 1 è determinata e garantita dai risparmi derivanti dalle modifiche ai parametri di spesa disposte dall'articolo 1, comportanti riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi Istituzionali, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato 104: Trasferimenti correnti all'Assemblea legislativa. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2.

## **VENETO**

**L.R. 20.4.18, n. 15** - Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018.

---

### **TITOLO I**

***Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio***

#### **CAPO I**

***Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”***

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono aggiunte le parole: “, *anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l'attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “*in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere*” sono sostituite dalle seguenti: “*in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti*”.

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. L'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

*Atti e strumenti della programmazione.*

1. *Il processo di programmazione, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, si fonda su:*

- a) *il Programma regionale di sviluppo (PRS);*
- b) *i Piani di settore;*
- c) *il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e relativa nota di aggiornamento;*
- d) *il disegno di legge di stabilità regionale;*
- e) *il disegno di legge di bilancio;*
- f) *il piano degli indicatori di bilancio;*

- g) *il disegno di legge di assestamento del bilancio;*
- h) *gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;*
- i) *gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;*
- l) *il Piano della performance.*

2. *Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.”.*

#### **Art. 3**

**Modifica all’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

#### **Art. 4**

**Modifica all’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. L’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

*“Art. 15*

*Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).*

1. *Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell’approvazione, con aggiornamento annuale, e costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.”.*

#### **Art. 5**

**Modifica all’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. L’articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente:

*“Art. 16*

*Contenuti del DEFER.*

1. *Il DEFER, coerentemente alle disposizioni di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.*

2. *Il DEFER contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.”.*

#### **Art. 6**

**Modifica all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. All’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “*DPEF*” è sostituita dalla seguente: “*DEFER*”.

#### **Art. 7**

**Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 la parola: “*PAS*” è sostituita dalla seguente: “*DEFER*”.

#### **Art. 8**

**Modifica all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 le parole: “*una volta concluso il PAS*” sono soppresse.

**Art. 9**

**Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è abrogato.

**Art. 10**

**Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono abrogati.

**Art. 11**

**Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica della Sezione III, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: "*Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER)*";

b) la rubrica della Sezione IV, del Capo II, del Titolo I è sostituita dalla seguente: "*Programmazione decentrata*";

c) la rubrica del Capo I, del Titolo II è sostituita dalla seguente: "*Monitoraggio e valutazione*".

**CAPO II**

*Disposizioni in materia di società partecipate*

**Art. 12**

**Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.**

1. L'articolo 49 (Attività di controllo del Consiglio regionale) della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" è abrogato.

2. L'articolo 5 (Controllo sull'attività di servizio delle società con partecipazione della Regione) della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali" è abrogato.

**CAPO III**

*Disposizioni in materia di personale*

**Art. 13**

**Procedimenti disciplinari.**

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso la Regione del Veneto, gli adempimenti incidenti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del direttore della struttura regionale competente in materia di personale.

2. Ai procedimenti disciplinari si applicano le sanzioni definite dai contratti collettivi e dalla normativa statale vigente e il procedimento è svolto secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

**CAPO IV**

*Disposizioni in materia di patrimonio*

**Art. 14**

**Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".**

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è inserito il seguente:  
"Art. 39 bis

*Principi di armonizzazione contabile.*

1. *Le disposizioni di cui al presente titolo si conformano alle norme e ai principi contabili generali dell'Amministrazione dello Stato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 2", allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria".*

2. *Per quanto attiene ai beni mobili non vanno iscritti nell'inventario:*

- a) *i beni mobili aventi un valore inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, a meno che non costituiscano elementi di una universalità e, in quanto tale, la stessa superi detta soglia di valore;*
- b) *i beni e le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e quegli oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente;*
- c) *i beni mobili di cui all'articolo 30, primo comma, numero 2) destinati in modo continuativo all'uso quotidiano nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, quali riviste, manuali operativi, codici e raccolte normative.*

3. *La classificazione di cui all'articolo 30 deve essere semplificata e conformata ai principi contabili generali di cui al comma 1, rappresentando, in sede di inventariazione, i necessari trasferimenti da una categoria all'altra."*

## **TITOLO II**

***Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva***

### **CAPO I**

***Disposizioni in materia di politiche del territorio***

#### **Art. 15**

**Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente: *"2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna."*

#### **Art. 16**

**Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente: *"1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti, indicando le ragioni della non conformità."*

2. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: *"nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti"* sono sostituite dalle seguenti: *"con le modalità di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile."* Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna."

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: *"il Consiglio"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta"*.

#### **Art. 17**

**Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Al comma 2 ter dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" le parole: "*dalla Giunta regionale*" sono soppresse.

#### **Art. 18**

#### **Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. L'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

*"Art. 27*

*Valutazione tecnica regionale (VTR).*

*1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso dal direttore responsabile della struttura regionale competente in materia urbanistica.*

*2. Il direttore di cui al comma 1, convoca un tavolo tecnico da lui stesso presieduto, al quale partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:*

- a) urbanistica, paesaggio e beni ambientali;*
- b) mobilità e infrastrutture;*
- c) geologia e difesa del suolo;*
- d) politiche agroambientali.*

*3. In relazione alle materie e alle problematiche trattate, il direttore di cui al comma 1 può sentire anche i rappresentanti di altre strutture regionali e di altri enti pubblici.*

*4. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal direttore, sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate, tenuto conto delle posizioni espresse nel tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3.*

*5. Il segretario verbalizzante, nominato tra i funzionari regionali in servizio presso la struttura regionale competente in materia urbanistica, redige, per ogni seduta della riunione di cui al comma 2, il processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le posizioni e le motivazioni espresse dai rappresentanti delle strutture regionali e degli enti pubblici invitati a partecipare. Il verbale delle sedute del tavolo tecnico è sottoscritto dal direttore di cui al comma 1 e dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegati pareri e memorie eventualmente depositati nel corso della seduta.*

*6. Le funzioni consultive attribuite alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica, dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e da altre disposizioni regionali sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR)."*

#### **Art. 19**

#### **Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Dopo l'articolo 48 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

*"Art. 48 ter*

*Disposizioni per l'attuazione dell'Intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.*

*2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.*

3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4.

4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

## **CAPO II**

### **Disposizioni in materia di lavori pubblici**

#### **Art. 20**

**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi"**.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 è così sostituito:  
*"1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura di revisione, quale disciplinata dall'articolo 44, comma 7 bis, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e comunque, ove applicabile, dall'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", per ogni singolo procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e per ogni altro procedimento di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale il cui bando o avviso sia già stato pubblicato alla data di entrata in vigore della presente legge senza che alla medesima data si sia addivenuti alla stipulazione del relativo contratto di concessione."*

#### **Art. 21**

**Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**.

1. Al comma 7 ter dell'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunta la seguente espressione: *"La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all'articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e l'ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all'indizione della successiva procedura di evidenza pubblica"*.

#### **Art. 22**

**Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**.

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogata.

#### **Art. 23**

**Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"**.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: *"definitivi"* è soppressa;

b) dopo le parole: *"di competenza regionale"* sono inserite le seguenti: *"di livello"*.

**Art. 24**

**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola: "*definitivi*" è soppressa;
- b) dopo le parole: "*di competenza regionale*" sono inserite le seguenti: "*di livello*".

**Art. 25**

**Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole: "*di cui al presente Capo*" sono inserite le seguenti: "*, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore,*".

**Art. 26**

**Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente."*

**Art. 27**

**Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".**

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 sono aggiunte le parole: "*, la cui durata è rapportata all'ammontare del finanziamento, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare*".

2. L'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**CAPO III****Disposizioni in materia di ambiente****Art. 28**

**Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".**

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:  
"Art. 12

*Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.*

*1. È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.*

2. *La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:*

- a) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;*
- b) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;*
- c) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di urbanistica;*
- d) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura;*
- e) *dal direttore della struttura regionale competente in materia forestale;*
- f) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di geologia;*
- g) *dal direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;*
- h) *dal direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;*
- i) *dal direttore della struttura regionale decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;*
- j) *da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;*
- k) *dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;*
- l) *dal sindaco della città metropolitana o da un suo delegato o dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;*
- m) *dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.*

3. *Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un direttore della struttura appartenente all’Area regionale competente in materia di ambiente, individuato con il decreto di nomina di cui al comma 1.*

4. *I direttori delle strutture regionali del comma 2, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro direttore o funzionario appartenente alla medesima struttura a ciò espressamente delegato.*

5. *Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i direttori di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione del Veneto che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.*

6. *La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui alle lettere da a) a j) del comma 2, da verificarsi all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.*

7. *Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate, i rappresentanti di altri enti e soggetti pubblici.*

8. *Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della Commissione, con voto deliberativo, i Presidenti dei Consigli di Bacino di cui alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e successive modificazioni, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera m).*

9. *Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:*

- a) *i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;*
- b) *studiosi e tecnici;*
- c) *rappresentanti di associazioni e categorie interessate.*

10. *Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario appartenente alla medesima struttura, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, i suoi sostituti.*

11. *La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione.”.*

2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il provvedimento di cui al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", come modificato dal comma 1 del presente articolo, è approvato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 29**

#### **Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".**

1. L'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

*"Art. 59*

*Organi di consulenza tecnico-amministrativa.*

*1. Fino alla riforma organica degli organi consultivi previsti dalla legislazione regionale vigente, per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, la Commissione tecnica regionale sezione ambiente di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni, e le Commissioni tecniche provinciali per l'ambiente di cui all'articolo 14 della stessa legge, svolgono esclusivamente le funzioni consultive tecniche proprie."*

#### **Art. 30**

#### **Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserito il seguente:

*"4 bis. Il provvedimento di VIA, l'approvazione o l'autorizzazione del progetto, o il rilascio dell'AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato."*

#### **CAPO IV**

#### **Disposizioni in materia di consorzi di bonifica**

#### **Art. 31**

#### **Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".**

1. L'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è abrogato.

#### **CAPO V**

#### **Disposizioni in materia di politiche forestali**

#### **Art. 32**

#### **Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.**

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

*"Art. 5*

*1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"."*

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 33**

#### **Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

*"1. Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato."*

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

*"4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio approvato dalla struttura forestale competente per territorio, la quale può prescrivere la previa martellata."*

3. Al comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: *"e del relativo verbale di assegno"* sono soppresse.

4. Al comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: *"nonché i piani di gestione forestale"* sono soppresse.

#### **CAPO VI**

#### **Disposizioni in materia di attività estrattive**

#### **Art. 34**

#### **Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.**

1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.

#### **TITOLO III**

#### **Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande**

#### **SEZIONE I**

#### **Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"**

#### **Art. 35**

#### **Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

*"6 bis. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione al comune sede del posteggio."*

#### **Art. 36**

#### **Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente:

*“4 quater. La sospensione dell’attività e la cessazione dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune che ha in carico l’autorizzazione.”.*

**Art. 37**

**Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente:

*“1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.”.*

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: *“La richiesta di subingresso”* sono sostituite dalle seguenti: *“La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1”*.

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: *“la relativa domanda di subingresso”* sono sostituite dalle seguenti: *“la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso”*.

4. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è sostituito dal seguente: *“6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.”.*

**SEZIONE II**

**Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”**

**Art. 38**

**Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.**

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:

*“3. Alle associazioni ed ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati” e successive modifiche ed integrazioni.”.*

**Art. 39**

**Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è aggiunta in fine la seguente lettera:

*“n bis) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.*”.

**Art. 40**

**Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.**

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 le parole: *“non superiori a centoventi giorni”* sono sostituite con le seguenti: *“non superiore a sessanta giorni”*.

**Art. 41****Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

*"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione finanza pubblica e la perequazione tributaria". Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni."*

**Art. 42****Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

*"1 bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla presentazione di attestazioni e asseverazioni i requisiti e i presupposti che devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni."*

**Art. 43****Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".**

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è inserito il seguente:

*"Art. 15 bis*

*Cessazione dell'attività.*

*1. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione al comune ove si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al comune cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività."*

**SEZIONE III****Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"****Art. 44****Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".**

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituita dalla seguente:

“q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, come disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;”.

#### **Art. 45**

**Modifica all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.*

#### **Art. 46**

**Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.*

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“3. Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.*

#### **Art. 47**

**Modifica all’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“2. Il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. Il subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione.”.*

## **CAPO II**

### **Disposizioni in materia di cultura**

#### **Art. 48**

**Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sostituito dal seguente:

*“1. La dichiarazione di interesse locale di raccolte o collezioni culturalmente significative, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il*

*godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 della presente legge, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 19, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza dei soggetti proprietari.”.*

**Art. 49**

**Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: “*per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18,*” sono sostituite dalle parole: “*per quanto previsto agli articoli 7, 9 e 18*”.

**Art. 50**

**Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.**

1. L'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:  
“Art. 27

*Dichiarazione dell'interesse locale.*

1. *La dichiarazione di interesse locale di biblioteche particolarmente significative sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali delle quali sia assicurato il godimento pubblico, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 36, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.*

**Art. 51**

**Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.**

1. L'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:  
“Art. 41

*Dichiarazione dell'interesse locale.*

1. *La dichiarazione di interesse locale di archivi particolarmente significativi sul piano culturale, di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da enti locali territoriali delle quali sia assicurata la fruizione pubblica, è rilasciata dal dirigente regionale competente, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto, anche ai fini dei contributi di cui al successivo articolo 42, secondo le modalità dettate dalla Giunta regionale. La dichiarazione di interesse locale avviene su istanza adeguatamente documentata dei soggetti proprietari.”.*

**Art. 52**

**Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.**

1. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.

**CAPO III**

**Disposizioni in materia di politiche educative**

**Art. 53**

**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.**

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: “*percorsi del sistema dell'istruzione,*” sono inserite le seguenti: “*anche degli adulti,*”.

**Art. 54**

**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *“per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 con particolare riferimento a quelle di contrasto alla dispersione scolastico-formativa”* sono sostituite dalle seguenti: *“, in conformità agli obiettivi stabiliti a livello nazionale al fine di contrastare la dispersione scolastica e di garantire il diritto allo studio, integrabile con i dati utili all'attuazione degli obiettivi delle politiche regionali di cui all'articolo 4”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *“La Giunta regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“Nel rispetto degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale”*.

#### **Art. 55**

#### **Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.**

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è inserita la seguente:

*“0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali;”*.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 dopo le parole: *“istituti tecnici superiori”* è inserita la seguente: *“(ITS)”* e dopo le parole: *“percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”* è inserita la seguente: *“(IFTS)”*.

#### **Art. 56**

#### **Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.**

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *“nel rispetto dell'ordinamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“in conformità ai livelli di competenza linguistica fissati dalla normativa statale”*.

#### **Art. 57**

#### **Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.**

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 le parole: *“la valutazione del”* sono sostituite dalle seguenti: *“l'analisi degli esiti della valutazione nazionale sul”*.

2. Le lettere b), c) e d) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sono abrogate.

#### **CAPO IV**

#### **Disposizioni in materia di sport**

#### **Art. 58**

#### **Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.**

1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, è inserita la seguente:

*“a bis) Il Direttore della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato;”*.

#### **TITOLO IV**

#### **Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie**

#### **SEZIONE I**

#### **Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”**

**Art. 59****Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.**

1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 è sostituito dai seguenti:

*“1 bis. La certificazione di idoneità per le attività sportive agonistiche rilasciata da strutture private deve essere redatta in duplice copia:*

*a) una copia per l’interessato;*

*b) una copia per l’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.*

*1 ter. Il medico che ha effettuato la certificazione provvede all’invio di copia della medesima all’Azienda ULSS di appartenenza dell’interessato.*

*1 quater. Il giudizio di idoneità deve essere annotato dal medico che ha effettuato la certificazione sulla scheda di valutazione medico sportiva relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per cinque anni.*

*1 quinquies. La presentazione da parte dell’atleta del certificato di idoneità è condizione per la partecipazione all’attività agonistica.*

*1 sexies. I medici che effettuano le certificazioni agonistiche hanno l’obbligo di inviare semestralmente alle Aziende ULSS di residenza degli atleti un elenco delle visite effettuate per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica, comprensivo dei nominativi dei soggetti visitati, della relativa disciplina sportiva per cui la certificazione è stata rilasciata, la data e l’esito.”.*

**SEZIONE II****Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”****Art. 60****Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.**

1. Le lettere d), g) e h) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogate.

2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 dopo le parole: “*senza diritto di voto.*” sono aggiunte le seguenti: “*È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro.*”.

3. Al comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “*previa deliberazione del Consiglio direttivo*” sono soppresse.

4. Al comma 10 dell’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “*ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3*” sono soppresse.

**Art. 61****Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “*, previa deliberazione del Comitato direttivo,*” sono soppresse.

3. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 è abrogato.

4. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 le parole: “*, approvato dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all’Assessore competente ed ai*” sono sostituite dalle seguenti: “*viene approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e dai*”.

**Art. 62****Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.**

1. Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 sono abrogati.

### **SEZIONE III**

**Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”**

#### **Art. 63**

**Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 dopo le parole: “entro il mese di marzo” sono aggiunte le seguenti: “e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale”.

### **SEZIONE IV**

**Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”**

#### **Art. 64**

**Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è aggiunto il seguente:

*“1 bis. L’ente gestore può presentare la domanda di concessione del contributo successivamente al 31 ottobre e fino al 31 gennaio dell’anno successivo, nei casi in cui gli alunni disabili vengono iscritti ovvero ottengano la certificazione che attesta l’esigenza della presenza dell’insegnante specializzato successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1.”.*

### **CAPO II**

**Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”**

#### **Art. 65**

**Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

*“2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ.”.*

#### **Art. 66**

**Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L’articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

*“Art. 2*

*Comunicazione.*

*1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.”.*

#### **Art. 67**

**Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

*Autorizzazione.*

1. *Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l'impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.*
2. *Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.*
3. *Gli Enti locali collaborano con l'Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l'installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l'esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.”.*

**Art. 68**

**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

*Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.*

1. *L'attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.*
2. *In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell'impianto.*
3. *Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell'impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.”.*

**Art. 69**

**Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. L'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

*Sanzioni.*

1. *L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.*
2. *I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.*
3. *Le entrate regionali derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.*

**Art. 70**

**Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.**

1. Gli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 sono o restano abrogati.

**TITOLO V**

**Disposizioni finali**

**Art. 71**

**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 72**

**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 aprile 2018

Luca Zaia

**INDICE**

*TITOLO I - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di programmazione, società partecipate, personale, patrimonio*

CAPO I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” .

Art. 2 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 4 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 5 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 6 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 7 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 8 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 9 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 10 - Abrogazioni di disposizioni contenute nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

CAPO II - Disposizioni in materia di società partecipate

Art. 12 - Riordino della normativa in materia di controllo sulle attività delle società controllate dalla Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.

CAPO III - Disposizioni in materia di personale

Art. 13 - Procedimenti disciplinari.

CAPO IV - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 14 - Modifica alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.

*TITOLO II - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche del territorio, lavori pubblici, ambiente, consorzi di bonifica, politiche forestali, attività estrattiva*

**CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del territorio**

Art. 15 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 16 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 17 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 18 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

**CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici**

Art. 20 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 "Modifica alla legge regionale del 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e alla legge regionale del 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi".

Art. 21 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 22 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 23 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 24 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 25 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 26 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Art. 27 - Modifica all'articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

**CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente**

Art. 28 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 29 - Modifica all'articolo 59 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 30 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

**CAPO IV - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica**

Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

**CAPO V - Disposizioni in materia di politiche forestali**

Art. 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

CAPO VI - Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 34 - Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.

*TITOLO III - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, cultura e politiche educative, sport*

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche del commercio e di somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

Art. 35 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 36 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 37 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Art. 38 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 39 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 40 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 41 - Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 42 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 43 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Art. 44 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 45 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 46 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

Art. 47 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

CAPO II - Disposizioni in materia di cultura

Art. 48 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 49 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 50 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 51 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Art. 52 - Abrogazioni alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.

CAPO III - Disposizioni in materia di politiche educative

Art. 53 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 54 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 55 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 56 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

Art. 57 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di sport

Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

*TITOLO IV - Disposizioni di semplificazione e di manutenzione ordinamentale in materia di politiche sociali e di politiche sanitarie*

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”

Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell'educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”.

Art. 60 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”.

Art. 61 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”.

Art. 62 - Abrogazioni alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”.

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”

Art. 63 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale”.

Art. 64 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale”.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”

Art. 65 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 66 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 67 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.

Art. 68 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 69 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

Art. 70 - Abrogazioni alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

#### *TITOLO V - Disposizioni finali*

Art. 71 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 72 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

[DATI INFORMATIVI Legge 15 2018 368232.pdf](#)

|                |
|----------------|
| <b>ANZIANI</b> |
|----------------|

#### **MARCHE**

**DGR 16.4.18, n. 466** - Associazione Italia Longeva. Art. 8 dello Statuto - Nomina di 1 componente del Consiglio Direttivo.

Note

Viene nominato quale componente del Consiglio Direttivo di Italia Longeva in sostituzione di Mons. Vinicio Albanesi, dimissionario, il dott. Fabrizio Volpini.

#### **VENETO**

**DGR 10.4.18, n. 424** - Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - Estate 2018. (BUR n. 39 del 24.4.18)

Note

#### **PREMESSA**

Tra le situazioni di emergenza, la cui gestione deve avvenire attraverso un'attività di coordinamento delle strutture di volta in volta interessate, rientrano le ondate di calore e gli effetti sulla salute della popolazione. Sia a livello internazionale, che a livello nazionale e regionale, è riconosciuta la criticità dell'effetto delle condizioni climatiche estive estreme sulla mortalità, in particolar modo, della popolazione ultrasettantacinquenne.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile attiva, ogni anno, le Amministrazioni regionali e locali al fine di organizzare un sistema di comunicazione con il Centro di Competenza Nazionale per il monitoraggio delle condizioni climatiche e la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Le modalità operative che possono essere adottate nelle varie aree prevedono due opzioni:

- l'amministrazione regionale/locale si avvale del sistema di prevenzione nazionale;
- l'amministrazione regionale/locale si avvale di un sistema di allarme sviluppato localmente (il bollettino nazionale verrà comunque reso disponibile alla lettura).

La Regione del Veneto, optando per un sistema di allarme sviluppato a livello locale, annualmente ha elaborato un "Protocollo Sanitario Operativo" per la prevenzione della mortalità causata da elevate temperature nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni o con patologie croniche invalidanti, attivando piani operativi sociali al fine di intervenire prontamente negli stati di rischio e "fragilità".

In ottica di continuità con quanto già realizzato, anche per l'anno in corso si propone:

- di adottare il "Protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella popolazione anziana della Regione Veneto - estate 2018", siccome riportato nell'**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
- di implementare l'interfaccia operativa del Protocollo medesimo;

- di procedere dal punto di vista operativo con le modalità seguite l'anno scorso, ai sensi della DGR n. 554 del 28 aprile 2017, sempre riadeguate alla riorganizzazione delle Aziende ULSS approvata con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016.  
Anche per il corrente anno, pertanto:
- la sala operativa di protezione civile COREM – Coordinamento regionale in emergenza – invierà l'allarme presso le strutture deputate a porre in essere gli interventi di contrasto agli effetti dell'ondata di calore;
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, provvederà all'emissione di un bollettino sullo stato climatico delle aree geografiche e all'implementazione dell'interfaccia operativa del Protocollo di cui all'**Allegato A)** del presente atto e svilupperà un sistema integrato, al fine di fornire al Servizio Sanitario Regionale uno strumento di "allarme climatico" in grado di far scattare a cascata i provvedimenti previsti dal citato protocollo;
- il Centro Meteorologico di Teolo formulerà, quotidianamente, una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, articolato sulle quattro aree sub-regionali individuate nel Protocollo. Il bollettino previsionale sarà trasmesso ai soggetti/strutture individuate e con le modalità e tempistiche già stabilite lo scorso anno ai sensi della DGR n. 554 del 28 aprile 2017;
- la Sala operativa di protezione civile COREM – Coordinamento regionale in emergenza – qualora il Bollettino ARPAV indicasse una previsione di disagio intenso prolungato, sentito il medico reperibile, invierà in tempo reale l'avviso di allarme climatico come schematizzato nella Tabella A dell'**Allegato A)** del presente atto. A questo scopo, il Referente scientifico per l'Area Emergenza ed Urgenza (ex CREU) di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 151 del 27 dicembre 2017, ora allocato presso Azienda Zero, a seguito delle disposizioni della DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017, individuerà i medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità;
- l'ARPAV, a conclusione delle attività predette, produrrà un elaborato relativo alle attività svolte, completo di tutte le rilevazioni effettuate;
- ogni Azienda ULSS, così come individuata ai sensi della riorganizzazione disposta con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, elaborerà uno specifico Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza - la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario – con le modalità descritte nell'**Allegato A)** del presente atto;
- il Sistema Epidemiologico Regionale - SER continuerà anche quest'anno il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre. Il monitoraggio in questione consentirà di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

## **PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE NELLA POPOLAZIONE ANZIANA DELLA REGIONE VENETO - ESTATE 2017.**

### **1. INTRODUZIONE,**

La Regione Veneto, nell'ambito della propria attività e delle proprie competenze, con la finalità di dare una risposta efficace e tempestiva alle emergenze sanitarie e ai relativi effetti, attraverso il coinvolgimento coordinato delle strutture, regionali e non, che sono titolari di competenze in materia, intende promuovere alcune azioni atte a prevenire le patologie da elevate temperature climatiche nella popolazione anziana della Regione Veneto nell'estate 2018.

Gli studi portati a termine dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER sui dati relativi alla mortalità nei mesi di giugno, luglio e agosto negli anni dal 2003 al 2017, hanno confermato che risulta a rischio la popolazione al di sopra dei 75 anni.

Per il 2017, il SER ha continuato le attività di monitoraggio già favorevolmente sperimentate negli anni precedenti, anche attraverso la gestione del flusso regionale di mortalità al fine di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutto il territorio regionale.

A partire dai dati ambientali rilevati nei capoluoghi di provincia dall'ARPAV, il SER ha calcolato l'humidex regionale, un indicatore del disagio climatico che tiene conto della temperatura e

dell'umidità. L'estate 2017 ha presentato parametri di disagio climatico superiori ai dati registrati nell'estate 2016, ma lontani dalle misure osservate nell'estate del 2003, caratterizzata dal susseguirsi di ondate di calore. La Tabella 1 riporta i dati relativi alla media dei valori di humidex massimo registrati nei capoluoghi di provincia nell'estate 2017, confrontandoli con quelli del 2003 e degli anni 2013-2016.

**Tabella 1:** numero di giorni in base ai livelli di humidex nel periodo giugno-agosto 2003 e 2013-2017.

**2003 2013 2014 2015 2016 2017**

Humidex <30\* 1 18 26 13 21 9

Humidex 30-35 16 36 42 27 26 28

Humidex 35-40 42 22 24 31 38 38

Humidex >40 33 16 0 21 7 17

\* humidex fino a 30: disagio ambientale assente, humidex tra 30 e 35: disagio ambientale moderato, humidex tra 35 e 40: disagio ambientale elevato, humidex maggiore di 40: condizioni climatiche pericolose per la salute.

La Tabella 2 mostra il numero di decessi nel 2017 dei residenti nei comuni capoluogo di provincia, disaggregato per mese ed età (cut-off: 75 anni), confrontato con la media dei decessi del periodo 2013-2016; le stesse informazioni per tutta la regione vengono presentate nella Tabella 3. I dati sui decessi verificatisi tra i residenti in Veneto nei mesi di giugno, luglio ed agosto degli anni 2013-2017 sono stati ottenuti dall'anagrafe sanitaria regionale (i dati relativi al mese di agosto sono da considerarsi provvisori).

Si può vedere come vi sia stato, soprattutto a Luglio, una diminuzione del numero di decessi rispetto alla media degli anni precedenti, più evidente nella popolazione più giovane; tale andamento si osserva in tutta la regione e nei Comuni capoluogo di provincia, e potrebbe essere in parte dovuto al picco di mortalità che si è osservato nell'estate 2015.

**Tabella 2:** Decessi nel periodo estivo nei Comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per classe di

età, confronto 2017 vs periodo 2013-2016.

Deceduti Variazione Percentuale

Età Media (13-16) 2017 2017 - Media (13-16)

Giugno < 75 209 190 -9%

≥75 694 695 0%

Totale 903 885 -2%

Luglio < 75 232 193 -17%

≥75 720 702 -2%

Totale 952 895 -6%

Agosto < 75 209 224 7%

≥75 739 721 -2%

Totale 948 945 0%

Giugno-Agosto < 75 650 607 -7%

≥75 2.153 2.118 -2%

Totale 2.802 2.725 -3%

**Tabella 3:** Decessi nel periodo estivo nella Regione del Veneto per classe di età, confronto 2017 vs periodo 2013-2016.

Deceduti Variazione Percentuale

Età Media (13-16) 2017 2017 - Media (13-16)

Giugno < 75 934 843 -10%

≥75 2.710 2.702 0%

Totale 3.645 3.545 -3%

Luglio < 75 978 822 -16%  
 ≥75 2.758 2.613 -5%  
 Totale 3.736 3.435 -8%  
 Agosto < 75 984 926 -6%  
 ≥75 2.744 2.663 -3%  
 Totale 3.728 3.589 -4%  
 Giugno-Agosto < 75 2.897 2.591 -11%  
 ≥75 8.212 7.978 -3%  
 Totale 11.109 10.569 -5%

In Veneto, applicando un modello di regressione di Poisson per indagare l'associazione tra disagio climatico e mortalità, la relazione tra decessi registrati nei residenti ed andamento dell'humidex regionale risulta di entità contenuta, ma statisticamente significativa (+0,9% di decessi per ogni grado di incremento dell'humidex,  $p=0,0001$ ).

Le Figure 1 e 2 mostrano l'andamento dell'humidex e dei decessi nei Comuni capoluogo e nella Regione nel corso dell'intero periodo monitorato. Soprattutto nell'intera Regione, si può osservare un aumento della mortalità in corrispondenza dei picchi di disagio climatico.

**Figura 1:** Andamento dei decessi (barre) e dell'humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: Comuni capoluogo, giugno - agosto 2017

**Figura 2:** Andamento dei decessi (barre) e dell'humidex (linea continua), medie mobili 7 gg: Tutta la Regione, giugno - agosto 2017

## 2. ATTORI E RUOLI

### 2.1 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV

Il Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV ha sviluppato un sistema che integrerà le previsioni del tempo e il monitoraggio dell'ozono all'indice di disagio fisico e alla previsione della qualità dell'aria, per fornire al Servizio Sanitario Regionale un preciso strumento di "allarme climatico" finalizzato ad attivare le procedure previste da questo protocollo.

Tale sistema è elaborato tenendo conto anche del sistema di allerta nazionale HHWW previsto dal Dipartimento di Protezione Civile e dei modelli di previsione utilizzati dal Dipartimento medesimo ed applicati, per quanto riguarda la Regione Veneto, alle città di Venezia e Verona, comprese nelle 27 città italiane per le quali è prevista l'attivazione dei Sistemi HHWW.

Il centro meteorologico di Teolo (ARPAV) sarà in grado di definire le previsioni meteorologiche applicate al disagio fisico e alla qualità dell'aria, mappando la Regione Veneto in 4 fasce:

- 1) Costiera,
- 2) Continentale
- 3) Pedemontana
- 4) Montana

Tale suddivisione è dovuta al fatto che la Regione Veneto possiede un territorio particolarmente variegato caratterizzato da aree montane, collinari, costiere e agglomerati urbani nell'entroterra a cui corrisponde una diversità di clima: verosimilmente i tassi di umidità saranno più alti nelle zone pianeggianti e litoranee che nelle zone collinari e montane, le temperature saranno più miti nelle fasce costiere e montane.

A seconda di tali peculiarità geografiche e quindi climatiche, risulta sicuramente utile dividere il territorio nelle fasce sopraindicate, indicando le aree più a rischio, tenendo sotto controllo la popolazione anziana e fragile" residente.

L'ARPAV, tramite il proprio Centro Meteorologico di Teolo, provvederà a formulare quotidianamente una previsione sul disagio fisico e sulla qualità dell'aria, con particolare riferimento all'inquinante tipico della stagione estiva (ozono), specifica per la Regione Veneto ed articolata sulle quattro aree sub-regionali.

Il bollettino previsionale avrà cadenza di emissione quotidiana, dal 1° giugno 2018 al 15 settembre 2018, giorni festivi compresi, entro le ore 15.00. La validità temporale della previsione sarà per il pomeriggio/sera del giorno in corso e per i tre giorni successivi.

Si definiscono tre classi di disagio: assente, debole/moderato, intenso. Tali classi sono determinate sulla base di una valutazione combinata che tiene conto sia dell'indice di Scharlau, ottenuto analizzando le reazioni fisiologiche di persone medie e sane in relazione a varie combinazioni di temperatura dell'aria ed umidità atmosferica, sia del livello di Humidex, un indicatore di temperatura percepita ricavabile dai dati di temperatura ed umidità relativa. L'ARPAV si riserva, inoltre, di testare ulteriori indici di disagio che prevedono una combinazione di temperatura dell'aria e di umidità atmosferica.

Per quanto riguarda la previsione della qualità dell'aria (ozono), si definiscono tre classi: buona/discreta, scadente, pessima. Tali classi sono definite sulla base della normativa vigente (D.L. 183/2004), la quale, con riferimento alle concentrazioni di ozono, distingue quattro classi di qualità dell'aria: buona ( $< 120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), discreta ( $120-180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), scadente ( $180-240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), pessima ( $> 240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Per il giorno in corso e per quello successivo, per ciascuna delle quattro aree sub-regionali, verrà sinteticamente indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono). Con riferimento al disagio fisico prevalente: la classificazione "assente" sarà indicata con sfondo verde; la classificazione "debole/moderato" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "intenso" sarà indicata con sfondo rosso. Con riferimento alla qualità dell'aria: la classificazione "buona/discreta" sarà indicata con sfondo verde; la classificazione "scadente" sarà indicata con sfondo arancio; la classificazione "pessima" sarà indicata con sfondo rosso. Tali indicazioni sintetiche saranno corredate da un campo che potrà contenere eventuali spiegazioni e/o osservazioni sulla situazione meteorologica. Per i due giorni successivi, verrà indicata la previsione del disagio fisico prevalente e della qualità dell'aria (ozono), con eventuali osservazioni sulla situazione meteorologica e con eventuali riferimenti ad una o più tra le quattro aree subregionali, in modo da consentire alle strutture coinvolte nel Protocollo di emettere l'allarme.

Il bollettino previsionale verrà inviato a mezzo e-mail ai referenti istituzionali ed operativi indicati nella Tabella A.

## **2.2 Sala operativa di protezione civile COREM – Coordinamento regionale in emergenza**

La sala operativa di Protezione Civile COREM ha il compito di diffondere l'allarme climatico.

Qualora il Bollettino ARPAV indichi una previsione di disagio intenso prolungato, la Sala operativa di protezione civile COREM, sentito il medico reperibile, invierà in tempo reale l'avviso di allarme climatico alle Strutture in grado di rispondere attivamente ai bisogni di ordine sanitario della popolazione, così come schematizzato nelle Tabella A.

A questo scopo, il Referente scientifico per l'Area Emergenza ed Urgenza (ex CREU), di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 151 del 27 dicembre 2017, ora allocato presso Azienda Zero a seguito delle disposizioni della DGR n. 2024 del 6 dicembre 2017, individuerà i medici reperibili e ne definirà i turni di reperibilità.

## **2.3 Sistema Regionale della Prevenzione**

Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS si svolge attraverso le seguenti funzioni:

1. coordinamento delle attività di comunicazione nell'ambito dell'Azienda ULSS;
2. cura della rete locale di alleanze per affrontare il problema "caldo": tra Servizi ULSS, Comuni, Province, MMG, Volontariato, e cc.;
3. diffusione di comunicati stampa a livello locale;
4. predisposizione di materiali informativi da distribuire attivando la rete locale.

La popolazione maggiormente a rischio è composta da:

- \_ gli anziani
- \_ i bambini da 0 a 4 anni
- \_ i diabetici
- \_ gli ipertesi

- \_ chi soffre di malattie venose
- \_ le persone non autosufficienti
- \_ chi ha patologie renali
- \_ chi è sottoposto a trattamenti farmacologici.

Vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare, che potranno essere divulgate alla popolazione e, in particolare, agli anziani più a rischio attraverso una campagna di informazione capillare.

Andranno sensibilizzati particolarmente gli operatori sanitari e le persone più a contatto con gli anziani (medici di famiglia, infermieri delle case di riposo, assistenti sociali dei distretti sanitari, ecc.), per attivarsi nei confronti degli anziani sopra i 75 anni, o con patologie croniche invalidanti o in condizioni di solitudine, al fine di prevenire l'insorgenza di quadri clinici che poi richiedano un'ospedalizzazione del paziente. In particolare, andranno verificate, oltre le norme comportamentali, il corretto uso della terapia ed il suo eventuale aggiustamento, nonché l'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l'Assistenza Domiciliare Integrata Medica (ADIMED), e i supporti infermieristici e assistenziali sociali garantiti dai Distretti Sociosanitari e dai Comuni.

#### **2.4 Azioni dei Distretti e dei Medici di Medicina Generale**

Le **Direzioni dei Distretti** opereranno su indicazione del Direttore Sanitario con la necessaria collaborazione

dei **Servizi Sociali degli Enti Locali** per identificare la popolazione a rischio, individuando soprattutto le condizioni di particolare solitudine e "fragilità".

Le Direzioni dei Distretti, fulcro del sistema di presidio sanitario del territorio, agiranno altresì attraverso le loro molteplici articolazioni funzionali (Medici di Medicina Generale, Servizi di Continuità Assistenziale, ADI, rete della residenzialità extraospedaliera definitiva e temporanea), che rappresentano il primo livello di intervento clinico-sanitario sul paziente, mirato prevalentemente a prevenire l'insorgere di situazioni di rischio, favorendo interventi comportamentali e, se necessario, terapeutici (effettuare interventi preventivi e di supporto a domicilio, con visite e contatti costanti anche telefonici, fornire eventuale supporto alle esigenze quotidiane, ecc.).

In particolare, per quanto riguarda gli interventi dei **Medici di Medicina Generale** nei confronti della popolazione a rischio, ovvero quella al di sopra dei 75 anni e gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, si raccomanda ai Direttori Generali e ai Direttori di Distretto di valutare l'opportunità, ove necessario, limitatamente al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 ed alle zone geografiche "a rischio di allarme climatico", di autorizzare l'attivazione dei protocolli di Assistenza Domiciliare Programmata anche oltre il tetto massimo, previsto dall'art. 59 co. 3, lett. C, punto 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMG reso esecutivo con Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 2272 del 23 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni.

#### **2.5 Azioni dei Servizi Sociali e delle Amministrazioni Comunali**

Gli indirizzi per la predisposizione di azioni ed interventi atti a fronteggiare l'emergenza caldo richiedono di sottolineare una premessa fondamentale: in ambito sociale gli interventi di emergenza si connotano, indipendentemente dalla stagione climatica, per la situazione di isolamento e di esclusione sociale che le persone più fragili vivono nella quotidianità della vita di tutti i giorni. Tali situazioni di emergenza sicuramente si acuiscono e diventano a volte drammatiche durante il periodo estivo in cui "l'ondata di calore" è accompagnata soprattutto "da condizioni di abbandono", con ridotta possibilità di usufruire dei servizi rispetto al normale periodo lavorativo dell'anno.

Il piano di intervento in ambito sociale si deve connotare, pertanto, prioritariamente per il suo carattere preventivo, che vede coinvolta tutta la comunità locale con le risorse e le opportunità che in essa esistono, al fine di affermare e consolidare nel tessuto sociale i valori della solidarietà e della dignità della persona.

Il piano di intervento dovrà essere elaborato e realizzato in raccordo con le Associazioni di volontariato, con gli enti di promozione sociale, con la Protezione Civile e con i gruppi organizzati

dell'ambito territoriale di riferimento, che essendo in un contatto di vicinanza e di prossimità con le persone, sono in grado di conoscere e di monitorare i bisogni delle persone più fragili.

In considerazione dell'esperienza svolta negli anni passati, le Aziende ULSS e le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ad elaborare un piano di intervento che preveda:

- modalità operative ed il raccordo con le Associazioni di volontariato e gli enti di promozione sociale del territorio;
- possibilità di ricorrere ai servizi esistenti facilitando l'accesso quando ciò sia richiesto a motivo dell'emergenza;
- potenziamento dei servizi esistenti prevedendo la possibilità di utilizzare maggiori disponibilità nel periodo di durata dell'emergenza.

Gli interventi che dovranno essere assicurati durante la fase di emergenza sono:

- interventi coordinati di SAD e di ADI;
- frequenza ai Centri Diurni;
- accoglienza nelle strutture residenziali.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni sulle risorse e sulle opportunità del territorio è attivato il Numero Verde **800-462340** in collaborazione con il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo.

## **2.6 Azioni dei Servizi Ospedalieri e del Sistema dell'Emergenza/Urgenza**

Il ruolo del Sistema dell'Emergenza/Urgenza coinvolge la rete del SUEM 118 e delle strutture di Pronto Soccorso che, se necessario, con l'ausilio delle Associazioni di volontariato, fa fronte ai possibili aumenti delle richieste di soccorso, sia extra che intraospedaliero derivanti dalle elevate temperature, in particolare nella popolazione anziana.

L'obiettivo principale è prevenire lo stato clinico di malattia da eccessive temperature. Il protocollo garantisce un'ulteriore integrazione tra il Sistema dell'Emergenza/Urgenza e l'attività dei Distretti, per ricorrere al numero dell'emergenza 118 solo nei casi realmente urgenti, rispetto ai casi di patologia da calore che troveranno risposta sul territorio da parte dei Medici di Medicina Generale, dalla Continuità Assistenziale e dalle altre forme di assistenza previste. Il ricorso alle strutture di Pronto Soccorso dovrà essere limitato ai casi realmente urgenti.

Gli aspetti sanitari risultano pertanto a forte integrazione tra la medicina del territorio, con prevalente funzione di prevenzione e di diagnosi e cura degli stati iniziali di patologia da calore e delle complicanze correlate, e il sistema dell'emergenza/urgenza, che affronta le situazioni cliniche divenute realmente urgenti e talora a rischio per la vita del paziente (emergenza) e che come tali richiedono un trattamento diagnosticoterapeutico di tipo ospedaliero.

Le chiamate al 118 devono essere limitate alle reali esigenze di urgenza ed emergenza; in ogni caso, a fronte dell'attivazione dell'allarme climatico, i criteri di Dispatch terranno in considerazione l'età, la presenza di patologie associate, l'individuazione di sintomi che facciano presupporre una patologia da calore (ipotensione, spossatezza, ecc.), le condizioni sociali di vita e le caratteristiche dell'abitazione (presenza di impianto di condizionamento, presenza di familiari o altre persone nella casa, tempo di esposizione a temperature ed umidità elevate) e le condizioni di alimentazione (assunzione di cibo e liquidi).

Quando la situazione non richiede l'invio dell'ambulanza, dovranno essere forniti consigli telefonici sulle azioni di prevenzione o su come rivolgersi alle strutture territoriali. Le Aziende dovranno in ogni momento garantire un'adeguata interfaccia tra la Centrale Operativa SUEM 118 e la rete dell'assistenza territoriale gestita dalle Direzioni di Distretto, in particolare durante i periodi di prolungata condizione meteorologica difficile. Qualora, sulla base dei dati epidemiologici degli anni precedenti, l'andamento delle condizioni climatiche faccia prevedere un aumento delle richieste di intervento, dovrà essere pianificato il potenziamento del sistema SUEM 118, in particolare mediante l'attivazione delle risorse delle Associazioni di Volontariato.

In base all'allarme climatico, nel Pronto Soccorso dovranno inoltre essere messi in atto criteri di particolare attenzione nel TRIAGE che considerino nell'anziano i rischi derivanti dalle particolari condizioni climatiche.

## **2.7 Compiti delle Aziende Sanitarie**

Le Aziende Sanitarie, in relazione alle indicazioni di cui sopra, dovranno elaborare uno specifico **Piano di emergenza caldo per il territorio di competenza**, la cui attuazione è responsabilità del Direttore Sanitario.

Detto Piano dovrà contenere la procedura di attivazione che comprenda le modalità con cui è assicurata la ricezione dell'allarme h 24 e 7 giorni su 7, nonché le conseguenti modalità di allerta delle strutture interessate (cfr. Tabella A). Il bollettino/l'allerta dovrà essere inviato anche alla COT, che per i pazienti ad alto rischio verifica la sussistenza di bisogni ed attiva le risorse più appropriate in riferimento al caso specifico.

### **2.8 Compiti del Sistema Epidemiologico Regionale - SER**

A partire dal 2003 il Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale - SER ha sviluppato un protocollo per il monitoraggio degli effetti delle condizioni climatiche avverse sulle condizioni di salute della popolazione, con particolare riferimento alla popolazione anziana; al progetto hanno collaborato i Comuni, le Aziende ULSS e l'ARPAV per i dati di pertinenza.

Come per gli anni precedenti, il SER continuerà il monitoraggio dei decessi nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni non capoluogo con più di 25.000 abitanti per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre 2018. Tale sorveglianza, relativamente tempestiva almeno per i comuni capoluogo, consente di valutare l'effetto di eventuali condizioni climatiche estreme sulla mortalità generale delle aree metropolitane.

Il SER ha inoltre in gestione il flusso regionale di mortalità che consente di analizzare il dato della mortalità per il periodo estivo su tutta la Regione. Tale monitoraggio consente una valutazione dell'impatto di eventuali ondate di calore esteso a tutta la Regione e comprensivo dell'analisi delle cause di morte.

Tali dati sanitari verranno incrociati con le misure ambientali fornite dall'ARPAV. Negli anni precedenti l'ARPAV ha comunicato per ciascun capoluogo i dati giornalieri di temperatura massima ed umidità relativa misurata alla medesima ora, da cui è stato ricavato un indicatore di temperatura percepita (Humidex).

### **Tabella A – SCHEMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE**

**ARPAV emette il bollettino (ore 15.00) e lo invia a mezzo e-mail ai seguenti riferimenti istituzionali e operativi:**

Assessorato alla Sanità e

Programmazione Socio-Sanitaria

- Area Sanità e Sociale
- Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
- Area Emergenza ed urgenza (ex CREU) presso Azienda Zero
- Centrali Operative 118
- SER – Sistema Epidemiologico Regionale
- Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere +

Direzione Generale dello IOV

- Centrali Operative Territoriali

Assessorato ai Servizi sociali,

Attuazione programma, Rapporti con il

Consiglio regionale

- Direzione Servizi Sociali
- Conferenze dei Sindaci (\*)
- Segreteria ANCI VENETO

Assessorato all'Ambiente e Protezione civile

- Direzione Ambiente
- Direzione Protezione civile e Polizia locale –U.O. Protezione civile

- Sala Operativa Protezione Civile – COREM

**Il COREM, in caso di previsione di disagio intenso e prolungato, allerta a cascata:**

Direzioni Generali Aziende ULSS ed Ospedaliere + Direzione Generale dello IOV *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*

- Direttore Sanitario delle Aziende ULSS ed Ospedaliere *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*
- Direttore dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende ULSS *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*
- Centrali Operative 118 *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*
- Unità Operative di Pronto Soccorso *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*
- Centrali Operative Territoriali *(di volta in volta interessate dall'emergenza)*

**I Direttori Sanitari e i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende Sanitarie allertano a cascata**

**ed in base al proprio Piano aziendale:**

- Distretti *(di volta in volta interessati dall'emergenza)*
- Conferenze dei Sindaci (\*) e Comuni *(di volta in volta interessati dall'emergenza)*

*(\*) vista la fase di riorganizzazione in corso, a seguito della L.R. n.19/2016, il riferimento è all'ultimo dato disponibile rispetto alla data di approvazione del provvedimento*

**Le quattro fasce climatiche della Regione Veneto**

|  |
|--|
| <b>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - . ISEE</b> |
|--|

**VENETO**

**DGR 21.3.18, n. 338** - Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/CR del 20 febbraio 2018. (BUR n. 37 del 17.4.189)

**Note**

**PREMESSA**

La Legge regionale 8 Agosto 2017, n. 24 “*Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute*”, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate all’assistenza delle persone dimesse dagli *ex* ospedali psichiatrici e dalle *ex* case di salute.

La predetta legge ha stabilito che la Giunta regionale definisca le modalità di compartecipazione da parte delle persone interessate alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall’articolo 1, sentita la competente commissione consiliare. I criteri riguardano l’applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ferma restando però la conservazione a favore dell’assistito di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti.

Con riferimento a ciò, si propone per l’anno 2018 e gli anni a seguire, fatto salvo un provvedimento modificativo, di assumere un sistema di determinazione della compartecipazione che preveda anzitutto il pagamento della prestazione da parte dell’assistito attraverso la propria pensione e l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 Febbraio 1980 n. 18 “*Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili*”, se esistenti, alle quali verrà sottratta, come detto, la quota di cui all’articolo 6, comma 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30. Sulle eventuali forme di reddito ulteriori rispetto alle due appena menzionate, si provvederà a calcolare l’ISEE, allo scopo di determinare la parte residua di compartecipazione a completamento del pagamento della retta ‘sociale/alberghiera’ in carico all’ospite.

| ISEE                 | COMPARTECIPAZIONE               |
|----------------------|---------------------------------|
| da 0 a 2.763,00 euro | Nessuna ulteriore contribuzione |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Da 2.763,00 a 5.600 euro   | Pari al 50 %   |
| Da 5.601 euro a 9.600 euro | Pari al 75 %   |
| oltre 9.600 euro           | L'intera quota |

Si intende fare richiamo al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", in particolare con riferimento alla fattispecie indicata all'articolo 1, comma 1, lettera F), punto 2), con riguardo alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, come indicate all'articolo 6.

Il calcolo dell'ISEE viene effettuato sulla base della disciplina sopravvenuta di cui all'articolo 2 sexies del D.L. 29 Marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, trattandosi di nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti.

La dichiarazione ISEE potrà essere presentata una sola volta nell'anno, per la prima volta entro la data del 30 Aprile 2018 e poi, a regime, entro i due mesi successivi alla data di scadenza indicata nella normativa ISEE in vigore, anche ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti sulla nuova agevolazione, a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

In sede di prima applicazione, il nuovo sistema della compartecipazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di questo provvedimento. Ogni singola persona interessata, personalmente o a mezzo del proprio tutore o amministratore di sostegno o altro rappresentante legale, provvederà a presentare la propria situazione ISEE all'Azienda Ulss competente, la quale provvederà ai calcoli di contribuzione, determinando altresì i singoli conguagli dall'entrata in vigore di cui sopra alla data dei pagamenti effettivi.

Le Aziende Ulss e le Strutture residenziali interessate sono tenute ad applicare la disciplina sopra indicata: in

particolare, come accennato, le prime provvederanno a calcolare la misura della quota eventualmente a carico del Servizio Sanitario e quindi da corrispondere alla Struttura. La differenza verrà versata direttamente dalla persona assistita alla medesima Struttura residenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene definita la disciplina sulle modalità di compartecipazione da parte delle persone, *ex* ospiti degli 'ospedali psichiatrici', interessate alle spese di ospitalità alberghiera, secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24, come indicato in parte di Premessa che qui si intende interamente richiamata e trasfusa.

### **DIFESA DELLO STATO**

#### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 9.4.18, n. 493** - Approvazione del Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 - Anno 2018 (BUR n. 97 del 18.4.18)

#### **Note**

Viene approvato il piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni

corruttivi relativo **all'anno 2018**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 contenuto nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si fa rinvio).;

**DGR 9.4.18, n. 447 - PO:** L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Art. 3 - Costituzione Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile e nomina componenti.

**Note**

Vengono nominati a farne parte, come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 27/2017, i seguenti componenti:

PRESIDENTE Presidente della Giunta regionale, o suo delegato

**COMPONENTI**

- Renato Claudio Minardi, delegato Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
- Fabio Urbinati (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari)
- Piergiorgio Fabbri (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari)
- Andrea Nobili, Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- Cesare Carnaroli, Presidente del CORECOM;
- Massimiliano Bossio, rappresentante designato dalla Consulta Regionale per la Famiglia;
- Marina Marozzi, rappresentante designato dal CREL;
- Marika Di Prodi, esperto designato dall'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche;
- Manola Giorgini, esperto designato dall'Ordine degli Avvocati;
- Aquilino Calce, esperto designato dall'Ordine degli Psicologi;
- Michele Altomeni, esperto designato dal Consiglio Regionale del Volontariato.

|                   |
|-------------------|
| <b>DIPENDENZE</b> |
|-------------------|

**LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 16 aprile 2018, n. U00115 - DCA U00099 del 29.3.2018.** "Lotta alla Droga. Prosecuzione dei progetti coinvolti nella procedura di cui al combinato disposto dal DCA nU0013/2015 e dal DCA n. U00295/2015". Rettifica Allegato 1. (BUR n. 34 del 26.4.18)

**Note**

Viene rettificato l'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, inserendo nella competenza territoriale della Asl Roma 5 ex Roma G una Unità Mobile Diurna per Prevenzione Patologie Correlate (Crd1) avente come soggetto titolare Soc. Coop. Folias e, di modificare, nella stessa competenza territoriale attribuendo al soggetto titolare Soc. Cop Il Cammino una Unità Mobile di Prevenzione/riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione giovanili (Crd2) e non come erroneamente riportato, una Unità Mobile Diurna per Prevenzione Patologie Correlate (Crd1).

Vengono prorogati fino al 31.12.2018 i progetti di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale al presente decreto.

Allegato 1

ASL

EX ASL n° Tipologia di Progetto Cod. u13 Soggetto titolare Finanziamento

Roma 1

Rm A

1 Centro Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Alcol AS (alcol) Coop. Soc. PARSEC 193.800,00

2 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale (bassa soglia, Drop in)SR.R.D. Coop. Soc. PARSEC 296.400,00

3 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1 Coop. Soc. PARSEC 199.500,00

Roma 2

Rm B 1 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale(bassa soglia, Drop in) SR.R.D. Ass. LA TENDA 296.400,00

2 Centro di Accoglienza Notturna Semiresidenziale SR.R.D. (NOT) Ass. LA TENDA 570.000,00

3 Unità Mobile di prevenzione/riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione giovanile C.R.D.2 Coop. Soc. PARSEC 142.500,00

4 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1 Fond. VILLA MARAINI 199.500,00

Roma 2

Roma C

1 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1

Coop. Soc. IBIS 199.500,00

Roma 3 Rm D 1 Centro Specialistico Semiresidenziale per trattamento psicopatologia SR.S. (DD) Coop. Magliana 80 296.400,00

2 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale(bassa soglia, Drop in) SR.R.D

Fond. VILLA MARAINI 296.400,00

3 Centro di Accoglienza Notturna Semiresidenziale SR.R.D. (NOT) Fond. VILLA MARAINI 570.000,00

4 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1 Coop. Magliana 80 199.500,00

Roma 1

Rm E 1 Centro Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Cocaina AS (coc) Asl Roma E 193.800,00

2 Centro Specialistico Ambulatoriale per Tossicodipendenti Immigrati As (imm) Asl Roma E 193.800,00

3 Centro Specialistico Semiresidenziale per trattamento psicopatologia SR.S. (DD)

Asl Roma E 296.400,00

4 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale(bassa soglia, Drop in) SR.R.D.

Asl Roma E

Magliana 80

296.400,00

5 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1

Asl Roma E

175.000,00

Roma 4 Rm F 1 Centro Specialistico Semiresidenziale per trattamento psicopatologia SR.S. (DD) COOPERATE Soc. Coop. Soc.

296.400,00

Roma 5 Rm G 1 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale (bassa soglia, Drop. in) SR.R.D.

ACQUARIO 85 296.400,00

2 Unità Mobile di prevenzione/riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione giovanile C.R.D.2 Coop. Soc. Il Cammino 142.500,00

3 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1

Coop.Soc. Folias

199.500,00

Roma 6 Rm H 1 Centro Specialistico Semiresidenziale per trattamento psicopatologia SR.S. (DD)

LA TENDA 296.400,00

2 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1 MAGLIANA 80 199.500,00

## Viterbo

Viterbo 1 Centro di Prima Accoglienza Semiresidenziale(bassa soglia, Drop in) SR.R.D. ASL Viterbo 296.400,00

2 Centro Specialistico Residenziale per trattamento pazienti con comorbilità psichiatrica

R.S. (DD) CEIS S. Crispino (LA Quercia) 666.900,00

## Rieti

Rieti 1 Centro Specialistico Semiresidenziale per trattamento psicopatologia SR.S. (DD) Asl Rieti 296.400,00

2 Centro Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Alcol AS (alcol) Asl Rieti 193.800,00

## Latina

1 Unità Mobile di prevenzione/riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione giovanile C.R.D.2 Copp. Soc. ASTROLABIO 142.500,00

2 Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1 Coop. Soc. IL CAMMINO 199.500,00

## Frosinone

Frosinone 1 Centro Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Cocaina AS (coc) ASL Frosinone 193.800,00

2 Unità mobile Prevenzione rischi e Prevenzione Patologie Correlate C.R.D.1+C.R.D.2 ASL Frosinone 381.900,00

## Regione

Roma 2 1 Centro Specialistico Ambulatoriale per la prevenzione e cura delle dipendenze senza sostanza

A.S. (SS) CEIS DON PICCHI 193.667,00

Roma 4 2 Centro Specialistico Residenziale per trattamento Cocaina R.S. (C) Coop. Soc. IL CAMMINO 666.900,00

Roma 4 3 Unità Mobile di riduzione dei rischi in contesti di esplicito e diffuso consumo C.R.D.3 Coop. Soc. IL CAMMINO 501.600,00

## Roma 3

4 Unità mobile diurna per Prevenzione patologie Correlate – Staz. Termini C.R.D.1 Fond. VILLA MARAINI 199.500,00

## Roma 2

5 Unità mobile diurna per Prevenzione patologie Correlate – Staz. TBURTINA C.R.D.1 Ass. LA TENDA 199.500,00

Roma 1 6 Unità mobile farmacologica ATR ASL ROMA E 245.100,00

## Roma 3

7 Unità mobile per Prevenzione Patologie Correlate (h 24) C.R.D.4 Fond. Villa Maraini 570.000,00

**PUGLIA**

**REG. REG. LE 6.3.18, n. 5** - Modifiche urgenti al r.r. 11 aprile 2017, n.10 <determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. fabbisogno> (BUR n. 35 del 0.3.18)".

**TESTO COORDINATO E INTEGRATO****Art. 1 - Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche.**

**1.** Nell'ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Puglia riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui

Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i Servizi per le Dipendenze della medesima A.S.L., nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati secondo quanto previsto dal presente regolamento .

**2.** La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza patologica;

prevenzione di qualsiasi forma di dipendenza patologica e della mortalità e della morbosità ad esse legate;

raccolta degli elementi informativi ( di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema;

adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso;

valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali;

collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto delle problematiche connesse alle dipendenze patologiche.

**3.** Il sistema di interventi e servizi di cui al comma 1 opera secondo la metodologia bio-psico -sociale, in riferimento alle evidenze scientifiche più avanzate e con l'obiettivo di fornire le risposte più adeguate ai bisogni dell'utente.

**4.** Il Comitato Tecnico Regionale sulle dipendenze patologiche di cui alla DGR n. 2419 /2011 è integrato dalle Rappresentanze delle Società Scientifiche che si occupano di dipendenze presenti sul territorio regionale .

#### **Art. 2 - Obiettivi e finalità.**

**1.** Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone relativamente alle dipendenze patologiche, cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato e della Regione, in particolare del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nell'ottica della integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del privato sociale e dell'auto-aiuto.

**2.** La Regione Puglia promuove lo sviluppo e salvaguarda l'autonomia e favorisce l'apporto originale dei medesimi attraverso la partecipazione, nelle forme stabilite dalla normativa nazionale e regionale, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione dei risultati.

#### **Art. 3 - Aree e tipologie delle strutture e dei servizi.**

**1.** I servizi offerti dai soggetti gestori devono essere organizzati tenendo conto delle seguenti aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture e i servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica:

##### **Area pedagogica-riabilitativa:**

Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semi residenziale, con min. 8 e max 30 p.l.

##### **Area terapeutica-riabilitativa:**

Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l.

##### **Area specialistica residenziale e semiresidenziale:**

Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l.

Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l.

Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze) con min. 8 e max 16 p.l.

Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) con min. 10 e max 20 p.l.

Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso con min. 8 e max 20 p.l.

## **Area Multidisciplinare Integrata**

Servizi di Unità di Strada;

Servizi relativi a programmi di rete sociosanitari.

### **PARTE PRIMA**

#### ***Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio***

##### **Art. 4 - Requisiti soggettivi.**

**1.** Ai fini della richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali (operanti in regime di ricovero per l'intero arco delle 24 ore giornaliere) e semiresidenziali (operanti per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 8 ore al giorno), il soggetto richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti caratteristiche:

**a.** della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ente o società con finalità commerciali, in regola con le norme vigenti;

**b.** della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997, o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto, in regola con le norme vigenti;

**c.** di una delle qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di enti senza fini di lucro di diritto privato.

**2.** L'autorizzazione all'esercizio è necessaria anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti o programmi che prevedano l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente regolamento.

##### **Art. 5 - Requisiti strutturali.**

**1.** Gli immobili devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le strutture devono garantire i seguenti requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche attività e che costituiscono elementi di valutazione. In particolare:

**A) le strutture residenziali** con capacità ricettiva minimo di otto posti e fino ad un massimo di trenta, salvo se diversamente disciplinato dal presente regolamento, devono garantire i seguenti requisiti minimi:

camere da letto 1 posto-letto con superficie minima da 9 mq.; da 2 posti-letto con una superficie minima da 14 mq; da 3, 4, 5 o 6 posti-letto con una superficie minima di 6 mq. per persona con illuminazione ed areazione naturale e adeguato oscuramento; un servizio igienico ogni quattro ospiti o frazione di quattro;

locali per pranzo e soggiorno adeguato al numero dei posti letto;

locali per cucina e dispensa adeguati al numero dei posti letto, salvo il ricorso a servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei pasti; locali e spazi interni ed esterni per attività riabilitative e di socializzazione; locali per operatori; deve essere garantita una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato.

**B) le strutture semiresidenziali** devono garantire gli spazi di cui al comma precedente, con un fattore di correzione in riduzione del venti per cento e possono essere prive delle camere da letto; devono altresì garantire un servizio igienico completo ogni 8 utenti.

**2.** Le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in moduli secondo quanto prescritto dal successivo art. 17, e, comunque, con una capacità ricettiva non superiore ai 45 posti.

**3.** Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo. In particolare la qualità e la quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità.

**4.** Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali dovranno inoltre garantire le seguenti ulteriori caratteristiche:

nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 metri quadri per ogni posto letto occupato da persona con disabilità motorie.

nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento devono essere disponibili stanze da letto e locali ad essi riservati; i servizi igienici per gli utenti devono avere dotazioni complete e funzionanti (tutti i servizi devono essere dotati di wc, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia con erogazione garantita di acqua calda);

inoltre, un servizio igienico deve essere riservato agli operato i;

lavanderia e guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti, salvo l'affidamento del servizio di lavanderia all'esterno.

#### **Art. 6 - Requisiti funzionali.**

**1.** Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio l'Ente richiedente deve anche presentare una chiara descrizione del programma comprensivo delle prestazioni svolte ed un regolamento interno, agli atti della struttura, e dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.

**2.** L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della privacy e la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

**3.** Il programma, fatta salva la specificità clinica del percorso riabilitativo e l'autonomia decisionale dell'Ente Gestore, deve tener conto delle possibili integrazioni definite in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche per le indicazioni relative alla individualizzazione del progetto terapeutico. Esso deve esplicitare:

i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi, degli obiettivi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale) intesi a promuovere uno stato di maturità e di autonomia, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti e della sicurezza degli operatori;

la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche ( es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e specificità all'interno del progetto, ecc.);

le modalità di valutazione e verifica degli interventi.

**4.** Il regolamento interno deve:

prevedere, per ogni attività proposta, il consenso libero ed informato;

descrivere i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza che deve essere espressamente assentite, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti, al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane ed alla tutela degli aspetti igienicosanitari;

nel caso in cui il soggetto sia minorenni, il suo assenso deve essere convalidato da chi esercita la potestà parentale;

descrivere le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.) .

**5.** In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti, nel quale vanno annotate le assenze temporanee con la relativa motivazione.

**6.** Gli Enti Gestori devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività :

la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte , dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale e dai volontari;

l'utilizzo di una cartella personale degli utenti, i cui dati devono essere tenuti e trattati nel rispetto delle norme vigenti, che, deve essere accessibile agli operatori del DOP competente.

### **Art. 7 - Personale.**

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono le attività di cui all'art. 3 devono essere dotate di personale idoneo, in numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità oltre al responsabile sanitario .
2. Per ogni struttura deve essere identificato, a cura dell'ente gestore, un responsabile sanitario, responsabile anche del programma riabilitativo della struttura, a tempo pieno, dotato di titolo di studio accademico in medicina o psicologia.
3. Il responsabile del programma riabilitativo della struttura deve essere affiancato da ulteriori operatori che devono possedere, in base alle caratteristiche del programma terapeutico-riabilitativo, una delle seguenti qualifiche professionali: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere professionale, operatore socio-sanitario.
4. Per ogni struttura operativa che intende accedere esclusivamente all'autorizzazione all'esercizio, il numero complessivo di personale impegnato non deve essere inferiore a una unità a tempo pieno per ogni dieci utenti, posto che per unità a tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time .
5. In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale di supporto , in misura di almeno 2 unità a tempo pieno, posto che per tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time, in grado di allertare il personale qualificato reperibile, per garantire la continuità della presenza anche negli orari notturni o nei momenti in cui non sono previste attività terapeutiche e/o riabilitative.
6. Il personale minimo previsto per ciascuna struttura deve avere con l'Ente Gestore un rapporto di lavoro retribuito , nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche .
7. E' consentito l'impiego , nella dotazione minima prevista, di soggetti dotati di una delle qualifiche previste dal comma 3°, che abbiano completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno .
8. Limitatamente alle strutture gestite dagli Enti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), può essere assicurato, oltre alla dotazione minima di personale di cui ai commi precedenti, un impegno di tipo volontario, ivi compreso l'espletamento del Servizio Civile, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno .
9. Nelle medesime strutture è altresì ammesso, oltre alla dotazione minima di personale, l'impiego di personale in formazione , a condizione che abbia completato almeno il 50% del programma curricolare e che abbia maturato un'esperienza almeno triennale comprovata da regolare contratto di lavoro in servizi o strutture per le dipendenze patologiche.
10. In ogni caso la presenza del personale , indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione .
11. Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'Ente Gestore, ed effettivamente realizzati momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di aggiornamento, di norma effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico, di cui sia conservata agli atti della struttura specifica documentazione.

### **PARTE SECONDA**

#### ***Requisiti per l'accreditamento istituzionale***

#### **Art. 8 - Requisiti generali**

1. Per accedere all'accreditamento , i soggetti gestori, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti organizzativi e strutturali indicati dalla prima parte del Regolamento devono disporre di una struttura organizzativa in cui:
  - a. è previsto il lavoro in rete con le strutture afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DOP) territorialmente competente ;
  - b. si prevede, in accordo con il Ser.T. territorialmente competente, un follow-up sugli esiti del trattamento, a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona.
  - c. si realizza una documentata attività di miglioramento continuo della qualità del servizio ;

d. si rende disponibile , a chi ne fosse interessato , il programma che deve essere consegnato all'utente ed al DOP.

2. Inoltre , rispetto al programma di trattamento individualizzato, deve essere assicurata :

la verifica periodica;

il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'équipe nelle fasi di definizione e di verifica;

la modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi;

le sintesi scritte degli esiti delle verifiche da rendere disponibili ai diversi soggetti coinvolti.

3. Di quanto previsto ai commi 1. e 2. deve essere data specifica evidenza nel programma previsto dall'art. 6, comma 1.

4. Per accedere all'accreditamento, i soggetti gestori devono anche predisporre un documento di sintesi che, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività svolta, descriva gli elementi di cui alla sezione A del Regolamento Regionale n° 3 del 13 gennaio 2005 e successive modifiche, relativamente:

alla politica ( obiettivi ed attività); alla gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche;

alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità degli interventi .

#### **Art. 9 - Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale.**

1. La struttura pedagogica-riabilitativa ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare .

2. La struttura pedagogica-riabilitativa, previo accordo con il Ser.T, può prevedere anche l'offerta di moduli di accoglienza per utenti in trattamento farmacologico sostitutivo in via di risoluzione.

3. La struttura pedagogica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di apprendere strategie di comportamento per aumentare le "social skills" e il controllo sul craving anche attraverso la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

4. Il programma pedagogico/riabilitativo personalizzato ha una durata non superiore a 30 mesi, fermo restando che è la personalizzazione del programma a determinare la durata del percorso personale del singolo utente.

5. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire seguenti servizi e prestazioni:

valutazione psico-sociale, diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;

attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettata dall'utente;

interventi pedagogici anche basati sull'auto-aiuto, su attività espressivo-ricreative, sul coinvolgimento della sfera familiare, sull'esplorazione del sé, sull'acquisizione di abilità relazionali, ecc.;

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma, ove necessario, sempre in accordo con il Ser.T di riferimento;

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato;

assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche; somministrazione pasti;

assistenza notturna non specialistica (solo nelle strutture residenziali).

6. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma e l'impiego delle ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, in misura tale da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 3,8 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 2,4 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali . In base

al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

**Art. 10 - Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.**

1. La struttura terapeutica-riabilitativa si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico. Gli utenti di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.

2. La struttura terapeutica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la *vita* di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. Il programma terapeutico personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata, di norma, non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il Sert.

4. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire seguenti servizi e prestazioni:  
valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata, in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;

attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettato dall'utente;

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera continuativa;

attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità;

gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità dei singoli pazienti; somministrazione pasti;

assistenza notturna non specialistica (solo nelle strutture residenziali).

5. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 5 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 3,5 ore settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza stabile di uno psicoterapeuta per un minimo di 24 ore a settimana, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

**Art. 11 Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi).**

1. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).

2. La durata del programma di norma di 18 mesi è definita, in base alle condizioni cliniche del soggetto, congiuntamente da operatori del DDP, del DSM e dell'Ente Gestore. In caso di recidiva tossicomantica il programma può essere ripetuto. In caso di recidiva psicotica, senza recidiva tossicomantica, il soggetto è preso in carico dal DSM per gli interventi del caso, previa programmazione congiunta fra DDP e DSM.

3. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica ha una soglia di accesso alta.

4. In caso di pazienti con dipendenze da sostanza, diagnosticati secondo i criteri del DSM V0, e con disturbo mentale e con psicopatologia grave, per i quali si renda necessario l'inserimento in comunità terapeutica specialistica "doppia diagnosi", entrambi i servizi invianti, Ser.T. e CSM, dovranno dichiarare la fondamentale necessità clinica del ricovero proposto.

5. Il pagamento delle rette d'inserimento nella struttura grava al 50% su entrambi i Dipartimenti.

6. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica ospita di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura specialistica per comorbidità psichiatrica *deve* inoltre garantire:

- camere da letto con non più di tre posti limitatamente ai servizi residenziali;
- un locale ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione dei farmaci;
- una stanza per colloqui individuali e/o terapie di gruppo.

7. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica *deve* garantire i seguenti servizi e prestazioni :  
 • valutazione psico -sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale de I Ser.T. e del CSM territorialmente competenti e dell'Ente Gestore;

- attuazione del programma terapeutico, dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto alle modalità di realizzazione del trattamento, di durata definita congiuntamente dall'Ente gestore, dal Ser.T. e dal CSM ed accettato dall'utente;
- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo;
- attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità, se indicata;
- gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna (solo nel residenziale).

8. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 22 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 12 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- operatore di supporto o animatore: minimo 3 operatori a tempo pieno nelle strutture residenziali e minimo 3 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semi residenziali;
- Medico psichiatra: minimo 60 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 40 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- .. Psicoterapeuta: minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato e 45 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semi residenziali;
- In base al programma realizzato dalla struttura, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

9.1 DOP e i DSM di ogni ASL provvedono annualmente a definire un budget da gestire interdipartimentalmente, adottando procedure che assicurino una presa in carico congiunta dell'utente e degli oneri relativi ai costi dei servizi e delle prestazioni presso le strutture accreditate di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti con le strutture accreditate sono gestiti esclusivamente dal Ser.T. di riferimento.

10. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica su disposizione del Magistrato accoglie pazienti in doppia diagnosi assoggettati a misura di sicurezza non detentiva.

11. Le funzioni attribuite nel presente articolo al DSM saranno esercitate dalla U.O. "doppia diagnosi", allorché istituite ai sensi dell'art. 6 della LR 26/2006.

**Art. 12 Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino).**

1. La struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori, o in gestazione, offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale.

2. La struttura ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, di recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di relazione sociale, favorire la socializzazione e la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria ed eventualmente lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre ha l'obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un ambiente educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei contesti educativi del territorio. Collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.

3. Il programma ha una soglia di accesso medio-alta e deve avere, in base alle esigenze cliniche della madre e formative del minore, una durata determinata dagli operatori del SerT, della comunità e dei Servizi Sociali del Comune.

4. La struttura specialistica residenziale madre-bambino ospita da 10 a 16 utenti compresi i minori. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, il servizio deve garantire:

camere da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;

arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;

locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori.

5. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura con gli operatori dei Servizi Sociali del Comune;

attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto agli obiettivi e alle modalità di realizzazione del trattamento; in tale programma dovrà trovare un particolare spazio l'intervento rispetto alla funzione genitoriale, ai rapporti di coppia e con la famiglia di origine; inoltre deve essere ben definita anche l'azione pedagogica e di tutela nei confronti del minore;

monitoraggio delle condizioni psicofisiche della madre e del bambino;

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo della madre e del bambino;

attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo per la madre;

gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche della madre e del bambino;

somministrazione pasti;

eventuale supporto farmacologico con relativo monitoraggio della madre e del bambino; interventi volti all'apprendimento e al consolidamento del ruolo genitoriale;

interventi socio-educativi che garantiscano la presa in carico del minore favorendo la socializzazione nei contesti educativi del territorio;

attuazione degli interventi previsti in materia di tutela dei minori; assistenza notturna.

6. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 9,5 h. settimanali per ogni posto accreditato dedicato all'ospitalità delle madri. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

Operatore di supporto o animatore: minimo 2 operatori a tempo pieno;

Psicologo: minimo 6 ore a settimana;

Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana;

Pediatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite minore presente.

7. Ai minori accolti nelle strutture di cui al presente articolo, si applicano le norme inerenti i servizi sociali a loro dedicati se ed in quanto compatibili con le previsioni di cui al presente regolamento.

**Art. 13 Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti.**

1. La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre interventi terapeutici e riabilitativi individuali e di gruppo, personalizzati, con monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente che, avendo sviluppato dipendenza da comportamenti o da specifiche sostanze (ad esempio GAP, alcool, cocaina, ecc.), presentino caratteristiche soggettive tali da rendere necessario un trattamento particolarmente mirato ed esclusivo.

2. La struttura residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti è organizzata per svolgere progetti caratterizzati da attività riabilitative personalizzate in base alle particolari tipologie di dipendenza ed alle particolari caratteristiche di personalità degli utenti anche attraverso il coinvolgimento del nucleo familiare dell'utente. Gli utenti partecipano inoltre in modo attivo alla vita del Centro svolgendo attività quotidiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie, assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).

3. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti si pone come obiettivo centrale il trattamento della dipendenza, come in tutti gli altri casi, ma con l'utilizzo di interventi complessi di natura sociale, sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati che si ottengono con l'alta integrazione fra pubblico e privato sociale. 4. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata massima di 18 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

5. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 16 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;

attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato dall'équipe terapeutica della sede con i servizi invianti e accettato dall'utente;

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

supporto psicologico individuale e/o di gruppo effettuati in maniera continuativa

attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo;

gestione delle problematiche mediche generali adeguate alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;

gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non) anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

somministrazione pasti;

assistenza notturna (solo nel residenziale)

collaborazione con le associazioni di volontariato, tipo Alcolisti anonimi, G.A., G AMANON e CAT, associazioni di familiari ecc.

6. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e

l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 4,5 nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

Operatore di supporto o animatore : minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;

Psicologo: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;

Psicoterapeuta: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;

Medico Psichiatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato.

**Art. 14 Struttura residenziale disintossicazione-disassuefazione, orientamento (Centro Crisi) di osservazione, diagnosi ed assistenza**

**1.** La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento, opera secondo specifici protocolli di collaborazione condivisi con il Ser.T. di riferimento territoriale, ed offre trattamenti farmacologici in sede protetta o semiprotetta, specifici per la dipendenza da sostanze d'abuso e/o comportamentali, e finalizzati ad attività di disintossicazione e disassuefazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare .

**2.** Il Centro Crisi si pone come obiettivo centrale la cura della cronicizzazione della dipendenza anche su base iatrogena , ove ne fosse il caso, al fine della proposizione ed avvio del programma terapeutico-riabilitativo psico-sociale, eventualmente integrato con terapie farmacologiche anche attraverso la condivisione della vita comunitaria, se ritenuta necessaria, e/o lo svolgimento di una attività lavorativa .

**3.** Il programma di disintossicazione ha una durata, di norma, non superiore a 30 giorni ed ha una soglia di accesso media. Il programma prosegue con una fase di diagnosi e orientamento in regime residenziale per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni.

**4.** Il Centro Crisi ospita da un minimo di 10 utenti fino ad un massimo di 20 utenti ed oltre ai requisiti strutturali comuni a tutti i servizi, deve garantire:

locale adibito ad ambulatorio medico-infermieristico; dotazione di attrezzature per la gestione di emergenze mediche ( ecografo, defibrillatore , farmaci salvavita, pallone Ambu ecc.).

**5.** Il Ser .T. si avvale del Centro Crisi per garantire congiuntamente, secondo le proprie specifiche competenze così come esplicitate nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), i seguenti servizi e prestazioni:

disintossicazione da sostanze d'abuso e/o disassuefazione da comportamenti patologicamente dipendenti e assessment medico e psicosociale generale; dopo la diagnosi multidisciplinare e la disintossicazione disassuefazione, impostazione del programma terapeutico complessivo ed orientamento al programma riabilitativo successivo ;

supporto psicologico individuale e/o di gruppo;

assistenza infermieristica e somministrazione terapia farmacologica e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;

sostegno ed orientamento alle famiglie in collaborazione e in continuità con il Ser.T.;

monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

somministrazione pasti;

assistenza notturna .

**6.** Il Centro Crisi deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, di cui almeno uno psicologo, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 15 h. sett. per ogni posto accreditato . Nel ciclo notturno è prevista la presenza di un operatore inserito in pianta organica e di un operatore di supporto . Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali :

Infermiere: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato;

Medico: minimo 5 ore settimanali;

Psichiatra: minimo 5 ore settimanali .

#### **Art. 15 Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso**

**1.** La struttura intermedia residenziale e semiresidenziale a bassa soglia d'accesso offre un'accoglienza parzialmente selezionata a consumatori attivi di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico-sociale, indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell'immediato un programma di superamento della tossicodipendenza.

**2.** La struttura intermedia a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze ha come obiettivo centrale quello di garantire una sosta protetta dai rischi della strada per evitare il progressivo deterioramento delle condizioni di *vita* e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi individuali e collettivi, per favorire processi di socializzazione ed il contatto con altri servizi sociali e sanitari del territorio, per migliorare le condizioni psicofisiche-sociali. Il *servizio* intermedio a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze si propone anche di aprire possibilità di sviluppo terapeutico riabilitativo nel senso della disintossicazione -disassuefazione e *dell'avvio* di programmi riabilitativi.

**3.** La durata della permanenza nella struttura è quantificabile in massimo 12 mesi, in quanto sosta protetta e quindi tempo intermedio necessario per la ricerca di soluzioni più adeguate e congrue con la storia e le problematiche della persona accolta . Il servizio intermedio è a bassa soglia d'accesso nel senso che la modalità di accesso è facile e necessita di formalità minime .

**4.** La struttura intermedia a bassa soglia residenziale ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 20 utenti

**5.** Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso riabilitativo *deve* garantire camere da letto per un massimo di quattro posti letto.

**6.** La struttura intermedia a bassa soglia *deve* garantire i seguenti servizi e prestazioni: valutazione psico -sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata anche in collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;

counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione di possibili percorsi di cambiamento;

di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;segretariato sociale, informazione ed orientamento sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio

assistenza sociale e consulenza legale;

corsi di sopravvivenza per l'acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze; spazi e momenti finalizzati alla socializzazione, all'attività ricreativa e all'organizzazione interna;

supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;

eventuale consulenza e supporto psicologico individuale e/o familiare

somministrazione pasti;

assistenza notturna nel residenziale ( con almeno un operatore in grado di intervenire al bisogno).

**7.** Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso deve garantire:

lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura;

nello specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e di portare sostanze d'abuso anche per uso personale o per altri consumatori, mentre si accetta che la persona possa frequentare la struttura anche sotto l'effetto delle sostanze.

8. La struttura intermedia a bassa soglia residenziale e semiresidenziale deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare complessivamente 5,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. La struttura deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;

Medico (minimo 5 ore a settimana);

Assistente Sociale (minimo 10 ore a settimana);

Infermiere (minimo 15 ore a settimana).

9. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte delle strutture della ASL competente territorialmente (DOP, DSM, 118, Guardia Medica, MMG), da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

#### **Art. 16 - Trattamenti ambulatoriali e territoriali per le dipendenze patologiche.**

1. Il trattamento ambulatoriale e territoriale per le dipendenze patologiche ha come obiettivo centrale raggiungere la fase di remissione della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso terapie integrate farmacologiche e psico-sociali ambulatoriali .

2. Il trattamento ambulatoriale e territoriale di cui al presente articolo può essere assicurato dalle strutture residenziali e semiresidenziali dell'Area Terapeutico-Riabilitativa e dell'Area Specialistica.

3. La durata del trattamento è determinata dalle condizioni cliniche dell'utente e dall'efficacia del progetto terapeutico. Tali programmi personalizzati dovranno essere redatti congiuntamente dal Ser.T. territorialmente competente e dal Soggetto Gestore, dovranno indicare la durata ed il costo del trattamento, dovranno esplicitare il sistema di valutazione di esito e prevedere verifiche trimestrali, fino a 1 anno a percorso concluso .

#### **Art. 17 - Servizi articolati in più moduli.**

1. Le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate organizzando la struttura in moduli assistenziali differenti secondo le tipologie previste dal precedente art. 3. In tal caso deve essere previsto un modulo principale ed un massimo di due moduli aggiuntivi. Tali moduli aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti disponibili e possono avere un numero di utenti anche inferiore ai moduli minimi previsti nei precedenti articoli. Lo standard di personale già in possesso per il modulo principale concorre alla determinazione del personale complessivo stabilito per i moduli aggiuntivi.

#### **Art. 18 - Vigilanza.**

1. E' compito dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche esercitare, per il tramite dei Ser.T. competenti territorialmente, un'attività di vigilanza sulle strutture e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.

2. Detta attività deve prevedere visite periodiche, almeno annuali, presso tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento ed è finalizzata a verificare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

3. Le risultanze dell'attività di vigilanza dovranno essere, successivamente, inviate al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

#### **Art. 19 - Definizione delle tariffe e Programmazione degli interventi**

1. Con provvedimento della Giunta Regionale sono definite per ciascuna tipologia di servizio accreditato le tariffe pro-die procapite determinate sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa . Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel PTRP o di ricovero

ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser .T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

2. Compete, altresì, alla Giunta Regionale rivalutare, con cadenza triennale e in base al Tasso d'inflazione Programmato (TIP) ed ai costi rivenienti dai rinnovi contrattuali, le tariffe nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

**Art. 20 - Determinazione del fabbisogno per tipologia di servizio, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento.**

1. Il fabbisogno delle Strutture per la prevenzione , la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica è definito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, per l'intero territorio regionale, come segue:

**TIPOLOGIA DI STRUTTURA FABBISOGNO**

Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o 0,4 p.l./10.000 ab.

Semiresidenziale

Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o 1,0 p.l./10.000 .ab

semi residenziale

Struttura specialistica residenziale o semi residenziale 2 p.l./100 .000 ab. o per la comorbilità psichiatrica frazione di 100.000

Struttura residenziale di osservazione, 1 p.l. ogni 100.000

disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed ab. o frazione di orientamento (centri Crisi) 100.000

Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in 16 p.l. gestazione

Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze 60 p.l.

- alcool, gambling, cocaina, web)

Struttura intermedia residenziale o semi residenziale a 48 p.l. bassa soglia d'accesso

2. Gli inserimenti sono effettuati dai DOP, prioritariamente, presso strutture regionali e solo eccezionalmente e motivatamente in sede extraregionale al ricorrere delle seguenti cause:

a) Per mancanza di posti per la specifica problematica di dipendenza nelle strutture regionali;

b) Per casi eccezionalmente motivati dal Sert che ne giustifichi l'invio fuori regione.

**Art. 21. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.**

1. Le strutture di cui all'art. 20, comma 1, sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art . 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal medesimo articolo 20.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 20, comma 1, è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9.

3. Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell' albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all' esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento.

4. Gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura possono, come previsto dall'art . 6 della L.R. n. 4 del 25.2.2010, presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il limite di fabbisogno complessivo per ciascuna tipologia.

5. Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra

quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.

6. I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.

7. La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, Jett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*", considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Nel caso in cui il giorno di inizio del bimestre non abbia il suo corrispondente nel secondo mese del bimestre, la scadenza del bimestre coinciderà con l'ultimo giorno del secondo mese.

8. Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.

9. In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037 /2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, nonché istanze di conferma di autorizzazione all'esercizio:

**A. PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO**

- iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DOP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio;
- in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.

**B. PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO**

- convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
- in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DOP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta;
- in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.

**10.** L'accreditamento istituzionale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22.

**11.** Qualora uno stesso ente gestore possieda più strutture ubicate nella Regione Puglia, fermo restando l'applicazione delle procedure autorizzative di cui ai precedenti commi per ogni struttura operativa afferente il medesimo ente gestore, la documentazione concernente i requisiti soggettivi e funzionali comuni a tutte le strutture operative può essere prodotta solo per la struttura individuata come capofila regionale. In tal caso le istanze di ogni struttura operativa dello stesso ente gestore dovranno essere corredate di un elenco di tutte le strutture operative afferenti la struttura capofila presenti nel territorio regionale con l'individuazione della struttura capofila ove viene verificato il possesso dei predetti requisiti comuni a tutte le strutture operative.

**12.** Il personale laureato, in possesso di titolo di studio diverso da quelli previsti dal comma 3 dell'art. 7, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento presso le strutture di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, può essere confermato in servizio.

**13.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e, per quanto compatibili, alle Disposizioni Generali di cui alla Sezione A del Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i.

**14.** Il punto D.04 del Reg. Reg. n. 3/2005 - "*Strutture di riabilitazione e strutture educative-assistenziali per i tossicodipendenti del predetto regolamento*" è abrogato.

L'art. 1 lett. A. punto c) del Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3 "*Art. 3, comma 1, lettera a), punto l) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e de/l'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie*" è abrogato.

## **PARTE TERZA**

### **Area multidisciplinare integrata**

#### **Art. 22 - Unità di strada**

**1.** L'Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in fase attiva di assunzione di sostanze d'abuso e non, prestazioni e servizi atti a ridurre i danni ed i rischi individuali e collettivi che l'uso di droghe e le situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo sociale e sanitario.

**2.** L'Unità di strada ha come obiettivo centrale di raggiungere, contattare ed instaurare relazioni significative con tossicodipendenti attivi non afferenti ai servizi sociosanitari, per offrire loro informazioni e strumenti a tutela della salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare l'accesso ai servizi. Pertanto l'Unità di strada ha una soglia d'accesso bassa.

**3.** Se necessario (rispetto alle caratteristiche del territorio di intervento), l'Unità di strada si dota di un camper attrezzato con spazi per colloqui informativi ed attività di counselling, per distribuire beni di prima necessità e per fornire materiale sanitario.

**4.** L'Unità di strada deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

identificare e stabilire relazioni significative con gruppi di popolazione che non accedono ai servizi sociosanitari;

informare sui danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti e sui rischi di abuso correlati all'uso di droghe legali ed illegali e/o conseguenti alle condizioni di marginalità e di disagio psico-sociale correlate all'uso di sostanze stupefacenti;

counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persone, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento; sostegno all'avvio di un percorso terapeutico se richiesto dall'utente;

offrire presidi sanitari, ivi compresi le siringhe sterili, l'acqua distillata, i profilattici, il narcan, i materiali informativi;

interventi tempestivi in caso di overdose se previsto nel progetto

informare ed orientare sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio; promuovere esperienze di aggregazione e di autogestione nei o tra i gruppi contattati; assolvere al ruolo di

osservatorio permanente sulla strada per la mappatura del territorio, per la raccolta ed analisi delle domande e dei bisogni della popolazione target, per monitorare i cambiamenti degli stili di consumo e delle dinamiche del mercato.

5. L'Unità di strada, quale intervento a bassa soglia, presuppone la rinuncia a porre soglie di ingresso e di accesso ai servizi offerti, tanto dal punto di vista burocratico (residenza, nazionalità ecc.) quanto dal punto di vista della strategia della presa in carico (sigla di patti terapeutici , motivazione al contatto, ecc.).

**6. L'Unità di strada:**

per ogni attività prevista e proposta, richiede il consenso libero ed informato; costruisce un chiaro e definito interfaccia con il sistema di servizi e con le risorse sanitarie e sociali del territorio attraverso la definizione comune di protocolli d'intesa o accordi atti ad ottimizzare i rapporti con gli stessi (Ser.T, Prefetture, Servizi Sociali comunali, 118, reparti ospedalieri, forze dell'ordine, ecc.).

La molteplicità delle partnership risponde ad uno dei caratteri specifici delle Unità di strada quali interventi di comunità; prevede riunioni periodiche con gli altri servizi socio sanitari del territorio; stabilisce specifici protocolli d'intesa con i D.D.P. al fine di assicurare:

- un sistema rapido di presa in carico per i nuovi contatti;
- un sistema rapido di prescrizioni di terapie farmacologiche;
- un sistema di risposta a situazioni di particolare emergenza sanitaria e sociale (anche attraverso l'invio all'Area Accoglienza, servizi intermedi a bassa soglia residenziali e semiresidenziali);
- un sistema di ri-aggancio rapido e offerte differenziate per chi è in fase di ricaduta; prevede il monitoraggio quotidiano sia quantitativo sia qualitativo dei contatti e delle prestazioni offerte; prevede la supervisione dell'équipe quale attività periodica e programmata .

7. L'unità di strada si caratterizza come unità mobile composta da un'équipe multidisciplinare di operatori di strada con specifica formazione nel campo della riduzione del danno (educatori, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ma anche operatori generici provenienti dal circuito degli "ex-utenti").

8. Le Unità di Strada sono autorizzate ai sensi del Titolo IV0 del Reg. Reg. n. 4/2007 e la remunerazione delle medesime avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona.

**Art. 23 - Programmi di rete.**

1. I soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, ovvero i raggruppamenti temporanei o permanenti ( consorzi, coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di più soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, possono sottoscrivere specifici accordi con l'ASL stessa , ovvero coi DOP per la realizzazione di programmi di rete al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi operative in un'ottica di sistema territoriale complessivo di contrasto delle dipendenze patologiche.

2. Nell'ambito dei Piani sociali di Zona possono essere definiti dei Programmi di rete al fine di contemplare le seguenti fattispecie d'intervento , oltre a quelle disciplinate dagli articoli precedenti: prevenzione primaria e secondaria ;

consulenza programmata e continuativa presso scuole;

screening, monitoraggio ed epidemiologia relativamente alle dipendenze patologiche;

promozione di progetti ed azioni incentrati sulla "peer education

gestione dei gruppi - appartamento a convivenza guidata e supportati da personale anche professionale per le situazioni di emergenza o di stabilizzazione dei trattamenti regolamentati dall'art. 72 del R.R. 4/2007;

attività di auto aiuto o di gruppo , per utenti o familiari inseriti nei programmi di trattamento residenziali e non;

formulazione e gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro, ovvero di reinserimento socio lavorativo anche durante la permanenza nelle sedi operative e nei servizi contemplati negli articoli precedenti;

programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell'utente in trattamento, in particolare, rivolti a persone:

- in uscita dal carcere;

- che necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti correlate (AIDS, ...).

**3.** La remunerazione dei Programmi di rete avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione sociosanitaria.

**4.** Annualmente l'Assessorato al Welfare trasmette alla competente Sezione dell'Assessorato alla Sanità ed al Comitato Tecnico Regionale sulle Dipendenze Patologiche i dati relativi ai progetti realizzati in materia di dipendenze patologiche in ciascun Ambito Sociale Territoriale e gli esiti e/o lo stato di attuazione degli interventi progettati e realizzati.

**Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento.**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP del provvedimento regionale di determinazione delle tariffe pro-die pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato

|                    |
|--------------------|
| <b>ENTI LOCALI</b> |
|--------------------|

**EMILIA-ROMAGNA**

**L.R. 20.4.18, n.5** - Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali. (BUR n. 102 del 20.4.18)

**Capo I**

**Principi generali**

Art. 1

*Finalità e oggetto della legge*

**1.** La Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono l'integrazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le amministrazioni locali.

**2.** I PSAL, al fine di assicurare il concorso e la partecipazione degli enti locali, assumono il metodo e gli strumenti della programmazione negoziata, della collaborazione istituzionale e dell'integrazione e del raccordo tra gli strumenti di programmazione.

**3.** I PSAL costituiscono una modalità di programmazione coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione economico-territoriale.

**4.** La programmazione negoziata si svolge sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) tra la Regione, i Comuni, le loro Unioni e altri soggetti pubblici. Essa è tesa a promuovere le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, mediante la partecipazione alla formazione delle scelte e ai procedimenti di attuazione.

**5.** I PSAL sono promossi dalla Giunta regionale su istanza degli enti locali interessati e con la partecipazione dei medesimi alla predisposizione e alla realizzazione.

**6.** Finalità della legge sono:

a) sostenere le amministrazioni comunali alle quali sia richiesto un eccezionale intervento realizzativo a favore delle proprie comunità;

b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;

c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;

d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;

e) sostenere il processo di riordino territoriale, in coerenza con la legge regionale n. 21 del 2012, mediante la crescita e il consolidamento delle Unioni di Comuni, compreso il Nuovo Circondario imolese, favorendo la programmazione sovracomunale e negoziale delle Unioni medesime e valorizzando il ruolo ad esse attribuito dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

f) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

Art. 2

#### *Programmi speciali per gli ambiti locali*

1. I PSAL configurano un complesso di interventi per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali ed identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione.

2. I PSAL vengono negoziati all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012. Tutte le amministrazioni locali dell'ambito territoriale sono chiamate a partecipare al processo di programmazione del PSAL che interessi uno o più dei Comuni dell'ambito medesimo.

3. I PSAL sono finanziati dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti e dagli enti locali partecipanti.

4. I PSAL hanno la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria.

## **Capo II**

### **Predisposizione e approvazione dei programmi per gli ambiti locali**

Art. 3

#### *Modalità di predisposizione e approvazione*

1. L'Assemblea legislativa regionale con cadenza triennale, aggiornabile annualmente, approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di indirizzo mediante il quale definisce gli obiettivi generali dell'azione territoriale della Regione per i PSAL e indica le condizioni di ammissibilità e precedenza, nonché ulteriori condizioni per l'attuazione dei PSAL, in rapporto alle diverse finalità di cui all'articolo 1, comma 6, individuate secondo la seguente articolazione:

a) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f) riservate alle Unioni di Comuni;

b) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d) riservate a singoli Comuni;

c) le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c) riservate ad enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali.

2. Al fine della predisposizione della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, è costituito un gruppo di lavoro interdirezionale che ha anche compiti di assistenza tecnica nelle fasi di predisposizione, negoziazione ed attuazione dei PSAL, nonché alla conduzione del sistema di gestione e controllo.

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 e, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità di cui al medesimo comma 1, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. La Giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale, e anche con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione nel BURERT.

5. La direzione generale regionale competente per la programmazione negoziata assume ruolo di coordinamento interdirezionale, di predisposizione degli atti generali e di programmazione, di coordinamento del gruppo di lavoro di cui al comma 2, di raccordo e assistenza tecnica degli enti locali.

#### Art. 4

##### *Istanza locale*

1. L'istanza locale è sottoposta alla Regione e agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, come individuato dall'articolo 3, comma 1, alternativamente da:

- a) l'Unione di Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f);
- b) le singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d);
- c) gli enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall'avviso di manifestazione d'interesse, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c).

2. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:

- a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;
- b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;
- c) la coerenza con le finalità della legge;
- d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
- e) la descrizione degli interventi;
- f) il costo degli interventi;
- g) il cronoprogramma dell'attuazione.

3. In caso di più istanze provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale, nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), le amministrazioni comunali proponenti, con l'ausilio del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, riformulano congiuntamente l'istanza da sottoporre alla Giunta regionale per la definizione della proposta di PSAL di cui all'articolo 3, comma 4.

#### Art. 5

##### *Negoziazione*

1. Le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono inviate per la consultazione dal Presidente della Giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale interessato.

2. La proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata da un'Unione di Comuni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f), si perfeziona con l'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.

3. Sulla proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d), e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c), la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale interessato avviene con il metodo della procedura scritta. Esse devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. Il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell'andamento della negoziazione, comunica agli interessati l'esito della procedura negoziale. In caso di osservazioni, la Regione può darne atto nella comunicazione del Presidente oppure chiede una nuova formulazione dell'istanza, assegnando un congruo termine per la ripetizione della negoziazione.

4. Nel caso in cui la proposta di PSAL preveda il coinvolgimento di cointeressati pubblici o privati, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato e i cointeressati pubblici e privati. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.

#### Art. 6

##### *Accordo del PSAL*

1. La Regione recepisce la proposta di PSAL proponendo agli enti locali interessati un accordo di programma.

2. Lo schema di accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli enti locali interessati alla sottoscrizione dell'accordo.
3. L'accordo di programma è sottoscritto digitalmente dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali interessati.
4. Ai fini dell'attuazione dell'accordo di programma, le singole direzioni generali competenti per materia, individuate con la delibera della Giunta regionale di cui al comma 2, provvedono alla gestione dei capitoli di bilancio individuati dal predetto atto e all'adozione dei relativi atti di spesa e degli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.

#### Art. 7

##### *Contenuti dell'accordo del PSAL*

1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi oggetto del programma. Con l'accordo i soggetti partecipanti si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali ed europei.
2. L'accordo deve:
  - a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;
  - b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
  - c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione;
  - d) definire il costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria;
  - e) definire in dettaglio le condizioni tecniche ed operative, nonché la relativa documentazione, per l'avvio alla fase di attuazione;
  - f) definire la durata dell'accordo ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate;
  - g) prevedere che la Regione receda unilateralmente nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano realizzate entro la data di avvio delle attività, stabilita nell'accordo di cui alla lettera f);
  - h) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;
  - i) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione. Di tali modifiche si dovrà dare atto in apposito verbale a firma del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato a seguito di consultazione delle parti avviata con procedura scritta. Qualora nel termine assegnato le amministrazioni interessate non manifestino il proprio motivato dissenso, le modifiche si intendono accettate.

### **Capo III**

#### **Attuazione del programma**

#### Art. 8

##### *Attuazione dei PSAL*

1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo.
2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.
3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'articolo 3, comma 2, affianca le direzioni generali competenti e gli enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio, gestione e controllo.

#### Art. 9

##### *Abrogazione e disposizione transitoria*

1. È abrogata la legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).
2. Gli accordi in essere e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale n. 30 del 1996, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge regionale n. 30 del 1996.

**SICILIA**

**L.R.18.4.18, n. 7.** Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento .

**FAMIGLIA****FRIULI V.G.**

**DD 4 aprile 2018, n. 563** - LR 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21 - Incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile - Approvazione del modello di domanda.(BUR n. 17 del 26.4.18)

**Note**

E' approvato l'allegato modello di domanda per la richiesta dell'incentivo regionale a sostegno della natalità e del lavoro femminile per le nascite e adozioni 2018 e 2019 parte integrante del presente atto.

**Comune/UTI**

**Regione Friuli Venezia Giulia**

**N.**

**Carta Famiglia****Richiesta di accesso all'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile**

(L.R. 14/2018, art. 8, commi da 14 a 21)

**La/il** \_\_\_\_\_ **sottoscritta/o** \_\_\_\_\_ (nome \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ cognome)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nata/o \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE****l'accesso all'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile.**

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e 47

del DPR 445/2000,

**DICHIARA**

- di essere **titolare di Carta famiglia** in corso di validità di cui fa parte anche il figlio per il quale è richiesto l'incentivo;

- che il proprio nucleo familiare è in possesso di **ISEE minorenni** (calcolato a sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013) pari o

inferiore a 30.000 euro, in corso di validità;

- di essere **genitore di:**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nata/o \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via/piazza  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

- in caso di affidamento preadottivo o adozione specifica la **data di ingresso del minore in famiglia** (successiva al 1° gennaio 2018): \_\_\_\_\_ **a seguito di:**

- decreto di affidamento preadottivo di data: \_\_\_\_\_

- sentenza di adozione (o di omologa del provvedimento di adozione emesso all'estero) di data: \_\_\_\_\_

e **chiede** che il beneficio venga erogato al **sottoscritto titolare** di Carta famiglia mediante accredito in conto corrente

bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente) – codice IBAN:

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:

via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ località

o \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ seguente \_\_\_\_\_ casella \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ posta \_\_\_\_\_ elettronica: \_\_\_\_\_

**Dichiara** inoltre di aver ricevuto/preso visione:

- dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

- dell'Informativa sull'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990

(disponibili presso i Comuni/UTI)

e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, **allega** copia di un documento di identità

valido

Data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE / UTI

Dichiaro che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza, previa identificazione personale del sottoscrittore

mediante il seguente documento di identità: TIPO \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SCADENZA \_\_\_\_\_

Il dipendente addetto a ricevere la documentazione \_\_\_\_\_

#### **ATTENZIONE:**

**1.** La domanda di accesso all'incentivo regionale alla natalità e al lavoro femminile va presentata **una sola volta** per ogni figlio nato o

adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

**2.** L'assegno di importo pari a 1.200 euro viene corrisposto **annualmente** fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno di

ingresso in famiglia del figlio adottato **a seguito di rinnovo di Carta famiglia e possesso**, alla data del rinnovo, **di ISEE minorenni**

pari o inferiore a 30.000 euro e sempre che il figlio per il quale si richiede l'incentivo continui ad essere presente nel nucleo familiare

come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

**3.** Per mantenere il diritto all'erogazione dell'incentivo per le annualità successive il **rinnovo** di Carta famiglia deve avvenire una prima

volta **entro 12 mesi** dalla data di presentazione della presente richiesta e una seconda volta **entro 24 mesi** dalla stessa data.

**4.** In caso di **revoca del provvedimento di affidamento preadottivo** il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni la perdita

del requisito. A seguito di tale comunicazione il richiedente è tenuto a restituire quota parte dell'incentivo calcolato su base mensile.

## PUGLIA

**DGR 10.4.18, n. 593** Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard "Family Audit". Approvazione attività formativa "Corso per consulenti e valutatori Family Audit". (BUR n. 57 del 23.4.18)

### Note

### PREMESSA

– La Regione Puglia è impegnata nella promozione del benessere delle famiglie, della conciliazione vitalavoro e famiglia-lavoro. L'impegno profuso ha dato vita al processo di costruzione di una Puglia familyfriendly, un territorio dove le famiglie residenti o di passaggio possano trovare un'offerta mirata e di qualità e dove, al contempo, vengano prodotte nuove opportunità di crescita all'intero sistema economico. Tale processo si estrinseca attraverso iniziative diverse fra cui: 1) l'adozione di un marchio di attenzione regionale "Puglia loves family", regolarmente registrato presso la CCIA di Bari, per il riconoscimento degli operatori che attuano misure family friendly verso i loro potenziali clienti; 2) l'avvio del percorso di certificazione family audit per le imprese che adottano misure "family-oriented" verso i propri dipendenti. Questo secondo intervento trova riscontro anche a livello nazionale e la sua applicazione scaturisce da un Accordo fra Dipartimento Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia.

– Tale Accordo è stato sancito nella seduta del 3 agosto 2016 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro. Nell'accordo si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito Dipartimento) e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit" attraverso la stipula di appositi accordi di collaborazione tra le singole Regioni con il Dipartimento e con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito Agenzia per la famiglia). Tali accordi di collaborazione definiscono i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello standard Family Audit nel territorio regionale di riferimento.

– Con decreto di data 21 ottobre 2016 del Capo Dipartimento del Dipartimento è stata costituita la Cabina di regia con funzioni di promozione, impulso, coordinamento e monitoraggio del processo di diffusione dello standard Family Audit nel quadro di quanto disciplinato dal sopra citato Accordo. Nella seduta del 9 novembre 2016 la citata Cabina di Regia ha approvato lo schema-tipo di accordo di collaborazione che deve essere sottoscritto tra il Dipartimento, l'Agenzia per la famiglia e la/le Regione/i interessate alla diffusione nel proprio territorio regionale dello standard Family Audit. Nella medesima seduta della Cabina di Regia si evidenzia che l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio dei propri adempimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello schema tipo di accordo, ha rappresentato la possibilità di avvalersi dell'ausilio di un proprio ente strumentale qualificato, individuato nella Società Trentino School of Management Srl - tsm - evidenziando che tale Società già collabora con l'Agenzia per la famiglia nella realizzazione della sperimentazione nazionale dello standard sul territorio nazionale, prima e seconda fase, avviata già dal 2010 in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con DGR 1415/2017 Regione Puglia ha aderito all'accordo in parola finalizzato all'implementazione del percorso sperimentale "Family Audit" in Puglia, individuando altresì fra le tipologie di intervento un'azione di supporto e accompagnamento per il trasferimento di know how dedicato all'implementazione della certificazione Family Audit.

Il trasferimento di know how si sostanzia in due attività: una prima fase di formazione di 20 persone residenti in Puglia abilitante alla gestione del processo di certificazione aziendale "Family Audit"; una seconda fase sperimentale in cui i consulenti e valutatori formati promuovono lo standard presso

le imprese che possono usufruire, in questa fase, di un cofinanziamento regionale per la redazione del piano di innovazione e l'ottenimento della certificazione.

– in data 10/10/2017 Regione Puglia ha aderito all'Accordo per l'avvio delle attività previste, sottoscrivendolo insieme al Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PAT- Agenzia per la famiglia.

– in data 12/01/2018 Regione Puglia ha incaricato formalmente PAT- Agenzia per la famiglia, di avviare le attività sottoscrivendo lettera di incarico, Rep. 019978 del 22/1/2018, nella quale si fissano i tempi e le modalità attuative degli interventi. Per la realizzazione dell'attività in parola, Pat-Agenzia per la famiglia si avvale di TSM-Trentino School of Management.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene preso atto del progetto esecutivo redatto da TSM- Trentino School of Management - a valle degli incontri avuti fra la referente di Regione Puglia e i referenti PAT e TSM, trasmesso alla Sezione ' Promozione della Salute e del Benessere con nota del 9 aprile 2018, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.

Vene quindi

Corso per consulenti e valutatori Family Audit

Percorso executive abilitante alla gestione del processo di certificazione aziendale "Family Audit " in Regione Puglia

PROGETTO ESECUTIVO

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

|                |
|----------------|
| <b>GIOVANI</b> |
|----------------|

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 16.4.18, n. 515** - L.R.24/2001 e s.m.i. - Approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari". (Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 136 del 31 gennaio 2018) (BUR n. 99 del 19.4.18)

#### **Note**

Viene approvato, in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 136 del 31 gennaio 2018, l'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, che costituisce il Bando "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" che si articola in due linee di azione: Linea n. 1 "Qualificazione del patrimonio" e Linea n. 2 "Utilizzo del costruito esistente";

Vengono inoltre approvati l'allegato 1 "Definizione delle superfici: utili, accessorie e complessiva", l'allegato 2 "Definizione delle tipologie di intervento di recupero", l'allegato 3 "Elenco Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti" e l'allegato 4 "Linea 1 - Modulo Domanda contributo" che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando.

Ai fini dell'attuazione del programma verrà iscritto, con atto del responsabile finanziario, l'importo complessivo di Euro **15.000.000,00**

Allegato "A"

**Bando attuativo del programma "Una casa alle giovani coppie e altri nuclei familiari".**

#### **INDICE**

**1. FINALITA'.**

**2. RISORSE E CONTRIBUTI.**

**3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA (LINEA 1) O COLLOCARE ALLOGGI (LINEA 2) E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI.**

**4. NUCLEI FAMILIARI AMMISSIBILI E REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE (LINEA 1 E 2).**

**5. LINEA N. 1 – QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO.**

5.1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI.

5.2. DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI.

5.3. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE E DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI.

5.4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE.

5.4.1. Caratteristiche tecniche degli interventi.

5.4.2. Soggetti esecutori degli interventi.

5.5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

5.6. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.

5.7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE.

5.7.1. Fasi di selezione.

5.7.2. Criteri di valutazione.

5.7.2.1. *Impegni assunti dal soggetto proponente.*

5.7.2.2. *Criteri di valutazione relativi agli obiettivi di qualità.*

5.7.2.3. *Criteri di valutazione relativi alla fattibilità, alla tipologia di intervento, ed alla localizzazione.*

5.7.2.4. *Criteri di valutazione relativi alla qualificazione e capacità finanziaria del soggetto proponente.*

5.7.2.5. *Criteri ai quali deve attenersi il nucleo di valutazione nella attribuzione del punteggio ad esso riservato (valutazione regionale).*

5.7.3. Approvazione graduatoria.

5.8. TERMINI DI INIZIO, FINE LAVORI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI.

5.8.1. Inizio lavori.

5.8.2. Fine lavori.

5.8.3. Assegnazione alloggi finanziati.

5.9. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI.

5.9.1. Modalità e condizioni per la liquidazione dei contributi.

5.9.2. Modifiche.

5.9.2.1. *Al progetto.*

5.9.2.2. *Al cronoprogramma.*

5.9.3. Controlli sull'esecuzione degli interventi.

5.9.4. Cessioni o conferimenti di azienda.

5.9.5. Conservazione della documentazione.

**6. LINEA N. 2 – UTILIZZO DEL COSTRUITO ESISTENTE.**

6.1. CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI.

6.2. DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI.

6.3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DEGLI ALLOGGI.

6.3.1. Approvazione degli elenchi degli alloggi collocati.

6.4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA.

6.5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI.

6.5.1. Approvazione degli elenchi delle richieste di contributo.

6.6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

6.7. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA.

6.7.1. Modalità e condizioni per la conferma e liquidazione del contributo.

6.7.1.1. *Comunicazione di conferma contributo.*

6.7.1.2. *Liquidazione del contributo.*

**7. ADEMPIMENTI, CONTROLLI E SANZIONI (LINEA1 E LINEA 2)**

7.1. ADEMPIMENTI DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI/ACQUIRENTI DEGLI ALLOGGI.

7.2. CONTROLLI.

7.2.1. Controlli a campione ai sensi del primo comma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

7.2.2. Controlli vari.

7.3. RINUNCE.

7.4. DECADENZE REVOCHE E SANZIONI.

**8. OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE.**

**9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.**

**10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI.**

**11. ALLEGATI.**

1 *“Definizione delle superfici: utili, accessorie e complessiva”.*

2 *“Definizione delle tipologie di intervento di recupero”.*

3 *“Elenco Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti”.*

4 *“Linea 1 - Modulo Domanda contributo”.*

## **LAZIO**

**Determinazione 16 aprile 2018, n. G05026** - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di comunita' giovanili", e ss.mm.ii.. Approvazione del Progetto "Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto" (DGR 672/2017; DD. nG14038 del 18/10/2017). Impegno di spesa Euro 108.906,00 CAP. R31111/2018 quali risorse statali a carico del FNPG. (BUR n. 34 del 26.4.18)

### **Note**

Viene realizzato il Progetto “Giovani 2017: Aggregazione, prevenzione e supporto”– quale Allegato “A” della DGR n. 672 del 24/10/2017 - che richiede risorse economiche pari a € 251.033,14 di cui € 108.906,00 - quali risorse statali a carico del FNPG – € 91.920,51 quale cofinanziamento regionale, e € 50.206,63 di cofinanziamento privato,

## **LOMBARDIA**

**Decreto dirigente struttura 17 aprile 2018 - n. 5442** - Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, dell’avviso pubblico: “Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale rivolti alle giovani generazioni” (BUR n. 17 del 23.4.18)

### **PRESENTAZIONE**

**Secondo un percorso già avviato di alta amministrazione e di indirizzo, in base ad una consolidata organizzazione amministrativa, già adeguatamente illustrata e commentata nei precedenti numeri di PANORAMA LEGISLATIVO ISTTISS (a cui si fa rinvio), la Regione Lombardia, con il presente provvedimento, traccia un disegno concettuale ed operativo che costituisce la sintesi di un complesso di provvedimenti regionali, statali ed europei in grado di definire un sistema di riferimento idoneo a costituire un modello che si può considerare prototipale e caratterizzato da un sincretismo operativo in cui convergono tutti gli elementi che costituiscono in definitiva il “senso” dell’azione sociale, che fanno pensare alle migliori scuole di pensiero e scientifiche che risalgono a Max Weber e a Talcott Parsons. Avuto riguardo alla assoluta chiarezza espositiva ed alla incisività del provvedimento, si sottolinea che una tale funzione di indirizzo e coordinamento sarebbe potuta essere ancor più avvalorata nel caso in cui a livello statale ne fosse stata riconosciuta la funzione stessa, secondo quanto sarebbe stato possibile fare, onde garantire una uniformità di azioni analoghe su tutto il territorio nazionale. Considerata l’importanza del documento se ne riporta il testo integrale.**

L DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI

Richiamati:

il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S. 0602.149) della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 approvato con d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015, che al punto Soc. 12.8 (Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile) indica a livello programmatico che «sarà affrontata la necessità di formare le giovani generazioni alla partecipazione attiva all’impegno sociale, anche con l’introduzione di strumenti innovativi per la gestione di una risorsa importante come il servizio civile»;

la legge regionale n. 33 del 16 dicembre 2014 relativa all'istituzione della Leva Civica volontaria regionale, con la quale Regione Lombardia ha concretizzato quanto previsto dal P.R.S istituendo la Leva Civica volontaria regionale quale esperienza di cittadinanza attiva di servizio civile regionale per la formazione di donne e uomini consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e quale investimento della comunità sulle giovani generazioni;

la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 all'oggetto «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 all'oggetto «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» ;

la legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del servizio civile nazionale»;

la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 «Servizio Civile in Lombardia»;

la d.g.r. n. 3694 del 12 giugno 2015 «Approvazione delle linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 33/2014 «Istituzione della Leva civica volontaria regionale»;

il regolamento regionale 22 febbraio 2007, n. 2 «Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia)»;

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

la d.g.r. n. 2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»

Vista la d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017 ad oggetto «Leva Civica Volontaria Regionale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità sulle giovani generazioni» con la quale si prevede di attivare, tramite emanazione di apposito Avviso, progetti di Leva Civica Volontaria Regionale quale risposta alla crescente domanda delle giovani generazioni di partecipare ad iniziative di «cittadinanza attiva» in Lombardia;

Considerato che, in particolare nell'allegato A della citata d.g.r. 7486/2017, si individuano gli Enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Regionale quali promotori di progetti nell'ambito dell'assistenza, dei servizi sociali, dello sport e della protezione civile per percorsi di Leva civica a favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;

Preso atto che la stessa delibera dà mandato alla Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale di definire i conseguenti atti ed avviare le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario approvare, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata d.g.r. n. 7486/2017, l'«Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni» – Allegato 1 - quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di approvare la modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consistente in:

- Allegato 1A - domanda per l'accesso al contributo;
- Allegato 1B – scheda progetto;
- Allegato 1C – piano dei conti;
- Allegato 1D – dichiarazione di partecipazione partner;
- Allegato 2 – modulo per l'accesso agli atti;
- Allegato 3 – informativa sul trattamento dei dati personali.

Dato atto che le risorse destinate all'attuazione del presente Avviso sono pari ad euro 1.570.101,00 a valere sui capitoli 12.08.104.8495 per € 1.370.101,00 e 12.05.104.7799 per € 200.000,00 del bilancio regionale 2017, e sono già assegnate e liquidate alle ATS con decreto n. 15781 del 6 dicembre 2017; Visto che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto trattasi di assegnazione di contributo a giovani per prestazioni di cittadinanza attiva

in servizi a carattere sociale rientranti nei regimi di sicurezza basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - (2016/C 262/01)»; Vista la comunicazione del 28 marzo 2018 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 ed il relativo decreto attuativo n. 8524 del 13 luglio 2017;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della X Legislatura con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura «Sostegno e Promozione delle persone e delle reti familiari» competente per la materia oggetto del provvedimento a Marina Matucci; DECRETA

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'» Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni» – Allegato 1 e la relativa modulistica consistente in:

Allegato 1A - domanda per l'accesso al contributo;

Allegato 1B – scheda progetto;

Allegato 1C – piano dei conti;

Allegato 1D – dichiarazione di partecipazione partner;

Allegato 2 – modulo per l'accesso agli atti;

Allegato 3 – informativa sul trattamento dei dati personali.

2. di dare atto che le risorse destinate all'attuazione del presente Avviso sono pari ad euro 1.570.101,00 a valere sui capitoli 12.08.104.8495 per € 1.370.101,00 e 12.05.104.7799 per € 200.000,00 del bilancio regionale 2017, e sono già assegnate e liquidate alle ATS con decreto n. 15781 del 6 dicembre 2017;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15781 del 6 dicembre 2017;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia -www.regione.lombardia.it - sezione bandi.

La dirigente

Marina Matucci

## **Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni**

Indice

**A.1 Finalità e obiettivi**

**A.2 Riferimenti normativi**

**A.3 Soggetti beneficiari**

**A.4 Soggetti destinatari**

**A.5 Soggetti gestori**

**A.6 Dotazione finanziaria**

**B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**

**B.2 Progetti finanziabili**

**B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

**C.1 Presentazione delle domande**

**C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

**C.3 Istruttoria C3.c Valutazione delle domande**

**C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione**

*C4.a Adempimenti post concessione*

*C4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*

*C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione*

*C4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

**D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

**D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

**D.3 Ispezioni e controlli**

**D.4 Monitoraggio dei risultati**

**D.5 Responsabile del procedimento**

**D.6 Trattamento dati personali D**

**D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti**

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Allegati/Informative e Istruzioni

D.10 Riepilogo date e termini temporali

## **A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

### **A.1 Finalità e obiettivi**

Regione Lombardia, in attuazione della l.r. n. 33 del 16/12/2014, promuove la Leva civica volontaria regionale quale strumento di cittadinanza attiva rivolto alle giovani generazioni lombarde. La Direzione Generale competente, al fine di sperimentare su tutto il territorio regionale tale modalità, a seguito anche dell'esperienza maturata con il Servizio Civile che, da anni, consente ai giovani di fare esperienze significative in settori diversi, intende offrire percorsi finalizzati a creare esperienze ed opportunità di cittadinanza attiva mediante interventi nell'ambito dell'assistenza, dei servizi sociali, dello sport e della protezione civile. Pertanto, tra gli ambiti di intervento individuati all'art. 2 della l.r. n. 33/2014, il presente bando si rivolge esclusivamente ai progetti nell'area dell'assistenza e servizio sociale, dello sport e della protezione civile di cui al Programma regionale di Sviluppo e successivi aggiornamenti e modifiche.

### **A.2 Riferimenti normativi**

Il presente Avviso è emanato con riferimento a:

- gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla D.C.R. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFR) approvato D.C.R. n. 897 del 24 novembre 2015, in particolare dove viene sottolineato che sarà affrontata la necessità di formare le giovani generazioni alla partecipazione attiva ed all'impegno sociale, anche con l'introduzione di strumenti innovativi per la gestione di una risorsa importante come il servizio civile;
- la legge regionale 16 dicembre 2014, n. 33 "Istituzione della Leva civica volontaria regionale";
- la d.g.r. n. 3694 del 12 giugno 2015 "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della l.r. n. 33/2014 "Istituzione della Leva civica volontaria regionale";
- la legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale";
- la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 "Servizio Civile in Lombardia";
- il Regolamento Regionale 22 febbraio 2007, n. 2 "Attuazione della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia)";
- la d.g.r. n. 6713 del 14 giugno 2017 "Trasmissione al Consiglio Regionale della relazione prevista dall'art. 14, comma 2, della l.r. n. 2/2006 "Servizio Civile in Lombardia";
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- la d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017 "Leva Civica volontaria regionale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità sulle giovani generazioni";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

□ la d.g.r. n. 2412 del 26 ottobre 2011 “Procedure per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”

### **A.3 Soggetti beneficiari**

I soggetti titolati a presentare progetti (di seguito Enti promotori) sono quelli iscritti, sia pubblici che privati no profit, alla sezione speciale dell’albo regionale degli Enti di servizio civile di cui all’articolo 4 della l.r. n. 2 del 03/01/2006.

E’ possibile anche presentare progetti mediante partenariati formati esclusivamente dagli Enti sopra indicati. In questo caso i componenti dovranno individuare il capofila responsabile della gestione e realizzazione del progetto.

Rientrano inoltre tra gli Enti promotori gli Enti di servizio civile nazionale di prima e di seconda classe che gestiscono, anche per conto di altre Organizzazioni aderenti/associate, le attività progettuali. In questo caso l’Ente promotore indicherà come sedi di attuazione del progetto le sedi delle predette Organizzazioni.

Per iscriversi all’albo del servizio civile regionale occorre seguire le indicazioni previste all’indirizzo: <http://www.registriassociazioni.servizirl.it/>. L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno **7 maggio 2018**.

Il requisito dell’iscrizione all’albo regionale lombardo risulta soddisfatto anche nel caso in cui il singolo Ente sia iscritto per il tramite di Enti di servizio civile di prima o di seconda classe previsto dalla legge n. 64/2001.

### **A.4 Soggetti destinatari**

Possono presentare domanda sulla presente misura i cittadini che, all’atto della candidatura, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenti in Lombardia da almeno due anni;
- abbiano un età compresa tra i 18 ed i 28 anni;
- non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
- non appartengono a corpi militari o alle forze di polizia;
- non abbiano già partecipato a progetti di Leva Civica.

Tale criterio deriva da quanto previsto nel presente Avviso che non contempla la possibilità per i giovani volontari di partecipare per un periodo inferiore ai 12 mesi. Tale durata è pari a quella massima individuata dalla l.r. 33/2014.

I cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura direttamente all’Ente promotore del progetto di Leva Civica, mediante la modulistica predisposta dallo stesso. L’Ente promotore è tenuto a verificare il possesso dei requisiti dei candidati. Per un maggior dettaglio delle procedure si rimanda alle “*Linee Guida per la gestione e la rendicontazione*” che verranno successivamente emanate.

### **A.5 Soggetti gestori**

Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) vengono identificate quali gestori in quanto, nella loro veste di Organizzazioni di programmazione territoriale, sono in grado di valutare quanto emerge dal territorio, in particolare relativamente ai soggetti destinatari (popolazione giovanile) di cui alla d.g.r. n. 7486/2017.

**A.6 Dotazione finanziaria** La dotazione finanziaria del bando è pari a € 1.570101,00.

## **B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE**

La presente misura prevede il finanziamento di progetti di Leva civica di cui alla l.r. 33/2014 presentati da Enti promotori singoli ovvero in partenariato, per offrire ai giovani un’opportunità di crescita umana e professionale mediante la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali negli ambiti dell’assistenza, dei servizi sociali, dello sport e della protezione civile.

**B.1 Caratteristiche dell'agevolazione** L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per progetti di Leva civica volontaria Regionale di cui alla l.r. 33/2014, in particolare ai sensi dell'art. 7 nonché di quanto previsto, in sede attuativa, dalla d.g.r. n. 3694/2015. Tale agevolazione non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto trattasi di assegnazione di contributo a giovani per prestazioni di cittadinanza attiva in servizi a carattere sociale rientranti nei regimi di sicurezza basati sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - (2016/C 262/01)".

## **B.2 Progetti finanziabili**

I progetti di Leva civica finanziabili riguardano percorsi finalizzati a:

creare opportunità che favoriscano la crescita umana e professionale delle giovani generazioni attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;

promuovere l'inserimento dei giovani nei servizi di cui agli ambiti della d.g.r. 7486/2017, al fine di contribuire all'implementazione della qualità dei servizi stessi. Sono finanziati progetti presentati da Enti promotori con durata di 12 mesi, che prevedono la presenza di minimo **una** e massimo **sei** posizioni di volontari attivabili nei servizi/interventi dei settori:

assistenza e servizi sociali

sport  protezione civile

***Ogni progetto può insistere esclusivamente sul territorio di una ATS, cioè un progetto non può operare in territori afferenti ad ATS diverse.***

Uno degli elementi distintivi di tali progetti è dato dall'attività formativa erogata ai giovani volontari. Essa si realizza mediante:

la formazione specifica: attività obbligatoria che fornisce ai volontari gli strumenti teorici e pratici necessari per svolgere in maniera adeguata le azioni previste nel progetto. Tale attività deve essere di almeno 30 ore e deve contenere al suo interno il modulo, della durata di 4 ore, relativa alla sicurezza di cui alla L. n. 81/2008;

l'attività formativa e di accompagnamento diretta all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 19/2007. Tale formazione è facoltativa all'interno dei progetti, ma deve essere attuata, laddove prevista, in coerenza con il sistema di formazione professionale di cui alla citata l.r. 19/2007 e realizzata esclusivamente da enti accreditati ai servizi formativi della Regione Lombardia (sez A e B dell'Albo) ai sensi della DGR n. 2412 del 26/10/2011. Gli enti accreditati devono progettare e realizzare i percorsi con tassativo riferimento ai profili e alle competenze inserite nel Quadro Regionale di Standard Professionali. I percorsi devono essere caricati sull'apposita offerta formativa dedicata in Gefo e realizzati dagli enti accreditati secondo le procedure stabilite dal D.d.u.o. n. 12453/2012. Al termine del percorso formativo ai volontari che hanno acquisito una o più competenze verrà rilasciata, dagli enti accreditati, l'attestato di competenza regionale secondo la normativa regionale in tema di certificazione delle competenze.

***In tali progetti, nelle sedi dove interverranno e rispetto all'attività che verrà proposta, non dovranno essere presenti volontari del Servizio Civile Nazionale alla data di presentazione del progetto stesso.***

Come normato dalla d.g.r. n. 5194/2016 "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della l.r. 33/2014 "Istituzione della Leva Civica volontaria regionale"" il numero massimo dei giovani volontari di Leva civica non potrà essere superiore al 20% del personale in organico dell'Ente in cui andranno ad operare i volontari.

Si precisa inoltre che l'attività svolta dagli stessi non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità; non costituisce rapporto di lavoro, né tirocinio formativo e di orientamento o strumento di orientamento scolastico e professionale.

Nel progetto non deve essere previsto nessun onere economico a carico dei volontari di Leva Civica per la partecipazione alle attività; è necessario invece prevedere l'indennità mensile di € 433,80 per 12 mensilità ai giovani volontari selezionati (v. Allegato 1C). Le sedi di impiego dei volontari

dovranno corrispondere a quelle dichiarate dall'Ente promotore nell'atto di iscrizione all'albo regionale o nelle successive richieste di adeguamento. Tale principio si applica, nel caso di progetti in partenariato, anche agli Enti partner.

Pena la non ammissibilità, le attività previste dai progetti presentati non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici similari. Tutte le attività progettuali inerenti il presente Avviso dovranno essere attuate nelle disponibilità del budget approvato per ciascun progetto e dovranno concludersi, di norma, entro il **17 settembre 2019** con l'inserimento nel sistema SiAge della rendicontazione finale entro il **20 dicembre 2019**. Durante l'attuazione del progetto, nel caso di modifica/riadattamento delle attività, è obbligatorio, prima di proseguire nel cambiamento dell'attività stessa, inviare comunicazione all'indirizzo PEC della Direzione competente di Regione Lombardia - per la relativa autorizzazione o presa d'atto.

Per un maggior dettaglio delle procedure durante l'attuazione del progetto si rimanda alle "**Linee Guida per la gestione e la rendicontazione**" che verranno successivamente emanate.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Sono considerate ammissibili le seguenti spese relative all'attività di realizzazione del percorso di Leva Civica sostenute dal beneficiario (v. Allegato 1C):

- indennità** riconosciuta al singolo giovane volontario pari a €433,80 per 12 mensilità, erogata con cadenza mensile, per il completo svolgimento delle attività previste dal progetto, per un ammontare annuale pari ad € 5.205,60;
- formazione specifica obbligatoria** relativa alle attività previste nel progetto. Il costo massimo ammissibile è pari a € 50,00 complessivi per ogni volontario;
- attività formativa e di accompagnamento facoltativa** diretta all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della sopracitata legge regionale n. 19/2007. Il costo massimo ammissibile è pari a € 150,00 complessivi per ogni volontario. Pertanto il costo complessivo del progetto è dato dalle indennità e dalla formazione obbligatoria moltiplicata per il numero di volontari proposti. A tale costo può essere aggiunta, se ritenuto opportuno, la quota relativa all'attività formativa e di accompagnamento per l'acquisizione dell'attestato regionale delle competenze per il totale dei volontari proposti.

Il contributo massimo assegnabile per ogni progetto da parte di Regione Lombardia è pari all'80% del costo totale sopracitato e non può essere comunque superiore a €. 25.950,00. Il cofinanziamento a carico dei beneficiari è pari alla quota del 20% del costo complessivo del progetto.

Lo stanziamento della presente misura, pari ad €. 1.570.101,00, è ripartito tra le otto ATS (in base alla distribuzione dei volontari di servizio civile nazionale 2016 nei diversi territori) come evidenziato nella tabella seguente: **Bando ordinario 2016 Aggregazione Province per ambiti ATS % volontari per ambito ATS Capitolo di spesa 8495 (€) Capitolo di spesa 7799 (€) Quote per ambito ATS (€)**

|   |            |                     |                   |                     |
|---|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ATS Città Metropolitana (Milano - MI1 - MI2 - Lodi) | 28         | 383.628,28          | 56.000,00         | 439.628,28          |
| Insubria (Como - Varese)                            | 10         | 137.010,10          | 20.000,00         | 157.010,10          |
| ATS della Brianza (Monza Brianza - Lecco)           | 13         | 178.113,13          | 26.000,00         | 204.113,13          |
| ATS Bergamo (Bergamo)                               | 13         | 178.113,13          | 26.000,00         | 204.113,13          |
| ATS Brescia (Brescia)                               | 9          | 123.309,09          | 18.000,00         | 141.309,09          |
| ATS Pavia (Pavia)                                   | 9          | 123.309,09          | 18.000,00         | 141.309,09          |
| ATS Val Padana (Cremona - Mantova)                  | 17         | 232.917,17          | 34.000,00         | 266.917,17          |
| ATS della Montagna (Sondrio - Valcamonica)          | 1          | 13.701,01           | 2.000,00          | 15.701,01           |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>100</b> | <b>1.370.101,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>1.570.101,00</b> |

Pertanto, di norma, in ogni territorio il budget massimo a disposizione per il finanziamento dei progetti è quello ricompreso nell'ultima colonna della tabella.

In sede di valutazione potranno essere effettuate compensazioni al fine dell'utilizzo complessivo delle risorse disponibili. Sono considerate eleggibili le spese sostenute nel periodo compreso tra la data di avvio dei volontari e la data indicata al precedente punto B2.

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### **C.1 Presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione, a cura dell'Ente promotore (sia singolo che capofila in caso di partnership), deve essere presentata esclusivamente attraverso SiAge raggiungibile all'indirizzo

www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore **12 del 20 aprile 2018** fino alle ore **17 del 17 maggio 2018**, pena l'esclusione della domanda. Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, la persona titolata ad operare per conto del soggetto promotore, deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo);
- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (ciò non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità dei loro aggiornamento utilizzando le credenziali precedentemente assegnate);
- attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e la profilazione da parte dell'Ente promotore possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. Unitamente alla compilazione on line della domanda per l'accesso al contributo (v. Allegato 1A), il soggetto richiedente dovrà provvedere a compilare on line il piano dei conti (v. Allegato 1C) e ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo:

A. scheda Progetto (v. Allegato 1B);

B. eventuali dichiarazioni di partecipazione per i partner (v. Allegato 1D);

C. eventuale delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante legale dell'ente promotore (sia esso capofila o partner);

D. i curriculum vitae su formato europeo dei responsabili, con funzioni di affiancamento, dei volontari nelle sedi di servizio redatti sotto forma di autocertificazione; qualora i responsabili dei volontari corrispondano alla figura degli Operatori Locali di Progetto del Servizio Civile Nazionale non occorre inviare i curriculum vitae;

E. i curriculum vitae su formato europeo dei formatori specifici. *Firma elettronica*

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). La domanda per l'accesso al contributo (v. Allegato 1A), la scheda progetto (v. Allegato 1B) e il piano dei conti (v. Allegato 1C) dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell'Ente Promotore o suo delegato. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.... (vedi Allegato 1°). Ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del sistema informativo SiAge. Il documento di cui all'Allegato 1D sopracitato dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente partner.

Si ricorda che in caso di delega, la stessa deve essere allegata alla dichiarazione di partecipazione. *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

### **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di merito dei progetti ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della Direzione competente.

### **C.3 Istruttoria**

*C3.a Modalità e tempi del processo* L'istruttoria delle domande prevede:

- La verifica di ammissibilità delle candidature, effettuata dalla DG competente.
- La valutazione di merito dei progetti presentati, ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della DG competente entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle candidature.

*C3.b Verifica di ammissibilità delle domande*

Sono definiti criteri di ammissibilità: (verifica operata dal sistema informativo SiAge)

- 1) rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati (v. paragrafo C1 "Presentazione delle domande");
- 2) presenza della documentazione e rispetto delle modalità di presentazione (v. paragrafo C1 "Presentazione delle domande"); (verifica a cura della Struttura competente)
- 3) completezza della documentazione e corretto utilizzo della modulistica;
- 4) rispetto degli ambiti/settori progettuali previsti (v. paragrafo B "Caratteristiche dell'agevolazione";
- 5) verifica dei requisiti dei beneficiari (v. paragrafo A3 "Soggetti beneficiari";
- 6) rispetto dei parametri finanziari (v. paragrafi B1 "Caratteristiche dell'agevolazione" e B3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità");
- 7) verifica che le sedi di attuazione siano accreditate;
- 8) non presenza nelle sedi di attuazione e con attività rivolte ai medesimi beneficiari, di volontari di servizio civile nazionale;
- 9) verifica della presenza del modulo formativo specifico e del modulo obbligatorio sulla sicurezza nella sede di servizio dei volontari per il numero di ore previsto (v. paragrafo B2);
- 10) verifica della procedura relativa agli eventuali percorsi finalizzati al conseguimento dell'attestato di competenza regionale ai sensi della l.r. 19/2007;
- 11) presenza dei curricula dei Formatori specifici e dei Responsabili delle attività dei volontari;
- 12) rispetto della soglia massima del numero di volontari per ogni progetto;
- 13) verifica che l'ambito territoriale del progetto corrisponda al territorio afferente alle singole ATS della Lombardia.

*C3.c Valutazione delle domande*

Per tutti i progetti ammissibili si procederà alla valutazione di merito e attribuzione dei punteggi utilizzando i seguenti criteri:

***Criteri di Valutazione Punt.teorico tot.max. 100 Punteggio da assegnare Punteggio assegnato***

***1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO IN TERMINI DI OBIETTIVI, ATTIVITA' PREVISTE E RICADUTE***

***1.1 Descrizione dell'analisi di contesto e degli obiettivi individuati quale risposta ai bisogni emergenti 10 0 □ 5 □ 10 Medio 5***

***1.2 Congruità degli obiettivi rispetto al territorio di riferimento 10 0 □ 5 □ 10 Medio 5***

***DIRETTE ED INDIRETTE SUL TERRITORIO IN RAPPORTO AL NUMERO DI VOLONTARI RICHIESTI***

1.3 Coerenza degli obiettivi rispetto alle attività previste per i volontari 16 0□8□ 16 Medio 8

1.4 Rapporto fra gli obiettivi, le attività che i volontari andranno a svolgere ed il numero di volontari richiesto 13 0□7□13 Medio 7

1.5 Ricadute delle attività sul territorio in modo diretto o indiretto 6 0□3□6 Medio 3 totale 55

## **2 ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE TECNICHE, UMANE E STRUMENTALI**

2.1 Operatori responsabili dei volontari sia con esperienza pluriennale nell'ambito del servizio/intervento individuato per l'attività di leva civica, sia con conoscenza dell'Organizzazione in cui i volontari andranno ad operare 8 0□4□8 Medio 4

2.2 Risorse tecniche e strumentali efficaci rispetto agli obiettivi e alle attività previste per i volontari 2 0□2 // totale 10

## **3 PERCORSO FORMATIVO PER I VOLONTARI**

3.1 Percorso di formazione specifica e modulo sulla sicurezza coerente rispetto alle attività ed agli interventi previsti per i volontari 10 0□5□ 10 Medio 5

3.2 Qualità della docenza rispetto al percorso formativo specifico□ 5 0□3□5 Medio 3

3.3 Percorso formativo per i volontari (facoltativo) finalizzato all'acquisizione dell'attestato di competenza regionale ai sensi della l.r. n. 19/2007 coerente rispetto alle attività previste 10 0□5□ 10 Medio 5

3.4 Presenza di più percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di attestati di competenza regionale ai sensi della l.r. n. 19/2007 5 0□3□5 Medio 3 totale 30

## **4 RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE NELLO SCHEMA/PROGETTO RIGUARDO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO**

Il punteggio verrà attribuito ai progetti che rispettano il numero massimo di pagine previsto nel format Allegato 1B 5 5 totale 5 **TOTALE 100** Il punteggio complessivo è pari a 100. Saranno finanziati, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, solo i progetti che raggiungono una valutazione minima pari a 60 punti.

### **C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

Terminata la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili viene definita la graduatoria degli ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati nonché dei progetti non ammessi. La graduatoria è approvata entro 45 giorni dal termine per la presentazione dei progetti e sarà resa nota con apposito provvedimento regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

### **C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione**

#### **C4.a Adempimenti post concessione**

I legali rappresentanti degli Enti con progetti finanziati sono tenuti ad inviare tramite SiAge **entro il 17 luglio 2018** la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato comprensivo della data di avvio del progetto. Per avvio del progetto si intende l'attività che precede l'inserimento nei servizi dei volontari (es. predisposizione delle procedure per la presentazione delle domande e la selezione dei volontari, ecc.) Nel caso di progetti in partenariato deve essere trasmesso anche l'atto di formalizzazione del partenariato (es. accordo di cooperazione). L'attività dei volontari deve essere avviata, di norma, il giorno **17 settembre 2018** e concludersi il giorno **17 settembre 2019**.

#### **C4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

Il contributo sarà erogato dalle ATS lombarde agli Enti con le seguenti modalità:

- anticipo pari al 50% del contributo concesso all'avvio delle attività dei volontari
- saldo finale pari al 50% del contributo concesso al termine delle attività dei volontari, previa presentazione della rendicontazione finale entro il **20 dicembre 2019**. La liquidazione del saldo finale da parte delle ATS avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei soggetti beneficiari. Nel caso in cui la domanda di liquidazione, unitamente all'ulteriore documentazione prevista, non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, l'ATS potrà chiedere chiarimenti/integrazioni della documentazione (con interruzione dei termini regolamentari per la liquidazione del contributo) ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere l'importo corrispondente alla condizione non rispettata, riducendo l'importo da erogare.

Regione Lombardia effettuerà in itinere controlli presso gli Enti promotori presenti in ogni ATS. I controlli verranno realizzati a campione e copia del relativo verbale sarà inviato alle ATS ai fini delle verifiche dei progetti, unitamente alla rendicontazione. Per il dettaglio sulle procedure di rendicontazione della spesa e liquidazione del contributo si rimanda alle “*Linee Guida per la gestione e la rendicontazione*” che verranno successivamente emanate.

#### *C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione*

Entro il **20 dicembre 2019**, il soggetto attuatore dovrà inviare tramite SiAge la documentazione attestante le spese sostenute. I beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle attività svolte unitamente alla richiesta del saldo. La rendicontazione finale riguarderà il totale dei costi riferiti all’attuazione del progetto, compresa la quota di cofinanziamento, indicando le spese relative a: • indennità riconosciuta al singolo giovane volontario, • l’attività di formazione specifica obbligatoria, • l’eventuale attività formativa e di accompagnamento diretta all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale. Il costo della polizza di assicurazione per ogni singolo volontario è a carico di Regione Lombardia. *Antimafia* Ai fini della concessione di agevolazioni concesse non superiori a € 150.000 occorre presentare il modulo antimafia – da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall’agevolazione.

#### *C.4d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

Ogni modifica o variazione del progetto che determina una riduzione del costo del progetto stesso deve essere comunicata via pec alla ATS di riferimento per la relativa autorizzazione o presa d’atto e p.c. alla Direzione competente

Per il dettaglio sulle procedure si rimanda alle “*Linee Guida per la gestione e la rendicontazione*” che verranno successivamente emanate.

### **D. DISPOSIZIONI FINALI**

**D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari** Gli Enti Promotori dei percorsi di Leva civica devono selezionare i volontari in possesso dei requisiti indicati nei punti precedenti, mediante procedure di selezione pubblica improntate a principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e adeguata pubblicizzazione. Gli Enti Promotori devono concludere la procedura di selezione dei volontari tramite l’inserimento in SiAge dell’esito di tale selezione entro il **12 settembre 2018**. L’attività dei volontari avrà inizio, di norma, il giorno **17 settembre 2018** e terminerà il giorno **17 settembre 2019**. Qualora, una volta esperite le selezioni dei volontari da parte degli Enti promotori, non fossero coperte tutte le posizioni di volontario si procederà eventualmente con lo scorrimento delle graduatorie dei progetti idonei, ma non finanziati. Per primi verranno presi in considerazione i medesimi territori con risorse finanziarie residue disponibili. In mancanza di progetti idonei nei territori di riferimento, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a compensazioni fra le ATS al fine di un completo utilizzo delle risorse disponibili. Pertanto nel caso si evidenziasse tale fattispecie, l’attività dei volontari afferenti ai progetti avviati con risorse residue ovvero le sostituzioni di volontari nel caso di recessi successivi alla selezione (ma comunque effettuati entro il **15 ottobre 2018**), in deroga alle scadenze del presente Avviso, hanno inizio il giorno **18 ottobre 2018** e terminano il giorno **18 ottobre 2019**. Il beneficiario deve assicurare che le attività vengano seguite e verificate da un responsabile, che ha funzioni di affiancamento del volontario nella sede in cui esso opera. Il responsabile deve essere in possesso di competenze adeguate e coerenti con il progetto e, ai fini di includere idoneamente il giovane volontario, deve possedere una conoscenza dettagliata dell’Organizzazione in cui opera. I volontari di Leva civica non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione compreso il Servizio Civile, negli ultimi 12 mesi, con il soggetto titolare del progetto o con l’Ente ospitante. Per il dettaglio sulle procedure si rimanda alle “*Linee Guida per la gestione e la rendicontazione*” che verranno successivamente emanate.

*Comunicazione ed Informazione degli interventi finanziati da Regione Lombardia* In tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate)

è obbligatorio apporre il logo regionale e dichiarare che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia. I formulari dei progetti approvati saranno pubblicati sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) – sezione bandi e sui siti degli Enti proponenti che si attiveranno per dare la massima visibilità ai progetti finanziati.

**D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari** In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

**D.3 Ispezioni e controlli** L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, anche su segnalazione delle ATS. E' facoltà di Regione effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, in ogni fase delle attività al fine di verificare che i progetti finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità di cui alla d.g.r. n. 7486/2017, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso nonché delle successive indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione. Ove opportuno ATS e Regione Lombardia si riservano la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia i beneficiari devono conservare presso la sede legale tutta la documentazione inerente alle attività ed attestante la spesa sostenuta, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di avvio del percorso di Leva civica. Gli Enti Promotori sono direttamente responsabili delle infrazioni commesse dalle proprie sedi accreditate, tranne nei casi in cui dimostrino che la responsabilità sia da imputare all'Ente associato (legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'Ente Promotore) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'Ente associato ovvero ad una responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale e che siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti Enti o delle sedi attuative di progetto. In tali ipotesi gli effetti della sanzione sono riferiti esclusivamente all'Ente associato o alle sedi di attuazione ritenute responsabili. Per il dettaglio sulle procedure si rimanda alle **“Linee Guida per la gestione e la rendicontazione”** che verranno successivamente emanate.

**D.4 Monitoraggio dei risultati** I beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento del progetto. Ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati gli Enti Promotori sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come da indicazioni riportate nelle **“Linee Guida per le gestione e la rendicontazione”**. I beneficiari si impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati stessi e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi reso dai destinatari in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) come da indicazioni riportate nelle **“Linee Guida per la gestione e la rendicontazione”**. Nell'ambito della valutazione degli esiti e dell'impatto che gli interventi finanziati dall'Avviso produrranno sul territorio regionale, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati allo scopo di raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:  Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica: progetti ammessi / progetti presentati. *Customer satisfaction* In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

**D.5 Responsabile del procedimento** Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Matucci (marina\_matucci@regione.lombardia.it), Dirigente pro-tempore competente nella materia oggetto del presente Avviso.

**D.6 Trattamento dati personali** In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3.

**D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti** Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it). Eventuali informazioni sull'Avviso possono essere richieste al numero telefonico 026765.8850 o via mail all'indirizzo [serviziocivile@regione.lombardia.it](mailto:serviziocivile@regione.lombardia.it) Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

#### SCHEMA INFORMATIVA TIPO

\* **TITOLO** Avviso per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni **DI COSA SI TRATTA** Avviso per il finanziamento di progetti di Leva Civica Volontaria Regionale presentati dagli Enti (pubblici e privati no profit) iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli Enti di Servizio Civile Regionale. E' un'esperienza di cittadinanza attiva, della durata di 12 mesi, rivolta alle nuove generazioni di età compresa fra i 18 anni ed i 28 anni compiuti, finalizzata ad offrire esperienze nell'ambito dell'assistenza, dei servizi sociali, dello sport e della protezione civile. **TIPOLOGIA** Agevolazioni **CHI PUÒ PARTECIPARE**

Gli Enti promotori (pubblici e privati no profit) iscritti alla sezione speciale dell'Albo del Servizio Civile Regionale di cui all'art. 4 della l.r. n. 2/2006.

**RISORSE DISPONIBILI** € 1.570.101,00

#### CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto tramite presentazione di progetti

**DATA DI APERTURA** Pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione dell'Avviso

**DATA DI CHIUSURA** 20 dicembre 2019

**COME PARTECIPARE** La domanda di partecipazione, a cura dell'Ente promotore (sia singolo che capofila in caso di partnership), deve essere presentata esclusivamente attraverso SiAge raggiungibile all'indirizzo [www.siage.regione.lombardia.it](http://www.siage.regione.lombardia.it) a partire dalle ore 12 del 20 aprile 2018 fino alle ore 17 del 17 maggio 2018 pena l'esclusione della domanda. Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, la persona titolata ad operare per conto del soggetto promotore, deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo);
- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (ciò non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità dei loro aggiornamento utilizzando le credenziali precedentemente assegnate);
- attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e la profilazione da parte dell'Ente promotore possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. Unitamente alla compilazione on line della domanda per l'accesso al contributo (v. Allegato 1A), il soggetto richiedente dovrà provvedere a compilare on line il piano dei conti (v. Allegato 1C) e ad allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo: A. scheda Progetto (v. Allegato 1B); B. eventuali dichiarazioni di partecipazione per i partner (v. Allegato 1D); C. eventuale delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante legale dell'ente promotore (sia esso capofila o partner); D. i curriculum vitae su

*formato europeo dei responsabili, con funzioni di affiancamento, dei volontari nelle sedi di servizio e dei formatori redatti sotto forma di autocertificazione. Qualora i responsabili dei volontari corrispondano alla figura degli Operatori Locali di Progetto del Servizio Civile Nazionale non occorre inviare i curriculum vitae; E. i curriculum vitae su formato europeo dei formatori specifici. Ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte del sistema informativo SiAge.*

**PROCEDURA DI SELEZIONE** Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di merito dei progetti ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della DG competente. **INFORMAZIONI E CONTATTI** Per informazioni: - Numero telefonico dedicato al Servizio Civile 02.6765.8850, [serviziocivile@regione.lombardia.it](mailto:serviziocivile@regione.lombardia.it) (\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

#### **D.8 Diritto di accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello "Richiesta di accesso agli atti" Allegato 3 al decreto di approvazione del presente Avviso, via PEC a: REGIONE LOMBARDIA Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:  la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);  la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;  le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

#### **D.9 Allegati/Informative e Istruzioni**

1A) Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge  1B) Scheda Progetto  1C) Piano dei Conti - Fac-simile da compilare attraverso SiAge  1D) Dichiarazione di partecipazione partner  2) Modulo per l'accesso agli atti  3) Informativa sul trattamento dei dati personali **D.10 Riepilogo date e termini temporali** Termine ultimo per l'iscrizione dei nuovi Enti all'albo del Servizio Civile Regionale per la partecipazione all'avviso: **7 maggio 2018** Chiusura presentazione dei progetti: **17 maggio 2018** Decreto di approvazione della graduatoria: **entro il 2 luglio 2018** Invio a RL da parte degli Enti attuatori della dichiarazione di accettazione del contributo con la definizione della data di avvio dei progetti: **entro il 17 luglio 2018** Conclusione della selezione dei volontari: **entro il 12 settembre 2018** Avvio delle attività dei volontari: **il 17 settembre 2018** Chiusura attività progettuali: **il 17 settembre 2019** Inserimento rendicontazione finale in SIAGE: **dall'1 ottobre 2019 al 20/12/2019**

**Allegato 2 RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012) Il/la sottoscritto/a**

\_\_\_\_\_ (Nome  
Cognome) nato/a a \_\_\_\_\_ (Comune) (\_\_\_\_) (Prov.) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa) residente in \_\_\_\_\_ (Comune) (\_\_\_\_) (Prov.)  
\_\_\_\_\_ (Via, Piazza, ecc.) \_\_\_\_\_ (Numero) tel.  
\_\_\_\_\_ (Numero) **Documento di identificazione**  Carta d'identità   
Passaporto  Patente n.° \_\_\_\_\_ documento:  
\_\_\_\_\_ (allegare  
fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale ) Data rilascio: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Scadente il: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) Rilasciato da:  Comune  Questura  Prefettura Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_ (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere) In qualità di:  diretto interessato  legale rappresentante  procura da parte di \_\_\_\_\_ **CHIEDE** di  visionare  estrarne copia in carta semplice  estrarne copia conforme in bollo  riprodurre su supporto informatico dell'interessato

**Documentazione** **richiesta**

---

**Motivazione** **della** **richiesta**  
**Indirizzo** **(per**  
**comunicazioni/copie)**

**INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003)** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:  il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso;  è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Nome Cognome) acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Luogo) (Data) \_\_\_\_\_ (Firma) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Luogo) (Data) \_\_\_\_\_ (Firma)

#### ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. **Finalità del trattamento dati** I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore\* e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto. **Modalità del trattamento dati** Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. **Comunicazione dei dati** I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal Gestore per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando. **Diritti dell'interessato** I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento: - la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza; - l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi; - l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 *Determinazioni*

*in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali". Le istanze andranno rivolte via PEC a Regione Lombardia, all'indirizzo della Direzione Generale competente*

**Titolare del trattamento dati** Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. *Responsabili del trattamento dei dati* Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono: - il Direttore Generale pro-tempore della DG competente; Responsabile esterno del Trattamento sono: - le Aziende di Tutela della Salute (ATS), nella persona del loro legale rappresentante pro tempore.

**Modello domanda per l'accesso al contributo (compilata attraverso SiAge) Avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadinanza attiva mediante la Leva Civica Volontaria Regionale rivolti alle giovani generazioni (d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017)**

**DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO** (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000) Spett.le REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano Marca da bollo: € 16,00 Oggetto: **Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti di Leva Civica Volontaria Regionale (d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017)** Il Sottoscritto codice fiscale in qualità di legale rappresentante dell'Ente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_ ( ) CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_ Indirizzo PEC (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto): \_\_\_\_\_ Indirizzo email del referente di progetto: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**  Di essere ente iscritto alla sezione speciale dell'Albo del Servizio Civile Regionale (l.r. n. 2/2006)  Di essere capofila del partenariato composto dalle seguenti Organizzazioni: **Partner Codice fiscale o partita Iva Tipologia di beneficiario (Ente pubblico, privato...)** (aggiungere le righe necessarie)  Di essere Ente di prima o seconda classe di Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n. 64/2001

**NB**

**PER GLI ALTRI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

|                  |
|------------------|
| <b>IMMIGRATI</b> |
|------------------|

**VENETO**

**DGR 27.3.18, n. 481** Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" -Obiettivo Nazionale 3 "Capacity building". Adesione al Progetto "CapaCityMetro-Italia" - Università luav di Venezia.

**Note**

Viene approvata l'adesione al progetto "CAPACITYMETRO-ITALIA" presentato dall'Università luav di Venezia, in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -Obiettivo Specifico 2 "Integrazione / Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 "Capacity building";

**DGR 17 4.18, n. 512** Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni di origine migratoria nelle Istituzioni scolastiche della Città

di Venezia. Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001, art. 138, comma 1, lett. f).(BUR n. 38 del 20.4.18

## Note

## PREMESSA

I processi migratori in atto a livello globale hanno modificato il sistema sociale e sollecitano la scuola a nuovi compiti educativi, da cui dipendono la rapidità e la profondità dell'integrazione di una componente ormai strutturale della popolazione.

Gli esiti dell'esperienza scolastica dei figli dei migranti pesano in modo cruciale sulla possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e civile, su un maggior numero di intelligenze e di talenti. E' nella scuola che gli studenti con background migratorio possono sviluppare una dimensione di cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insieme aperta a un mondo sempre più grande, interdipendente e interconnesso. Nella scuola infatti tutti i bambini si "allenano" a convivere in una pluralità diffusa. E' infine anche nella scuola che famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscersi, superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.

Tuttavia per sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, favorendo un clima di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione, è di fondamentale importanza garantire che anche le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie avvenga evitando concentrazioni troppo elevate di bimbi con ridotta conoscenza della lingua italiana, in linea con quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dalle "Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l'offerta formativa" approvate dalla Regione del Veneto che fissa il tetto massimo di alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe al 30%.

Al fine di assicurare un equilibrato accoglimento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie di alunni di origine migratoria e privi di sufficiente padronanza linguistica, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), la Prefettura di Venezia e il Comune di Venezia hanno condiviso uno schema di Protocollo d'Intesa, riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede per la Regione la possibilità di sostenere, presso le Istituzioni scolastiche, azioni di arricchimento e di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzate ad assicurare l'equivalenza delle opportunità di apprendimento in favore di tutti gli alunni.

Tale Protocollo definisce gli obiettivi da raggiungere, i compiti e le azioni delle parti coinvolte e prevede altresì, al fine di dare attuazione alle disposizioni in esso contenute, l'istituzione, presso l'Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Venezia e con specifico provvedimento del Direttore generale dell'USRV, di un apposito Tavolo di Coordinamento.

Il Tavolo è costituito da:

- il Direttore generale dell'USRV o da un suo delegato, con funzione di coordinatore;
- un rappresentante della Prefettura di Venezia;
- un rappresentante della Regione del Veneto;
- un rappresentante del Comune di Venezia;
- un Dirigente Scolastico delegato dai Dirigenti delle scuole del Comune di Venezia.

## LA DISPOSIZIONE

Considerato che l'art. 138 della L.R. 13 aprile del 2001, n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto anche alcune funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui è prevista la realizzazione di iniziative e attività di promozione nelle materie che ricadono nell'ambito delle competenze regionali relative all'istruzione scolastica, viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato A**, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, rinviando a successivi provvedimenti la definizione degli interventi programmabili dalla Regione in esecuzione del Protocollo in oggetto.

## SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA  
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CITTA' DI VENEZIA

IN ATTUAZIONE DI QUANTO INDICATO DALLA CM N. 2/2010 E DALLE "LINEE GUIDA  
PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI" AI SENSI DEL  
D.M. 7 FEBBRAIO 2014

TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente o suo delegato;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato "USRV", con sede a Venezia, Riva de Biasio – S. Croce 1299, codice fiscale 80015150271, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Direttore generale o suo delegato;

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, di seguito denominata "Prefettura", con sede in Venezia, San Marco 2661, codice fiscale 80009820277, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella persona del Prefetto o suo delegato;

Il Comune di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 4136, codice fiscale 00339370272, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella persona del Sindaco o suo delegato;  
di seguito denominate "le Parti";

CONSIDERATI

- il D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e in particolare l'art. 38 "Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale";
- il D.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete tra le Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- la Circolare Ministeriale n. 2 del 2010 e in particolare il punto 3 "Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si precisa che è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate, attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando, di norma, dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana;
- le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014;
- la Nota MIUR n. 14659 del 13-11-2017 relativa alle "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019" e in particolare il punto 9.3 "Alunni/studenti con cittadinanza non italiana";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Il presente Protocollo nasce con l'intento di promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni di origine migratoria, facilitandone l'ingresso nel nostro sistema scolastico e garantendo le condizioni necessarie ad assicurare il successo formativo di tutti gli alunni a partire dalla scuola dell'infanzia, primo ordine scolastico con il quale bambini/e famiglie entrano generalmente in contatto. Il Protocollo sostiene lo sviluppo di prassi condivise di carattere organizzativo, amministrativo, comunicativo, educativo-didattico, in base ai riferimenti normativi nazionali che negli ultimi venticinque anni hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale e dell'integrazione degli alunni di origine migratoria.

Come richiamato dal documento dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura del MIUR "Diversi da chi?" (9 Settembre 2015), i processi migratori in atto a livello globale hanno modificato il sistema sociale e sollecitano la scuola a nuovi compiti educativi. Dipendono infatti anche dalla scuola la velocità e la profondità dell'integrazione di una componente ormai strutturale della popolazione. Dipende dagli esiti dell'esperienza scolastica dei figli dei migranti la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e civile, su un maggior numero di intelligenze e di talenti. E' nella scuola che gli studenti con background migratorio possono sviluppare una dimensione di cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insieme aperta a un mondo sempre più grande, interdipendente, interconnesso. Nella scuola infatti tutti bambini si "allenano" a convivere in una pluralità diffusa. E' infine anche nella scuola che famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscersi, superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un futuro comune.

Appare quindi prioritaria, in linea con il documento sopra citato, l'adozione da parte di tutti gli attori coinvolti, di azioni concertate volte a:

- facilitare i processi di inclusione attraverso efficaci azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione;
- ribadire il diritto all'inserimento immediato degli alunni neoarrivati, prevenendo il rischio di avvii ritardati della frequenza, attraverso prassi condivise tra le diverse Istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di un'accoglienza diffusa e il più possibile equilibrata;
- sostenere l'apprendimento dell'italiano, in quanto lingua di scolarità;
- valorizzare la diversità linguistica e culturale;
- prevenire il fenomeno dell'elevata concentrazione in alcune scuole di alunni di origine migratoria;
- coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.

Per dare attuazione alle disposizioni definite nel presente Protocollo è istituito presso l'Ufficio Ambito Territoriale della Provincia di Venezia (di seguito UST di Venezia) con specifico provvedimento del Direttore generale dell'USRV, un apposito Tavolo di Coordinamento.

Esso è costituito da:

- il Direttore generale USRV o un suo Delegato, con funzione di coordinatore;
- un rappresentante della Prefettura;
- un rappresentante della Regione;
- un rappresentante del Comune di Venezia;
- un Dirigente Scolastico delegato dai Dirigenti delle scuole del Comune di Venezia.

## Art. 2 – Scopi del Protocollo

- Garantire un equilibrato accoglimento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie di alunni di origine migratoria e con ridotta conoscenza della lingua italiana, anche attraverso la realizzazione di un "Patto educativo di territorio" tra gli Istituti scolastici che insistono sullo stesso territorio;
- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;

- facilitare l’ingresso a scuola di alunni di origine migratoria;
- costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni alunno;
- favorire un rapporto collaborativo con le famiglie;
- promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato soprattutto attraverso lo sviluppo di “Patti educativi di territorio”;
- definire pratiche condivise tra USRV, Comune di Venezia e Istituzioni scolastiche finalizzate all’equa distribuzione degli alunni di origine migratoria nelle scuole del territorio del Comune di Venezia.

### Art. 3 – Compiti dei Soggetti istituzionali

La Regione sostiene, presso le Istituzioni scolastiche, azioni di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzate ad assicurare l’equivalenza delle opportunità di apprendimento in favore di tutti gli alunni e a promuovere lo sviluppo della consapevolezza all’interno delle famiglie di origine migratoria che l’integrazione richiede un impegno congiunto. Le azioni di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa possono attuarsi anche attraverso laboratori di tipo artistico-creativo-espressivo, finalizzati ad offrire ai bambini proposte educative in contesti non valutativi, dove potersi confrontare e poter collaborare, sviluppando le proprie potenzialità in una dimensione ludica e relazionale.

L’USRV, nell’esercizio delle funzioni di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, di supporto allo sviluppo delle reti di scuole e di accompagnamento dei processi di integrazione degli alunni di origine migratoria, individua le zone a rischio e a forte processo migratorio e, anche attraverso l’UST di Venezia, compie monitoraggi inerenti le iscrizioni degli alunni di origine migratoria ad ogni ordine di scuola. In particolare attiva:

- nell’ambito della contrattazione integrativa regionale sulle aree a rischio la destinazione di risorse finanziarie per il supporto allo sviluppo di “Patti educativi di territorio” tra gli Istituti scolastici impegnati nell’accoglienza diffusa e nella regolazione dei flussi delle iscrizioni;
  - il coordinamento e il monitoraggio dei progetti delle scuole inerenti l’accoglienza, l’inclusione, l’equa distribuzione e l’alfabetizzazione degli alunni di origine migratoria;
- la formazione del personale che, a vario titolo, opera con gli alunni di origine migratoria;
- l’istituzione di un apposito Tavolo di Coordinamento operativo presso l’Ufficio Scolastico Territoriale.

La Prefettura promuove e favorisce l’azione di coordinamento tra gli Enti firmatari del Protocollo. Nell’ambito della titolarità delle funzioni in materia di immigrazione nel territorio provinciale, la Prefettura cura l’osservazione del fenomeno, con particolare riguardo agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di attivare interventi a favore dell’integrazione dei minori e supportare le iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della comunità scolastica promosse dalle scuole.

Il Comune di Venezia, nell’ambito delle proprie competenze di legge e nei limiti di bilancio, si impegna a:

- facilitare i servizi di trasporto necessari a garantire le finalità del presente Protocollo;
  - sostenere e attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, progetti condivisi con le Istituzioni scolastiche per favorire i processi di integrazione scolastica e valutare congiuntamente quelli già esistenti;
- promuovere sinergie fra tutti i servizi competenti per integrare interventi di mediazione culturale, di facilitazione linguistica e di alfabetizzazione;
  - promuovere, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo percorsi di formazione - aggiornamento per i soggetti coinvolti nei processi di integrazione di alunni con origine migratoria;
  - collaborare ai progetti integrativi dell’offerta formativa scolastica, partecipando alla loro elaborazione e al reperimento di risorse mediante bandi offerti sul territorio.

## Art. 4 - Azioni

### 4.1 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

1. Il Comune di Venezia valuterà la modifica dei bacini di utenza in modo da favorire la redistribuzione delle iscrizioni, sulla base dei dati raccolti nella prima annualità di vigenza del Protocollo.

2. Il Direttore generale dell'USRV o un suo Delegato, attraverso incontri con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi del Comune di Venezia, assicurerà la realizzazione di "Patti educativi di territorio" tra gli Istituti scolastici impegnati nella regolazione dei flussi delle iscrizioni per realizzare l'obiettivo di un equo accoglimento delle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, anche attraverso l'elaborazione di criteri condivisi e omogenei di accettazione delle domande di iscrizione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli di Istituto. In via di prima applicazione del presente Protocollo, per l'Anno Scolastico 2018/2019, l'obiettivo dell'equa distribuzione delle iscrizioni riguarderà le classi prime della scuola primaria, in modo da assicurare un processo graduale di conseguimento dell'obiettivo stesso. Per quanto attiene alle sezioni iniziali della scuola dell'infanzia, tenuto conto della significativa presenza sul territorio di scuole paritarie (comunali e non), il Tavolo di Coordinamento attiverà le opportune interlocuzioni con gli Enti Gestori, al fine di incentivare la frequenza della scuola dell'infanzia dei bambini di cittadinanza non italiana assicurando un processo graduale di conseguimento dell'obiettivo del presente Protocollo. L'UST di Venezia, in fase di definizione dell'organico, valuterà le proposte pervenute dai Dirigenti scolastici e autorizzerà, per ogni singola scuola, la costituzione di classi/sezioni adeguate al rispetto dei parametri indicati, anche con riferimento alle tipologie di tempo scuola. Le domande di iscrizione degli alunni con preferenza espressa per il bacino di utenza delle singole scuole (ex stradario) saranno prioritariamente accolte nelle scuole di riferimento al momento dell'iscrizione a condizione che venga rispettato l'obiettivo di cui al successivo punto 3 del presente Protocollo. Le domande di iscrizione non provenienti dal bacino di utenza saranno accolte con riserva e confermate soltanto nel caso in cui il Dirigente scolastico non debba procedere, su indicazione del Tavolo di Coordinamento, ad una gestione delle domande di iscrizione garantendo un equo accoglimento degli alunni di origine migratoria.

3. Al fine di un equo accoglimento degli alunni di origine migratoria, con particolare riguardo agli alunni con ridotta conoscenza della lingua italiana, si indica l'obiettivo del 30% per ogni classe previsto dalla Circolare, quale percentuale di alunni di origine migratoria che possono essere accettati al momento dell'iscrizione e quale percentuale da mantenere in corso d'anno, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Nei primi due anni scolastici di applicazione del Protocollo, l'obiettivo di cui sopra è elevato al 40 %, tenendo conto dei criteri di elasticità previsti dalla stessa Circolare. I Dirigenti degli Istituti Comprensivi, per raggiungere il suddetto obiettivo, comunicano all'UST di Venezia i dati numerici relativi a propri iscritti e frequentanti nei seguenti momenti:

- prima dell'avvio delle iscrizioni in base anche al bacino d'utenza,
- al momento della conclusione delle iscrizioni,
- al momento della definizione degli organici.

Ricevuti i dati di cui sopra dalle Istituzioni scolastiche del Comune, l'apposito Tavolo di Coordinamento, operativo presso l'UST di Venezia, esplicita la situazione complessiva delle iscrizioni alle scuole e intraprende, in caso di necessità e con il coinvolgimento delle Dirigenze scolastiche, le opportune azioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo dell'equa ed equilibrata accoglienza degli alunni secondo il parametro sopra riportato. Nella fase immediatamente precedente l'inizio del nuovo anno scolastico, il Tavolo di Coordinamento sopra citato procede ad una raccolta e ad una analisi della situazione reale, venutasi a determinare dopo il periodo estivo, sia con riferimento a trasferimenti, sia rispetto a nuovi arrivi.

4. A tutela dell'integrazione e dell'accoglienza di tutti gli alunni, alla luce degli esiti delle azioni di cui al punto 3), l'Ente Locale valuterà le eventuali modifiche, e/o riorganizzazioni del servizio di trasporto già attivo.

5. I genitori degli alunni che in via del tutto eccezionale e per comprovati gravi motivi, in corso d'anno, siano costretti a presentare istanze di trasferimento in un diverso plesso del medesimo Istituto Comprensivo o in un plesso appartenente a diverso Istituto Comprensivo del territorio del Comune di Venezia, dovranno produrre idonea documentazione, a sostegno della gravità e dell'eccezionalità dell'evento, fermo restando che il Dirigente scolastico si riserverà di verificare la disponibilità all'accoglienza della sede richiesta, e il rispetto dei criteri di equa distribuzione sopra citati.

#### 4.2 Iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione

I firmatari del presente Protocollo promuoveranno iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione della comunità professionale, delle famiglie e del territorio, finalizzate a promuovere lo sviluppo di un efficace approccio interculturale sia alle prassi educativo-didattiche, sia alle pratiche organizzativo-gestionali. In particolare per la promozione dei contenuti e delle finalità del presente Protocollo sull'inserimento scolastico, la equa distribuzione delle iscrizioni e la partecipazione delle famiglie saranno attivati dispositivi di informazione specifici, eventualmente anche multilingue.

Il Comune di Venezia metterà a disposizione delle Istituzioni scolastiche opportunità di qualificazione, sostegno e finanziamento eventualmente reperite attraverso la partecipazione a progetti/bandi che abbiano tra le proprie finalità il raggiungimento delle pari opportunità di accesso al sistema educativo e scolastico.

#### 4.3 Collaborazione con le famiglie degli alunni di origine migratoria

Il Comune di Venezia conferma la disponibilità del servizio di Mediazione Linguistico Culturale, per favorire il coinvolgimento delle famiglie di origine migratoria nel percorso di iscrizione e complessivamente nel processo di inserimento dei minori.

Il Comune di Venezia coinvolgerà gruppi di residenti di origine migratoria nella Terraferma Veneziana e associazioni territoriali, al fine di promuovere percorsi condivisi e scelte consapevoli volte a favorire la migliore riuscita delle proposte educative e formative, compresa l'equa distribuzione dei bambini e delle bambine nelle scuole del territorio.

#### Art. 5 - Monitoraggio

Il monitoraggio circa lo stato di attuazione del presente Protocollo è assicurato dal Tavolo di Coordinamento attraverso una relazione annuale a Regione, USRV per il Veneto e Prefettura.

#### Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo ha valenza triennale a decorrere dall'Anno Scolastico 2018/2019 e sarà rivedibile ed integrabile nei successivi anni scolastici.

Il presente atto è depositato in originale presso la Regione, l'USRV, la Prefettura, il Comune di Venezia e trasmesso all'UST di Venezia e alle Segreterie dei singoli istituti del Comune di Venezia.

#### Art. 7 – Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

#### Art. 8 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informativo, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### Art. 9 - Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

#### Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile. Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente Protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

|               |
|---------------|
| <b>MINORI</b> |
|---------------|

#### **LIGURIA**

**DGR 30.3.18, n. 201** - Implementazione modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) - fase 7. Impegno e liquidazione co-finanziamento Euro 25.000.(BUR n. 17 del 26.4.18)

#### **Note**

Viene autorizzata la spesa di Euro 25.000,00 quale quota di co-finanziamento complessiva per l'implementazione del Programma P.I.P.P.I. fase 7;

#### **PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 27-6723** - DGR n. 45-6595 del 9.03.2018 di candidatura della Regione Piemonte a presentare progetto a valere su Avviso pubblico del Ministero dell'Interno su "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati presenti nelle strutture di seconda accoglienza" rettifica dell'Allegato A per mero errore materiale. Approvazione del nuovo Allegato A della DGR n. 45-6595 del 9.3.2018.(BUR n. 17 del 26.4.18)

#### **Note**

Viene approvata la corretta formulazione dell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante la correzione del mero errore materiale di cui sopra, eliminando tra gli Enti partner il riferimento alla Compagnia di San Paolo Allegato

#### **Allegato A**

#### **Scheda di progetto**

**Titolo del progetto:** Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza

**Ente proponente:** Regione Piemonte

#### **Enti partner:**

Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che hanno in carico un numero significativo di minori stranieri non accompagnati

Città di Torino

Città di Asti

Consorzio Monviso Solidale

Consorzio Con.I.S.A. Valle di Susa

#### **Sintesi del progetto**

La Regione Piemonte da anni ha posto particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche fondate sull'inclusione e sull'accoglienza e promuovendo progettualità concertate con i

soggetti istituzionali e della società civile, con i quali ha consolidato una significativa rete di collaborazione. In particolare, è di tutta evidenza sul nostro territorio regionale nell'ultimo triennio il decisivo incremento della presenza dei minori stranieri non accompagnati in specie nei territori urbani e nelle zone di confine transfrontaliero.

L'esperienza maturata negli anni da questa Regione, di concerto con tutti i i soggetti istituzionali e non nella progettazione ed attuazione di interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati, ha evidenziato che, accanto alla necessità di assicurare adeguate risposte all'accoglienza dei minori, attraverso strutture residenziali per minori e le cosiddette strutture per l'autonomia, l'attivazione di strutture specifiche, quali le strutture di prima e di seconda accoglienza, si rende necessario attivare e potenziare gli interventi volti all'inclusione dei msna accolti, attraverso attività finalizzate al sostegno ed all'accompagnamento di tipo formativo e sociale, anche volte alla progressiva acquisizione dell'autonomia dei ragazzi accolti, potenziando, tra l'altro, le reti locali e le collaborazioni tra i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le risorse del territorio.

A partire da queste premesse, si colloca il progetto da candidarsi a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 OS

1- ON 1- lett. E “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (msna) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” adottato con Decreto prot. 17611 del 22.12.2017 dell'Autorità Responsabile.

Nello specifico, le macro aree su cui intende progettare, afferiscono alla realizzazione di percorsi di inclusione a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti nelle strutture di seconda accoglienza, attraverso servizi aggiuntivi finalizzati all'inserimento scolastico e lavorativo e specificatamente:

la realizzazione nel territorio regionale di opportunità innovative sull'abitare dei minori stranieri prossimi alla maggiore età, attraverso forme di accompagnamento tese a facilitarne la progressiva autonomia abitativa

- la strutturazione ed accompagnamento a percorsi formativi sperimentali ed innovativi di breve durata a carattere laboratoriale, comprensivi di stage operativi in contesti lavorativi e di tirocini formativi, predisposti anche tenendo conto dell'analisi delle competenze non formali possedute dai minori stranieri non accompagnati, sia nella fase di ingresso che in fase di uscita dal percorso formativo sperimentale.

Per la progettazione e l'attuazione del progetto, la Regione in qualità di capofila intende costituire una partnership progettuale che coinvolga i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che si sono candidati partner, in considerazione del significativo numero di minori stranieri non accompagnati in carico, laddove per la selezione dei partner privati di progetto e per azioni quali la valutazione, il monitoraggio e la gestione contabile si procederà attraverso procedure di evidenza pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 del citato Avviso ministeriale, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sull'Avviso ammontano ad € 10.000.000,00 per progettualità presentate in qualità di soggetti proponenti dagli enti locali e da Regioni/Province Autonome, che dovranno concludersi al 31 dicembre 2020.

L'ipotesi del budget su cui sta orientando per la realizzazione del progetto porta ad un ammontare di risorse di 700.000,00 euro pari a circa il 7% dell'intero ammontare delle risorse finanziarie disponibili, senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

La scadenza per la presentazione della proposta progettuale al Ministero è l'11.4.2018 e che pertanto è urgente ed indifferibile procedere alla sua presentazione attraverso l'adozione del presente provvedimento.

|                            |
|----------------------------|
| <b>NON AUTOSUFFICIENTI</b> |
|----------------------------|

**MARCHE**

**DGR 16.4.18, n. 469** - DGR n. 312/2018 - Intervento di sostegno alle famiglie con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Integrazione risorse.

**Note**

Viene integrato lo stanziamento di cui alla DGR n. 312 del 19.03.2018 concernente: “Intervento di sostegno alle famiglie con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) - Criteri di attuazione anno 2018” con risorse finanziarie pari ad € 900.000,00.

**PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 28-6724** - Criteri per il mantenimento dell' operativita' e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo. Integrazioni alla DGR 4 agosto 2016, n. 85-3823. (BUR n. 17 del 26.4.18)

**Note**

Viene integrata la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016 prevedendo, nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo a seguito della realizzazione dei lavori, da terminare entro il 30 giugno 2019, anche il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento delle strutture ricadenti nei seguenti casi:

□□□ strutture di proprietà di Enti pubblici rispetto alle quali sia andata deserta la gara per l'affidamento dei lavori per la messa a norma purchè, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli Enti stessi abbiano approvato il progetto definitivo dei lavori necessari per il conseguimento del regime definitivo aventi un cronoprogramma che preveda il termine degli stessi entro il 30.06.2019, ed il relativo piano finanziario, nonché abbiano ottemperato alle altre condizioni previste dalla DGR 85/2016;

□□□ strutture pubbliche e private che, pur non avendo presentato nei tempi e nei modi previsti le comunicazioni relative all'iter procedurale stabilito dalla DGR 85/2016, di fatto possedevano i requisiti in essa contenuti e stanno procedendo con l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalla DGR stessa;

□□□ strutture pubbliche e private che, pur avendo rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR 85/16, non riusciranno a realizzare e certificare, entro il 30 giugno 2018, lavori pari almeno al 70% del totale, a condizione che presentino comunque entro tale data lo stato di avanzamento dei lavori, nonché il cronoprogramma dei lavori ancora da realizzare che preveda realisticamente il termine degli stessi entro il 30.06.2019

Le suddette condizioni e situazioni dovranno essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inviare alla Commissione di Vigilanza dell'ASL competente per territorio, e alla Direzione Coesione Sociale per conoscenza, entro il 30 giugno 2018;

**VENETO**

**DGR 21.3.18, N. 337** - Approvazione delle linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 " Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Avvio sperimentazione presso Aziende ULSS del Veneto. (GU n. 37 del 17.4.18)

**Note**

**PREMESSA**

La Legge Regionale 14 aprile 2017 n. 10 “Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” detta norme per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, sostenendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'amministrazione di sostegno.

Con DGR n. 241 del 6.03.2018 avente per oggetto: “Approvazione del modello organizzativo per l'intero territorio regionale del sistema di interventi per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 “Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”. Art. 3 comma 1 della L.R. 14 aprile 2017 n. 10. DGR n. 123/CR del 14.12.2017.” la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo per l'intero territorio regionale individuando i servizi adeguati

e le iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale e in raccordo con altri enti ed autorità coinvolti nell'attivazione e promozione dell'amministrazione di sostegno.

In questo modello, in particolare, sono state declinate e specificate le competenze e le funzioni sia del servizio di supporto all'amministratore di sostegno, previsto dall'art. 3 della L.R. 10/2017 che dello sportello di promozione dell'amministratore di sostegno previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2017, individuando le caratteristiche principali che gli stessi devono possedere.

Risulta, ora, di fondamentale importanza, disciplinare in modo preciso e dettagliato il piano formativo destinato ad aspiranti amministratori di sostegno ed amministratori di sostegno già in carica, agli Amministratori, Responsabili ed Operatori dei servizi sanitari e sociosanitari e sociali, agli addetti ai servizi di supporto e agli sportelli.

La formazione, l'aggiornamento e l'informazione costituiscono, infatti, la componente strategica essenziale per conferire all'amministrazione di sostegno le migliori condizioni di applicazione e la possibilità di affermazione nella coscienza collettiva.

### LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il documento, **Allegato A** contenente le linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno, dirette a fornire linee di indirizzo in ordine ai criteri e agli orientamenti da osservare nei processi di programmazione, progettazione e attuazione delle attività formative.

Tale sperimentazione ha come obiettivo principale l'attuazione della legge regionale n. 10/2017, attivando la rete relazionale tra i diversi attori coinvolti nel sistema: Aziende ULSS, Enti Locali e Terzo Settore e per quanto possibile i Tribunali e Giudici Tutelari valorizzando tutte le risorse "pubbliche e private" nella prospettiva di un efficiente ed uniforme sistema di interventi.

Per tale sperimentazione viene riservato un finanziamento pari a € 250.000,

Il finanziamento di €250.000,00 viene suddiviso ripartendone il 65% in maniera equidistribuita ed indistinta per ciascuna Ulss (base di €18.055,56) mentre il restante 35% è stato distribuito sulla base della popolazione ultra sessantacinquenne residente in ciascuna Azienda, considerato che l'accesso al servizio dell'Amministratore di Sostegno si verifica maggiormente per utenti con età avanzata.

| Azienda Ulss | Descrizione      | Totale Popolazione e Residente | Pop +65 anni | Componente indistinta | Componente pop +65 | Finanziamento Regionale |
|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1            | Dolomiti         | 205.781                        | 53.102       | € 18.055,56           | € 4.237,85         | €2.293,41               |
| 2            | Marca Trevigiana | 885.972                        | 189.289      | € 18.055,56           | € 15.106,38        | € 33.161,94             |
| 3            | Serenissima      | 639.043                        | 156.348      | € 18.055,56           | € 12.477,49        | € 30.533,05             |
| 4            | Veneto Orientale | 215.232                        | 49.164       | € 18.055,56           | € 3.923,58         | € 21.979,13             |
| 5            | Polesana         | 241.108                        | 60.439       | € 18.055,56           | € 4.823,39         | €2.878,95               |
| 6            | Euganea          | 933.754                        | 204.585      | € 18.055,56           | € 16.327,09        | €4.382,65               |
| 7            | Pedemontana      | 367.351                        | 79.018       | € 18.055,56           | € 6.306,10         | € 24.361,66             |
| 8            | Berica           | 497.731                        | 104.964      | € 18.055,56           | € 8.376,75         | €2.432,30               |

|                           |           |                  |                  |                     |                    |                     |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 9                         | Scaligera | 921.557          | 199.501          | € 18.055,56         | € 15.921,36        | € 33.976,91         |
| <b>Regione del Veneto</b> |           | <b>4.907.529</b> | <b>1.096.410</b> | <b>€ 162.500,00</b> | <b>€ 87.500,00</b> | <b>€ 250.000,00</b> |

*Dati popolazione: ufficio statistico regionale*

Ciascuna Azienda ULSS dovrà presentare, sulla base del modello organizzativo territoriale approvato dalla Giunta Regionale e delle linee guida in materia di formazione, contenute nell'**Allegato A** al presente atto, una proposta progettuale da sperimentare nel proprio territorio, riservando una quota parte del finanziamento ricevuto per la formazione che non potrà essere inferiore al 40% del totale complessivo finanziato.

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 maggio 2018 alla Direzione Servizi Sociali - Rio Novo-Dorsoduro 3493-30123 Venezia, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it).

Le proposte progettuali per essere ammesse dovranno contenere tutti gli elementi definiti nel modello approvato con DGR n. 241/2018 e essere aderenti alle linee guida in materia di formazione contenute nell'**Allegato A** al presente atto.

La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Direzione dei Servizi Sociali; le progettualità verranno approvate e ammesse al finanziamento con apposito decreto del Dirigente della Direzione dei Servizi Sociali.

Le Aziende ULSS beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Regionale Servizi Sociali la comunicazione di avvio del progetto entro il 15 settembre 2018, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.

Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale, adeguandolo se del caso, alle specifiche e funzionali esigenze emerse in corso d'opera entro sei mesi dall'avvio del progetto, le Aziende ULSS dovranno inviare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento riferita alle azioni stabilite nel progetto.

Il saldo pari al 40% del contributo assegnato verrà liquidato a conclusione del progetto su presentazione della rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti. La formale rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 maggio 2019.

**B- modulo di secondo livello, di approfondimento tematico, dedicato agli aspiranti amministratori di sostegno, strutturato con insegnamenti di natura tecnica e procedurale integrata da abilità relazionali e comunicative idonee a far emergere la duplice attitudine del saper fare e del saper essere dell'amministratore di sostegno. Alla conclusione del percorso al corsista viene proposto un questionario per rilevare il grado di approfondimento di aspetti essenziali dei temi trattati e fornire indicazioni utili per eventuali ulteriori incontri di approfondimento.**

- Possono essere ammessi a frequentare il modulo B, indipendentemente dalla loro disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, operatori dei servizi alla persona, i familiari di persone in condizione di disagio, soggetti del terzo settore e della comunità locale e persone comunque coinvolte in progetti di sostegno . - La frequenza al modulo B è obbligatoria. Sono giustificabili assenze in misura non superiore al 20 % delle ore dedicate a ciascun insegnamento. La positiva conclusione del corso consente ai partecipanti di ottenere l'attestato di frequenza, utile all'iscrizione nell'elenco degli amministratori di sostegno. - L'attività didattica si sviluppa secondo criteri di attiva partecipazione dei corsisti, con possibilità di proporre esperienze e testimonianze che offrano significativi modelli operativi e buone prassi. - Al fine di evitare classi eccessivamente numerose I moduli A e B hanno tendenzialmente uno svolgimento temporale differenziato. Il numero ottimale di partecipanti al modulo B è di circa 40- 50 unità.

La progettazione e gestione dei percorsi formativi sono affidate al Servizio di Supporto all'Amministrazione di Sostegno ai sensi dei punti 1 e 2 del modello territoriale di cui alla DGR n. 241 del 06.03.2018.

Il modello di formazione proposto è periodicamente rivalutabile, modificabile e integrabile in relazione all'evoluzione del quadro normativo ed alle esigenze che emergeranno nei corsi di formazione o che verranno rilevate dai servizi di supporto. Nella relazione periodica, prevista dall'art. 6 della legge regionale 10/2017, verranno valorizzate positività e criticità delle prassi applicative e dei modelli di formazione.

Percorso formativo: moduli formativi

Aree di  
didattiche

Temi

Docente

Durata

Modulo

Giuridica La protezione delle persone non autonome e l'amministrazione di sostegno: - inquadramento costituzionale e principi generali.

- Il superamento della logica dell'esclusione e del divieto a favore di quella della condivisione e dell'immedesimazione nel punto di vista della persona fragile.

-Ruolo e responsabilità dei servizi del territorio;

-Condizioni e procedure di attivazione: rapporti con il Giudice tutelare ; i poteri del Giudice tutelare e i poteri dell'amministratore di sostegno; il decreto del Giudice Tutelare le modifiche e le integrazioni.

l'a d s, il consenso informato e le Dichiarazioni anticipate di trattamento.

Esperto in diritto 5 ore A - B

L'amministratore di sostegno:

- competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione periodica rendiconto annuale); - cura della persona; gestione strumentale del patrimonio del beneficiario e le implicazioni;

- La gestione delle situazioni straordinarie del beneficiario.

Esperto in diritto 5 ore B

psicologica

- motivazione dell'A. d.S. ;

- -lettura dei bisogni

-comunicazione;

- gestione della relazione

- gestione dei rapporti con la famiglia;

- gestione dei conflitti

- cura della dimensione esistenziale della persona nel suo contesto di vita.

Esperto in psicologia o scienze della educazione

6 ore B

Etica

- la formazione personale:

- aspetti etici della funzione di amministratore di sostegno

- i valori di solidarietà umana e civile; - apporto del volontariato

Esperto in bioetica e scienze umane

4 ore B

Sociale e socio sanitaria

L'amministratore di sostegno:

- I bisogni di salute e di sicurezza sociale del beneficiario
  - il sistema dei servizi alla persona e la rete delle risorse e delle opportunità
  - strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione della dignità, diritti e inclusione delle persone in condizione di disagio;
- esperto in servizi sociali e socio sanitari (dirigente o funzionario di ente pubblico)

6 ore A – B

Esercitazioni Incontri-confronto con amministratori di sostegno in attività

Uno o più docenti dei moduli

2 ore B

Verifiche finali E restituzioni

Questionario a quiz

2 ore B

2-Formazione, aggiornamento e promozione di rete

Ai fini dell' adeguata diffusione della conoscenza delle leggi 6/04 e l.r.10/17 sull'amministrazione di sostegno e delle relative procedure di attuazione, le ULSS e i Comuni promuovono, attraverso il servizio di supporto della amministrazione di sostegno, iniziative periodiche di formazione-informazione rivolta a soggetti la cui posizione funzionale può rivestire rilievo per l'orientamento di famiglie e di persone in condizione di disagio.

L'obiettivo è quello di creare una rete integrata tra differenti soggetti pubblici e privati comunque convergenti sull'interesse rivolto ai processi di promozione della inclusione sociale.

In particolare, sono interessati alla rete :

- gli amministratori e gli operatori dei servizi sanitari, sociali e socio sanitari del territorio;
- i responsabili delle formazioni del terzo settore;
- i referenti di organizzazioni attive nel territorio che gestiscono attività culturali e di aggregazione sociale.

Nelle iniziative di formazione-informazione possono essere coinvolti il Giudice Tutelare del tribunale competente per territorio e le Università locali.

Tra le tematiche da proporre ai partecipanti, oltre ai principi generali della Amministrazione di sostegno, riveste particolare importanza la valorizzazione di buone prassi organizzative e operative.

3-Aggiornamento per gli amministratori e i responsabili dei servizi sociosanitari e degli operatori

L' AULSS promuove con cadenza periodica eventi formativi, a carattere seminariale, rivolti a responsabili e operatori dei servizi socio sanitari direttamente coinvolti. La partecipazione è obbligatoria e riguarda l'approfondimento delle tematiche connesse alla protezione delle persone fragili.

Tra le tematiche da proporre assumono particolare rilievo:

- discrezionalità, responsabilità ed obblighi di ricorso al Giudice Tutelare;
- valutazione dell'urgenza nel percorso di sostegno;
- interlocuzione attiva e passiva con il Giudice Tutelare;
- rispetto dei provvedimenti del Giudice Tutelare: integrazioni e modifiche;
- fisiologia dei rapporti con Giudice Tutelare e Pubblico Ministero;
- multidimensionalità e progetto di sostegno condiviso;
- superamento della logica delle competenze esclusive;
- cura e rispetto della volontà e delle indicazioni della persona fragile;
- strategie relazionali e comunicative nell'attivazione e nel seguito di un amministrazione di sostegno;
- modalità di supporto agli amministratori di sostegno per la migliore gestione di bisogni, aspettative e aspirazioni della persona beneficiaria.

In tutti i momenti del percorso formativo, può essere prevista e valorizzata la partecipazione attiva del Giudice Tutelare.

#### 4-Percorsi formativi per gli addetti agli sportelli

L'AULSS promuove ,come occasioni di approfondimento, confronto e richiamo di particolari tematiche, eventi formativi specifici rivolti agli addetti agli sportelli nella fase di avvio e di sviluppo delle amministrazioni di sostegno.

Temi prioritari:

- l'amministrazione di sostegno e le relative procedure per il ricorso al giudice tutelare
- i servizi alla persona e le relative condizioni di accesso;
- la funzione di ascolto, comunicazione e orientamento delle persone in condizione di disagio al fine di cogliere i bisogni e di fornire appropriate indicazioni e risposte;
- i rapporti con i referenti dei servizi alla persona dell'A.ULSS o del Comune;
- rapporti con il Giudice Tutelare e con il tribunale;
- registrazione dei dati e l'osservanza delle norme relative alla riservatezza.

La formazione degli addetti allo sportello avrà carattere modulare e sarà condotta da esperti nelle differenti tematiche. La formazione degli addetti potrà essere integrata, durante l'attività, da un tutor esperto, indicato dal servizio di supporto.

#### 5-Supervisione

Il servizio di supporto promuove periodici incontri con gli amministratori sostegno in "servizio" per una specifica attività di confronto e supervisione su casi o situazioni particolari, allo scopo di fornire appropriati criteri di scelta per il superamento di eventuali criticità incontrate e di enucleare esperienze significative al fine di ricavarne modelli di riferimento e buone prassi. La supervisione, in relazione alle tematiche emergenti, è affidata preferibilmente a docenti dei moduli formativi. Il coinvolgimento del giudice tutelare può rappresentare un valore aggiunto perché consente di integrare il processo valutativo con i criteri e gli orientamenti seguiti dalla magistratura.

#### 6-Nucleo dei formatori

Al fine di realizzare condizioni adeguate per una formazione interdisciplinare permanente e per la maggiore efficacia dei percorsi formativi uniformandone, per quanto possibile gli indirizzi sulla base delle migliori prassi applicative, i formatori dei corsi e degli eventi informativi e promozionali programmati a livello locale compongono un nucleo di esperti di riferimento istituzionale per la condivisione dei contenuti e dei criteri metodologici. I modelli formativi utilizzati concorrono, unitamente ai dati quali-quantitativi dell'intero sistema formativo, a sostanziare la relazione periodica di cui all'art. 6 della legge regionale n. 10/17.

## PERSONE CON DISABILITA'

### EMILIA ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 6080** - Risoluzione per impegnare la Giunta a definire, nel più breve tempo possibile, le modalità applicative dell'art. 10 del citato accordo relative alla formazione dei cani da assistenza alle persone con disabilità, prevedendo successive integrazioni alla luce di eventuali ed ulteriori indicazioni ministeriali. A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Liverani, Fabbri, Delmonte, Rancan, Pompignoli, Rainieri, Bargi, Pettazzoni. (BUR n. 97 del 18.4.19)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 29/97 la Regione, anche d'intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, promuove studi, ricerche e progetti relativi all'addestramento e all'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili.

Per la realizzazione di progetti e corsi per l'addestramento e l'utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili, la Regione potrebbe concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociali iscritte nei rispettivi registri regionali.

Il comma 4 della L.R. 29/97 impegnava la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, a definire entro il 31 ottobre 2014 con proprio atto le modalità minime per l'addestramento dei cani di

accompagnamento dei disabili, le modalità di assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato riconoscimento dell'animale nonché i relativi controlli.

Considerato che

successivamente all'adozione delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo del 25 marzo del 2015 tra il Governo, Regioni e Province autonome, era attesa l'adozione delle modalità applicative delle stesse da parte del Ministero competente, ragione che ha indotto la Regione Emilia-Romagna ad attendere la definizione di indicazioni operative di livello regionale.

È attualmente in corso uno studio per la definizione di procedure per l'addestramento e la certificazione dei cani guida per disabili, in collaborazione con altre Regioni al fine di predisporre un testo sulla materia il più possibile armonizzato a livello nazionale.

Ritenuto che

l'utilizzo dei cani di accompagnamento aiuterebbe notevolmente tutti i disabili, non solo i non vedenti, a vivere una vita più autonoma e in alcuni casi potrebbe migliorare il livello di relazioni sociali come nel caso di bambini con disturbi dello spettro autistico.

Rilevato che

in assenza di certezza circa i tempi di adozione delle linee guida nazionali, si ritiene comunque utile concludere il percorso di studio e discussione intrapreso, definendo le indicazioni operative di livello regionale sul percorso di educazione e di addestramento per i cani di assistenza alle persone con disabilità.

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

a definire nel più breve tempo possibile le modalità applicative dell'art. 10 del citato accordo relative alla formazione dei cani da assistenza alle persone con disabilità, prevedendo successive integrazioni alla luce di eventuali ed ulteriori indicazioni ministeriali.

## LAZIO

**Determinazione 13 aprile 2018, n. G05015** - Variazione Avviso pubblico "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità" - Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-18" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08921 del 23/06/2017. Modifica dell'Atto Unilaterale di impegno - Allegato 4 e approvazione Allegato 4 Bis. (BUR . 33 del 24.4.18)

### Note

Vengono modificate le modalità di erogazione del finanziamento stabilendo la quota di anticipo da "anticipo pari al 50% del finanziamento - saldo pari al 50%" a "anticipo pari al 70% - saldo finale"; Viene modificato l'Avviso pubblico, relativamente all'art. 8 *Atto unilaterale di impegno* e conseguentemente l'*Atto unilaterale di impegno (Allegato 4)* e l'art. 11 *Modalità di erogazione del finanziamento*.

Viene approvato l'Allegato 4 bis – *Atto unilaterale di impegno*, allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale che annulla e sostituisce il precedente Allegato 4 (a cui si fa rinvio).;

## MARCHE

**DGR 9.4.18, n. 444** DGR n. 1360/2017 "Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Criteri di attuazione anno 2018" - Integrazione fondi. (BUR n. 35 del 20.4.18)

- di integrare lo stanziamento di cui alla DGR n. 1360/2017 concernente: "Progetti di Vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave. Criteri di attuazione anno 2018" ammontante ad € 695.000,00 con ulteriori risorse pari ad € 530.59,00 finalizzandole al medesimo intervento; - di stabilire che l'onere di spesa complessiva di € 530509,00 fa carico al bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 come segue: • € 430.509,00 capitolo 2130110284; • € 100.000,00 capitolo

2120210063. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

**DGR 16.4.18, n. 476** - Legge n. 104/1992, art. 13 “Integrazione scolastica”, comma 3 e DGR n. 1379/2016 Approvazione del profilo professionale di “Assistente all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità” e del relativo standard formativo. (BUR n. 35 del 20.4.18)

### Note

Viene approvato il profilo professionale e lo standard formativo dell'Assistente all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità, come definito nell'allegato “A” al presente atto, del quale costituisce parte integrante (a cui si fa rInvio).

Viene inserito il profilo professionale indicato al punto precedente nel nuovo Repertorio Regionale di tali titoli,

Le azioni formative per l'acquisizione della qualifica di cui trattasi debbono essere programmate e attuate in conformità alle disposizioni di cui al presente atto, nonché, per quanto applicabile, a quelle vigenti in materia di formazione professionale, compresa la D.G.R. n. 802/2012

Viene attribuita alle Agenzie Formative che gestiscono le azioni formative di cui trattasi, la responsabilità del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ingresso o di percorso sulla base di documenti formali.

### SICILIA

**DASS 4 aprile 2018.** Istituzione del Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. (BUR n. 19 del 24.4.18)

#### Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate, è istituito il Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

#### Art. 2

Gli obiettivi che Tavolo di cui al precedente articolo sono: - revisione del D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico”; - riordino ed armonizzazione della rete assistenziale regionale dei servizi dedicati pubblici e/o accreditati; - revisione dei criteri di distribuzione delle erogazioni di cui all'art. 25, comma 8, della legge regionale dicembre 2005, n. 19, a carico delle Aziende sanitarie provinciali; - applicazione legge 18 agosto 2015, n. 134, recante: “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

#### Art. 3

Fanno parte del Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico: dott.ssa Giovanna Gambino - garante regionale per le persone disabili; dott. Fabrizio Geraci - dirigente responsabile del servizio 11 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico; dott. Salvatore Scondotto - dirigente responsabile del servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa” del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico; dott.ssa Rosalia Pennino - presidente dell'associazione “Parlautismo” Onlus; prof. Eugenio Aguglia - professore ordinario di psichiatria della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

#### Art. 4

Le spese di missione dei componenti il Tavolo tecnico per la partecipazione restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza.

Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute ai fini dell'assolvimento

dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in forma integrale. Palermo, 4 aprile 2018.

## VENETO

**DGR 21.3.18, n. 339** - L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti". Anno 2017". Modifiche alla DGR n. 2200 del 29 dicembre 2017. (GU n. 37 del 17.4.18)

### Note

### PREMESSA

In attuazione dei disposti della L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni "*Contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti*", la Giunta Regionale, con vari provvedimenti adottati negli esercizi successivi alla normativa citata e da ultimo con i provvedimenti n. 864 del 31 marzo 2009 e n. 1699 del 2016, al fine di assicurare la concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, ha definito i requisiti e le modalità attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute da cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.

Gli stessi provvedimenti citati hanno disposto che ciascuna Azienda ULSS provvede a ricevere le richieste di rimborso delle spese sostenute per i metodi Doman, Vojta Fay o ABA o Perfetti provenienti dai singoli utenti e che, istruite tutte le richieste, trasmette alla Direzione regionale per i Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Con la deliberazione n. 2200 del 29 dicembre 2017, la Giunta regionale ha ripartito e assegnato alle Aziende ULSS la somma complessiva di € 700.000,00, quale contributo regionale per l'anno 2017 per i cittadini veneti con disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti, ai sensi della legge regionale n. 6 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il medesimo provvedimento regionale, sulla base della disponibilità a bilancio per l'anno 2017, pari a € 700.000,00 e in considerazione delle schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS, è stato determinato il concorso regionale alla spesa sostenuta dalle famiglie per l'applicazione dei metodi citati.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 lettera b) della L.R. n. 19/2016, le risorse di cui sopra sono state interamente trasferite ad Azienda Zero con decreti del Direttore della Direzione Programmazione economico-finanziaria SSR n. 8/2017 e n. 37/2017.

Considerato che, successivamente all'approvazione della DGR n. 2200 del 2017, si è riscontrato un disguido tecnico nell'invio informatico, riferito all'Azienda ULSS n. 6 Euganea, della rendicontazione delle spese sostenute dalle famiglie per i metodi Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti che ha comportato una parziale acquisizione della documentazione relativa alla medesima ULSS e, conseguentemente, un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore a quello effettivo, si ritiene necessario riformulare un nuovo riparto che tenga conto della completa rendicontazione trasmessa dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea.

Con il presente atto, con riferimento alla medesima disponibilità di bilancio per l'anno 2017, pari a € 700.000 e in considerazione che le schede di rendicontazione trasmesse dalle Aziende ULSS, comprensive dell'integrazione dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, evidenziano una spesa complessiva pari a € 1.426.025,17, vengono rideterminate le assegnazioni a favore delle Aziende ULSS, così come da **Allegato A** al presente provvedimento.

### LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'**Allegato A** quali parti integranti del presente provvedimento (a cui si fa rinvio); Viene rideterminata l'assegnazione, per l'anno 2017, alle Aziende ULSS, a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'applicazione dei metodi Doman, Vojta, Fay o ABA o Perfetti, come da **Allegato A** al presente provvedimento;

|                          |
|--------------------------|
| <b>POLITICHE SOCIALI</b> |
|--------------------------|

**LOMBARDIA**

**DGR 23.4.18 - n. XI/45** Aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali di cui all'allegato A) della d.g.r. n. 7437/2008 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 4 c. 2 della l.r. n. 3/2008 (BUR n. 17 del 27.4.18)

**Note****INTRODUZIONE NORMATIVA**

l. 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi di esercizio dei servizi e delle strutture;

l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

l.r.11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

**LA DISPOSIZIONE**

Si procede all'aggiornamento dell'elenco delle unità di offerta sociali sostituendo l'Allegato A della d.g.r. 13 giugno 2008 n 7437 «Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008»; con l'allegato A parte integrate e sostanziale del presente provvedimento che, in particolare, riporta la nuova unità d'offerta sociale Comunità alloggio sociale anziani, l'unità d'offerta sociale Alloggio protetto per anziani, non ancora inserita nell'elenco, e il nuovo riferimento normativo dell'unità d'offerta sociale Centro ricreativo diurno per minori; 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

**ELENCO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI UNITA' D'OFFERTA SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO****MINORI**

Comunità Educative DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Comunità Familiari DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Alloggi per l'Autonomia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Asili Nido DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Micro Nidi DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Centri Prima Infanzia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Nidi Famiglia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 Circ. 45 - 18.10.05 Centri di Aggregazione Giovanile DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90 " Centri Ricreativi Diurni DGR 11496/10

**DISABILI**

Comunità Alloggio DGR 20763/05 Centri Socio Educativi (CSE) DGR 20763/05 Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili DGR 7433/08

**ANZIANI**

Centri Diurni DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90 " DCR V/1439 del 8 marzo 1995 "Progetto obiettivo anziani per il triennio 1995/97" Alloggio Protetto per Anziani DGR 11497/10 Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) DGR 7776/18

**MARCHE**

**DGR n. 467 del 16/04/2018** DGR n.1670/2001, DGR n. 2564/2001. Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 - San Benedetto del Tronto per l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore di Ambito. (BUR n. 38 del 27.3.18)

**Note**

Viene preso atto del nominativo individuato dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Social e 21 nella persona di Maria Simona Marconi per l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore di Ambito.

Viene espresso parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta pervenuta in quanto riguardante persona iscritta nell'Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito e quindi rispondente allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito;

Viene trasmesso al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 il presente parere sul nominativo del candidato individuato per l'incarico di Coordinatore di Ambito, onde permettere la nomina del Coordinatore e l'avvio del rapporto contrattuale.

## **UMBRIA**

**DGR 9.4.18, n. 321-** Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4 della medesima, della trasformazione dell'IPAB denominata "Ente di Assistenza e Servizi alla Persona" - E.A.S.P. di Gualdo Tadino in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del relativo statuto. Documento istruttorio

Con legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 "*Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)*" e ss.mm.ii., la Regione ha provveduto, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 207/2001, attuativo dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dettare la disciplina per il riordino e la trasformazione delle IPAB, aventi sede nel territorio regionale, prevedendo la loro trasformazione in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni già disciplinate dal codice civile), oppure la loro estinzione, quale ipotesi residuale, laddove risulti accertata l'impossibilità di operare la trasformazione. Con la citata legge regionale vengono, inoltre, dettate disposizioni volte a disciplinare le ASP che sorgono dalla trasformazione.

Principio cardine dell'intero percorso di riordino e trasformazione, previsto dalla L.R. 25/2014, è quello di garantire che ciò avvenga nel rispetto delle finalità stabilite negli statuti e/o nelle tavole di fondazione di questi Enti, come, fra l'altro, previsto dal D.Lgs. 207/2001. Dette finalità vanno, tuttavia, ragionevolmente rilette alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti e della evoluzione della normativa di settore che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (L. 328/2000, legge regionale n. 11/2015).

Infatti, in coerenza allo scenario sopra descritto, le IPAB trasformate, operanti in ambito assistenziale e/o socio sanitario e/o socio educativo, sono inserite nel sistema integrato di servizi e interventi sociali (art. 1, co. 2, della L.R. 25/2014 e D.C.R. n. 156 del 7 marzo 2017 "*Nuovo Piano Sociale regionale*"), concorrono alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, attuando il principio di sussidiarietà, ex art. 118 cost., favorendo il coinvolgimento della comunità locale e promuovendo il ruolo dei soggetti no profit.

La L.R. 25/2014 dedica il Titolo II al percorso di trasformazione delle IPAB dettando modalità e termini del procedimento.

La suddetta legge, pur essendo volta ad assicurare ampi margini di libertà di scelta alle IPAB, le quali possono optare, alternativamente, per la trasformazione in ASP, con il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ovvero in soggetto di diritto privato senza scopo di lucro (fondazioni o associazioni), all'art. 3 precisa che la trasformazione in ASP è esclusa nel caso in cui:

- a) le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
- b) l'entità del patrimonio e il volume di bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione;
- c) sia verificata l'inattività da almeno due anni;
- d) risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste dallo statuto e/o dalle tavole di fondazione.

Proprio in ragione di quanto sopra la Giunta regionale, con deliberazione n. 337 del 23 marzo 2015, ha provveduto a definire i criteri per tale trasformazione, dando, fra l'altro, attuazione al comma 1, art. 4 della suddetta legge regionale.

Successivamente si è provveduto a richiedere alle IPAB aventi sede sul territorio regionale di formulare la proposta di trasformazione e di far pervenire la documentazione come indicata all'art. 4, comma 2 della L.R. 25/2015. I termini per la formulazione di dette proposte vanno rilette alla luce della modifica apportata alla L.R. 25/2014 dalla L.R. 22 luglio 2016, n. 7. Va, inoltre, ricordato che con la D.G.R. n. 1404 del 2 dicembre 2016 sono state adottate dalla Giunta regionale alcune determinazioni in merito alla procedura per la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona - ASP o in persone giuridiche di diritto privato, eventualmente anche preceduta dalla fusione e/o da un piano di risanamento, nonché per la estinzione delle medesime Istituzioni, ai sensi della L.R. 25/2014 ss.mm.ii..

La trasformazione di cui al presente atto è relativa all'IPAB denominata "*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona*" - E.A.S.P., avente sede legale a Gualdo Tadino, via V luglio n. 40.

L' E.A.S.P. ha origine dalla fusione, disposta con D.D. n. 889 del 7 febbraio 2003, delle Opere Pie Asilo Infantile e Ospizio Cronici, che, insieme all'Opera Pia Ospedale Calai, costituivano l'Ente Istituti Riuniti di Ricovero (I.R.R.) di Gualdo Tadino, estinto con la richiamata determinazione.

Si ricorda che l'O.P. Asilo Infantile era stata eretta in Ente morale e destinata, sin dall'origine, ad accogliere gratuitamente i bambini poveri con un'età compresa tra i 4 e i 6 anni, ad educarli ed avviarli alle Scuole elementari; mentre l'O.P. Ospizio Cronici fu eretta in Ente morale e destinata al ricovero e al mantenimento di 20 o più anziani inabili al lavoro o affetti da malattie croniche.

L'E.A.S.P., pertanto, si costituisce quale erede di una tradizione, proponendosi di custodire e continuare i fini per cui le due Opere Pie furono fondate.

Con la citata D.D. n. 889/2003 veniva anche approvato lo statuto dell'E.A.S.P., il quale, all'art. 3, tra gli scopi dell'Ente, prevedeva, fra gli altri, i seguenti:

*"- prestare soccorso agli anziani e, comunque, agli inabili al lavoro proficuo, che versavano in stato di bisogno e che non avevano familiari o altri soggetti tenuti per legge al loro mantenimento, dando la precedenza, nell'ordine, a quelli nati e residenti in Gualdo Tadino, a quelli nati e residenti nel territorio extra urbano di Gualdo Tadino, a quelli residenti da oltre dieci anni nel comune, attraverso:*

- il loro ricovero ed il mantenimento, rispetto ai bisogni materiali e morali, nei locali dell'ente;*
- l'assistenza economica, temporanea o permanente, a domicilio per coloro che, pur trovandosi in stato di bisogno, non versavano in condizioni tali da richiederne il ricovero;*
- accogliere e custodire gratuitamente, nei limiti delle rendite a ciò annualmente destinate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, bambini bisognosi del comune di Gualdo Tadino, in età compresa tra i tre ed i sei anni, ed assicurare loro una corretta educazione fisica, morale ed intellettuale, per quanto consentito dalla loro tenera età".*

Considerato quanto sopra, a tutt'oggi permane la configurazione giuridica pubblica di Ipab e, pertanto, anche questo Ente è assoggetto alla disciplina di cui alla citata L.R. 25/2014 e ss.mm.ii..

A seguito del ricevimento della nota regionale, posta certificata prot. n. 156460-2015 del 30 ottobre 2015, il presidente, legale rappresentante, dell'*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona*" - E.A.S.P., ha trasmesso la domanda per la trasformazione del medesimo Ente con nota prot. n.: 0267611-2017 - E del 18 dicembre 2017 (All. 1 riservato, unito al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale), in Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP), assumendo la denominazione: "*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. A. Baldassini - ASP*" con il mantenimento della stessa sede legale, in Gualdo Tadino, via V luglio n. 40.

La suddetta richiesta è corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione n. 19 del 30 ottobre 2017, con la quale viene decisa la trasformazione "*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona*" - E.A.S.P. in Azienda dei Servizi alla Persona e viene approvato lo statuto della costituenda ASP (All. 2 riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
- a) statuto della costituenda A.S.P. *Ente di*

*Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. "A. Baldassini - ASP (All. 3, unito al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale) nel quale, nel rispetto degli originari statuti/tavole di fondazione, vengono, in particolare, definiti le finalità istituzionali e l'ambito degli interventi, gli organi della Fondazione, le modalità, i criteri di nomina, la durata in carica, la revoca, la decadenza, nonché il funzionamento degli organi dell'ente e le modalità organizzative e gestionali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 25/2015 In particolare nell'art. 4, rubricato "Finalità istituzionali ed ambito degli interventi", è previsto che l'ASP ha come finalità "l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali, ed in particolare: a) assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza; b) assistenza alle persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per aiutarle ad avere una maggiore qualità di vita; c) servizi sociali secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal piano di zona.";*

b) dichiarazione che l'Ipab è ente attivo e, come da suddette finalità statutarie, eroga, prioritariamente servizi/attività per le persone anziane, persone adulte con disabilità attraverso i servizi di: residenza sanitaria assistenziale, residenza protetta e centro diurno (All. 1 sopra citato);

c) indicazione dell'area territoriale in cui l'Ipab opera (All. 1 sopra citato), identificata con quella del comune di Gualdo Tadino;

d) elenco dettagliato dello stato di ricognizione, come risultante nell'All. 4) riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

— dei beni immobili (fabbricati e terreni)

— dei beni mobili (compresivo dei titoli e dei c/c);

— dei rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti a nome dell'Ipab, i quali si conservano, ai sensi dell'art. 18, co.1 della L.R. 25/2016, con la dichiarazione che in essi subentra l'ASP che sorge dalla trasformazione;

— dei rapporti di lavoro;

e) l'ultimo bilancio di previsione approvato - anno 2017 (All. 5, riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) e l'ultimo bilancio consuntivo approvato - anno 2016 (All. 6, riservato, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale), nonché la dichiarazione che il suddetto stato patrimoniale e il volume del bilancio sono sufficienti ed adeguati al raggiungimento delle finalità e dei servizi/prestazioni/interventi stabiliti dallo statuto e che sono ricompresi entro i limiti stabiliti con la citata D.G.R. n. 337/2015 (All. 1 sopra citato);

La documentazione sopra richiamata è stata trasmessa al Comune di Gualdo Tadino (con nota regionale posta certificata prot. n. 0275341-2017 - U del 29 dicembre 2017) per l'acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 4, co. 4 della L.R. 25/2015. Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, con propria deliberazione n. 11 del 1° marzo 2018 (acquisita con nota prot. n.: 0054559-2018 - E del 16 marzo 2018), ha espresso parere favorevole alla proposta di trasformazione, formulata dall'*Ente di Assistenza e Servizi alla Persona* - E.A.S.P, in Azienda pubblica dei Servizi alla Persona (ASP).

In base a quanto previsto dalla L.R. 25/2015, verificata la regolarità e la legittimità della richiesta di trasformazione avanzata dell'*"Ente di Assistenza e Servizi alla Persona"* - E.A.S.P, in ASP ed esaminata la proposta di statuto del soggetto giuridico subentrante, la quale è ritenuta conforme agli statuti/tavole di fondazione, si propone alla Giunta regionale di procedere all'approvazione della trasformazione dell'ente in questione.

Va precisato che, con la presente trasformazione, effettuata in attuazione della L.R. 25/2014, il soggetto giuridico Ipab, *"Ente di Assistenza e Servizi alla Persona"* - E.A.S.P, prosegue la sua opera, senza soluzione di continuità, nella veste giuridica di *Azienda pubblica di Servizi alla Persona* con denominazione *"Ente di Assistenza e Servizi alla Persona - E.A.S.P. A. Baldassini - ASP"*. Ne consegue, pertanto, che l'ente, così come trasformato per effetto del presente atto, conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

**ENTE DI ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
E.A.S.P. “A. Baldassini”**

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE</b> |
|------------------------------------|

**PUGLIA**

**DGR 27.3.18, n. 468** Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”. Approvazione del “Protocollo d’intesa per l’attuazione della legge regionale n. 13/2017 in materia di recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici”. (BUR n. 53 del 16.4.18)

**Note**

La Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale e che valorizza e promuove le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.

Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2015, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

Si è insediato in data 31 ottobre 2017 il Tavolo regionale per l’attuazione della Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, e alle cui attività concorrono le strutture regionali dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e dell’Assessorato al Welfare.

Le azioni promosse dalla legge regionale n. 13 del 18/05/2017 saranno integrate con le altre azioni che Regione Puglia sta già promuovendo per favorire l’innovazione sociale, per sostenere il consolidamento della rete dei servizi di pronto intervento sociale, per affermare una misura regionale di sostegno al reddito quale il Reddito di Dignità, per la gestione su scala regionale delle cosiddette eccedenze alimentari e delle produzioni agricole.

In questo contesto, in sede di prima applicazione della normativa in oggetto si rende necessario definire e approvare i criteri di riparto delle somme destinate alle azioni locali per il contrasto degli sprechi alimentari e farmaceutici, le priorità di intervento da assegnare ai piani di azione locali in favore delle persone in condizione di fragilità socioeconomia estrema e la individuazione delle azioni di sistema a regia regionale per accompagnare l’attuazione della legge.

Per quanto attiene alle azioni di sistema a regia regionale si ritiene di dover dare assoluta priorità ad una campagna di informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi e sulle azioni della legge regionale, funzionale anche a dare evidenza ai piani di intervento locali che saranno attuati dalle realtà locali; la proposizione di una unica campagna di comunicazione assicura omogenea e capillare diffusione su tutto il territorio regionale, la definizione di una immagine coordinata, nonché la valorizzazione delle economie di scala derivanti dalla realizzazione di un unico piano di comunicazione.

Con Del. G.R. n. 1985 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per generare un nuovo Capitolo di Spesa, correttamente classificato per natura della spesa e tipologia dei beneficiari:

Tra gli impegni fissati per i Comuni pugliesi figurano i seguenti:

- a) collaborare per lo snellimento delle pratiche fiscali, igienico-sanitarie e assicurative relative sia alle procedure di recupero che alle pratiche di redistribuzione e foodsharing;
- b) promuovere iniziative locali di informazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legge regionale, in particolare a cura delle istituzioni scolastiche e delle principali agenzie formative e organizzazioni solidali attive sul territorio;
- c) strutturare reti locali per la raccolta delle eccedenze e per la tempestiva, equa ed efficace redistribuzione delle stesse in favore della popolazione più fragile ed esposta i rischi di povertà estrema;
- d) assicurare il raccordo tra gli interventi per il contrasto degli sprechi alimentari e interventi di pronto intervento sociale e di contrasto alla povertà che vedono proprio nei Servizi Sociali dei Comuni il centro di coordinamento per le prese in carico multidimensionali;
- e) collaborare con Regione Puglia ai fini dell'adozione di strumenti di rilevazione unici regionali per rilevare con cadenza semestrale i dati quantitativi sulle eccedenze delle produzioni agricole locali, sugli alimenti devoluti da parte delle aziende alimentari e di distribuzione alimentare, sui farmaci validi raccolti nei punti di raccolta della rete e dalle aziende farmaceutiche, che sono consegnati alle reti e alle organizzazioni solidali che redistribuiscono.

Si è ritenuto necessario avviare l'attuazione della l.r. n. 13/2017 a partire dall'impegno diretto Comuni per l'animazione territoriale e l'attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore delle persone che vivono in condizioni di povertà.

Per l'avvio di azioni sperimentali si è ritenuto necessario promuovere interventi che siano omogenei tra loro su tutto il territorio regionali e affidati a strutture amministrative più adeguate per dimensioni rispetto alle amministrazioni più piccole, e per questo è rilevante poter concentrare le risorse su un minor numero di interventi, per questo meglio monitorabili, al fine di definire percorsi coerenti e complessivi di lavoro

Il tavolo di coordinamento regionale per l'attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere in prima istanza, e quindi con le risorse della prima annualità, a finanziare n. 6 progetti territoriali, affidati ai seguenti Comuni; Bari, con riferimento all'intera Città Metropolitana da coinvolgere nelle attività, Barletta-Andria-Trani, con riferimento ai Comuni dell'intera Provincia BT da coinvolgere nelle attività, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

Il tavolo di coordinamento regionale per l'attuazione della l.r. n. 13/2017 ha definito di procedere in prima istanza, e quindi per le risorse della prima annualità, applicando come criterio di riparto la combinazione tra una quota fissa, per il 50% delle risorse disponibili, e una quota variabile rispetto alla dimensione demografica, per l'altro 50% delle risorse disponibili.

Con A.D. n. 909 del 22/12/2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti Sociali ha approvato l'impegno contabile a favore dei Comuni capoluogo pugliesi come indicati nel seguente prospetto, a valere sul Cap. 1204001/2017 - Missione 12. Programma 04. Titolo 01. Macroaggregato 04 (pdC 1.04.01.02) per una spesa di Euro 500.000,00 complessivamente, per l'animazione territoriale e l'attivazione di interventi diretti a rafforzare i network locali per il recupero delle eccedenze, la riduzione degli sprechi e il riorientamento dei beni recuperati in favore delle persone che vivono in condizioni di povertà, così ripartiti:

|               |                  |                   |                     |                     |          |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Brindisi      | 88.302           | 30.000,00         | € 25.444,67         | € 55.444,67         | €        |
| Foggia        | 151.726          | 30.000,00         | € 43.720,62         | € 73.720,62         | €        |
| Lecce         | 94.773           | 30.000,00         | € 27.309,32         | € 57.309,32         | €        |
| Taranto       | 199.561          | 30.000,00         | € 57.504,52         | € 87.504,52         | €        |
| <b>Totale</b> | <b>1.110.513</b> | <b>180.000,00</b> | <b>€ 320.000,00</b> | <b>€ 500.000,00</b> | <b>€</b> |

## **ABRUZZO**

DD 23.4.18, n. DPF014/38 - Attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) – Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore - Approvazione Avviso pubblico. (BUR n. 44 del 27.4.18)

---

---

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L. 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), il quale prevede la redazione di un apposito codice del Terzo settore, mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, nonché il successivo articolo 9, comma 1, lettera g), il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;

**VISTO** il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore” emanato in attuazione della delega di cui al capoverso precedente;

**VISTO** l’art. 72 del citato codice che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n. 106/2016, destinato a sostenere anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

**VISTO** altresì l’articolo 73 del codice medesimo, che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rivenienti dall’articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall’art. 1 della L. 438/1998, dall’art. 13 della L. 383/2000;

**CONSIDERATO** che gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

**VISTO** l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, il quale dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2017, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale, dall’altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali

(per un ammontare di € 26.000.000), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

**PRESO ATTO** che, per tutto quanto sopra, in data 27.12.2017 è stato sottoscritto digitalmente l'accordo di programma tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per un importo di € 798.088,57 e per una durata di venti mesi;

**VISTA** la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. 2708 del 02.03.2018 relativa a comunicazione di avvenuta registrazione dalla Corte dei Conti del decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 relativo alla approvazione degli accordi di programma sottoscritti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni e le Province Autonome;

### **PRESO ATTO**

- che dalla data di comunicazione, come disposto agli artt. 4 e 5 dell'accordo di programma, decorrono i 20 mesi di durata del medesimo nonché il termine di 45 giorni entro il quale la Regione deve trasmettere al Ministero il piano operativo, recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché del cronoprogramma delle attività previste;
- che la trasmissione del piano operativo costituisce il presupposto necessario ai fini dell'erogazione della prima rata di finanziamento ministeriale, corrispondente all'80% del finanziamento totale pari ad € 638.470,86, come indicato all'articolo 6 dell'accordo;
- che il saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento previsto, pari ad € 159.617,71 sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione da presentarsi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'accordo;

**VISTA** la delibera di G.R. n. 201 del 10.04.2018 relativa ad approvazione del Piano Operativo, redatto coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con le linee di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13.11.2017 nonché con l'atto di indirizzo dell'Assessore preposto alle Politiche Sociali di cui alla nota Prot. RA/87742/18/DPF014 del 26.03.2018, e recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare nonché del cronoprogramma delle attività previste;

**PRESO ATTO** che, con il medesimo provvedimento, la Giunta:

- approvava gli indirizzi applicativi per la predisposizione di apposito avviso pubblico ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare;
- incaricava il Servizio per la Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario – DPF014 - della predisposizione di detto avviso tenendo conto degli indirizzi applicativi approvati;
- demandava al Servizio DPF014 ogni altro adempimento connesso e conseguenziale;

### **CONSIDERATO**

- che il Servizio DPF014 ha trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota Prot. RA/109527 del 16.04.2018, nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto, il Piano Operativo approvato con DGR 201/2018;
- che il Servizio DPF014 ha predisposto apposito schema di avviso pubblico (Allegato A) sulla base degli indirizzi applicativi approvati con DGR 201/2018, ai fini dell'attuazione dell'art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) e dell'Accordo di Programma sottoscritto il 27.12.2017 tra il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- che nell'avviso pubblico (Allegato A) sono riportati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati;
- che all'avviso sono allegati nr. 7 modelli, da prodursi da parte dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti a rilevanza regionale per la richiesta di ammissione al finanziamento, come di seguito descritti:
  - Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento;
  - Modello A1 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato;
  - Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione;
  - Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partners;
  - Modello D - Scheda di progetto;
  - Modello E - Piano finanziario;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra dover procedere ad approvazione dell'avviso pubblico (Allegato A) e dei modelli allegati all'avviso stesso, da prodursi dai soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti a rilevanza regionale ai fini della richiesta di ammissione al finanziamento;

**PRESO ATTO** che i documenti di cui sopra (Avviso e modelli) sono allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che in data 30.03.2018 è stata presentata, con nota Prot. RA/94341/18/DPF014 e in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, richiesta di variazione al bilancio 2018, al fine dell'istituzione delle nuove tipologie di bilancio per l'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad € 638.470,86, pari alla prima rata di finanziamento ministeriale, corrispondente all'80% del finanziamento totale, il cui trasferimento avverrà nelle modalità di cui all'art. 6 dell'accordo di programma sottoscritto il 27.12.2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo;

#### **VISTI:**

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013;
- a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. **di approvare** l'avviso pubblico (Allegato A), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli indirizzi applicativi di cui alla DGR 201 del 10.04.2018, ai fini dell'attuazione dell'art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) e dell'Accordo di Programma sottoscritto il 27.12.2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di

Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

2. **di dare atto**

- che nell'avviso pubblico (Allegato A) sono riportati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati;
  - che all'avviso sono allegati nr. 7 modelli da prodursi da parte dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti a rilevanza regionale per la richiesta di ammissione al finanziamento, come di seguito descritti e allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
    - Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento;
    - Modello A1 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato;
    - Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione;
    - Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
    - Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partners;
    - Modello D - Scheda di progetto;
    - Modello E - Piano finanziario;
3. **di dare atto** che in data 30.03.2018 è stata presentata, con nota Prot. RA/94341/18/DPF014 e in ossequio ai principi del D.lgs. 118/2011, richiesta di variazione al bilancio 2018, al fine dell'istituzione delle nuove tipologie di bilancio per l'iscrizione delle entrate derivanti dall'assegnazione vincolata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscrizione delle relative spese, per un importo pari ad € 638.470,86, pari alla prima rata di finanziamento ministeriale, corrispondente all'80% del finanziamento totale, il cui trasferimento avverrà nelle modalità di cui all'art. 6 dell'accordo di programma sottoscritto il 27.12.2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo;
4. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **di trasmettere** la presente determinazione all'Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
6. **di disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**Dott. Fabrizio Bernardini**

*Segue Allegato*

[Allegato1](#)

[Allegato2](#)

[Allegato3](#)

[Allegato4](#)

[Allegato5](#)

[Allegato6](#)

[Allegato7](#)

[Allegato8](#)

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**

**SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO UFFICIO Sviluppo dell'economia sociale. Servizio civile. Governance ASP.**

## Avviso pubblico

### **PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.**

#### **NDICE**

#### Riferimenti normativi

- Premessa Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare  
 Articolo 1.1. Obiettivi generali  
 Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento  
 Articolo 1.3. Linee di attività  
 Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti  
 Articolo 3. Finanziamento concesso  
 Articolo 4. Soggetti proponenti  
 Articolo 5. Collaborazioni  
 Articolo 6. Requisiti di partecipazione  
 Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese  
 Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali  
 Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità  
 Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti  
 Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario  
 Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività  
 Articolo 13. Varianti progettuali  
 Articolo 14. Pubblicità  
 Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento  
 Articolo 16. Fidejussione  
 Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati  
 Articolo 18. Irregolarità e sanzioni  
 Articolo 19. Informazioni generali  
 Articolo 20. Foro competente Allegati:

#### Riferimenti normativi

Legge 6 giugno 2016, n. 106, legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in particolare: l'art. 9, comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare: art. 72, comma 1, relativo al fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; art. 73 relativo a disciplina delle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rivenienti dall'articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall'art. 1 della L. 438/1998, dall'art. 13 della L. 383/2000.

Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 13 novembre 2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, relativi alla individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili, e alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale, dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26000.000), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

## Premessa

In data 27.12.2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per un importo di € 798.088,57 e per una durata di venti mesi.

Con DGR n. 201 del 10.04.2018 è stato approvato il Piano Operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste, di cui all'articolo 5 dell'accordo di programma sottoscritto, nonché gli indirizzi applicativi per l'emanazione di apposito Avviso pubblico. Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nel piano operativo approvato con la DGR sopra richiamata, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

## Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

1. Coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.11.2017 e nel piano operativo approvato con DGR n. 201 del 10.04.2018, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli 1.1, 1.2 e 1.3.

### Articolo 1.1. Obiettivi generali

1. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; b) Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; c) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; d) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze; e) Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive; f) Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

### Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento

1. Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre): a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato; b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole; c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone

con disabilità e non autosufficienti; d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili; f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti; g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione; i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato; j) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 312 della legge 28/12/2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; k) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore; l) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza. 2. Alle iniziative e ai progetti che tengano conto delle aree di intervento di cui ai punti g) e i), anche in forma integrata, coerentemente con le necessità emerse e con le criticità rilevate nel tessuto socioeconomico abruzzese di cui al piano operativo approvato con DGR 201 del 10.04.2018, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

### Articolo 1.3. Linee di attività

1. Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti. Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all'Art. 1.2, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali individuati all'Art. 1.1.

### Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere, pena l'esclusione, lo svolgimento di attività progettuali nell'ambito della Regione Abruzzo e la durata delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 6 mesi né concludersi oltre la data del 31.07.2019.

2. Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

### Articolo 3. Finanziamento concesso

1. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, non potrà essere inferiore a € 20.000,00 (euroventimila/00) né superare l'importo di € 90.000,00 (euronovantamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

2. La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato, anche in partenariato tra loro e in questo caso dovranno

essere indicate, nel Piano finanziario (Modello E), le quote di finanziamento erogabili da ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.

3. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario (Modello E). In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo. Il cofinanziamento come risultante nel Piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

4. Per le modalità di calcolo delle quote di finanziamento occorre fare riferimento al costo complessivo del progetto. Si riporta a titolo esemplificativo la casistica generale:

Costo totale progetto

Finanziamento regionale Cofinanziamento Note Importo (min. 20.000,00 - max 90.000,00) % (max 90%) Importo % (min. 10%)

Esempio 1 € 20.000,00 € 18.000,00 90,0% € 2.000,00 10,0%

Non ammesso - Importo finanziamento regionale richiesto inferiore a € 20.000,00

Esempio 2 € 35.000,00 € 31.500,00 90,0% € 3.500,00 10,0% Ammesso

Esempio 3 € 55.000,00 € 51.700,00 94,0% € 3.300,00 6,0%

Non ammesso - Importo finanziamento regionale superiore al 90%

Esempio 4 € 150.000,00 € 135.000,00 90,0% € 15.000,00 10,0%

Non ammesso - Importo finanziamento regionale superiore a € 90.000,00

5. La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 10%. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

6. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento previste.

7. Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità e a pena di inammissibilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017.

#### Articolo 4. Soggetti proponenti

1. Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale devono essere presentati, pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro: da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che risultano iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero nel registro delle organizzazioni di volontariato e nel registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Abruzzo.

2. Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di

uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

3. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.

#### Articolo 5. Collaborazioni

1. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e fornirne prova attraverso l'attestazione di cui al Modello A2.

2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.

3. In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

#### Articolo 6. Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il Modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui all'Art. 5 – redatta secondo il Modello A2.

2. La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello B contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti: a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4; b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso; c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017; d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159; e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione; f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; h) i principali interventi realizzati, negli ultimi 5 anni, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto. Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì, pena l'esclusione,

produrre copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato. In caso di partenariato, il sopra citato Modello B deve essere presentato, pena l'esclusione, da ciascun partner.

3. Per ogni proposta progettuale inoltre dovrà essere presentata, pena l'esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C.

4. Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, potrà presentare al massimo una proposta progettuale; un'eventuale ulteriore proposta potrà essere presentata solo in veste di partner. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

5. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

#### Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese

1. Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il Modello E. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - pena l'esclusione - essere inferiore a euro 20.000,00 o eccedere il limite di euro 90.000,00, secondo quanto indicato al precedente Art. 3.

2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento non potrà riguardare spese in conto capitale. Le iniziative e i progetti che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili (cfr. Art. 9, co. 5, lett. j).

3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009. Inoltre: i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto; i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale; i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto; le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto.

4. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto - cfr. Art. 9, co. 5, lett. k) né successivamente - qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

5. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

6. In sede di verifica amministrativo-contabile - di cui al successivo Art. 17 - tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

7. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

8. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi: le spese sostenute prima della data di pubblicazione della graduatoria e successive alla conclusione delle attività progettuali; spese il cui pagamento sia effettuato in contanti; gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento; gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate; gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale; oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.); ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

#### Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it): Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento (allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000); Modello A1 - Dichiarazione di partecipazione al partenariato (se previsto); Modello A2 - Dichiarazione di collaborazione (se previsto); Modello B - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; Modello C - Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partners; Modello D - Scheda di progetto; Modello E - Piano finanziario (composto di n. 2 sezioni).

2. La presentazione delle iniziative o progetti dovrà avvenire, a pena di esclusione, tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, entro e non oltre il 31.05.2018.

3. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova domanda, annulla e sostituisce la precedente.

4. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.

5. Con la presentazione della domanda si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

#### Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.

2. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature sono effettuate dal Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario.

3. Non sono ricevibili le domande: a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso; b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.

5. Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti: a) prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6; b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2; c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta; d) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti Artt. 6 e 8; e) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2; f) che prevedano una durata inferiore a 6 mesi o un termine di conclusione successivo al 31.07.2019, come indicato al precedente Art. 2; g) che richiedano un finanziamento regionale inferiore ad euro 20.000,00, o superiore ad euro 90.000,00, o una percentuale di finanziamento regionale superiore al 90% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente Art. 3; h) che non prevedano lo svolgimento di

attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3; i) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.4; j) che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2); k) che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa di cui all'Art. 7, co. 4.

#### Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti

1. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità.

2. La commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

**CRITERI PUNTEGGI A. REQUISITI SOGGETTIVI A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e**

0-10

**TOTALE A 10 B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale**

0-20

B2. Numero dei soggetti partners del progetto (un punto per ogni soggetto partner partecipante all'iniziativa fino ad un massimo di 4 punti)

0-4

B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore)

0-4

• Nessuna collaborazione: 0; • Collaborazioni: fino a 4 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate

B4. Iniziative o progetti che tengono conto delle aree di intervento di cui ai punti g) e i) dell'Art. 1.2

0-6

• Nessun riferimento a tali aree: 0; • Riferimento ad una delle aree g) oppure i): fino a 3 punti a seconda della qualità dell'iniziativa o progetto; • Iniziative o progetti integrati relativi a entrambe le aree di cui ai punti g) e i): fino a 6 punti a seconda della qualità dell'iniziativa o progetto;

B5. Iniziative o progetti integrati per la realizzazione di più interventi riferiti alle aree di cui all'Art. 1.2 (nel numero max di tre)

0-6

• Nessuna integrazione tra le aree di intervento prescelte: 0; • Iniziative o progetti integrati relativi a due aree: fino a 3 punti a seconda della qualità dell'iniziativa o progetto; • Iniziative o progetti integrati relativi a tre aree: fino a 6 punti a seconda della qualità dell'iniziativa o progetto;

B6. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento

0-20

B7. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto

0-6

10

B8. Presenza di sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto  
0-6

TOTALE B 72 C. ELEMENTI FINANZIARI C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 4 punti)

0-4

C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario

0-8

C3. Congruità complessiva dei costi del piano 0-6

TOTALE C 18 TOTALE GENERALE (A+B+C) 100

3. Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

4. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale delle richieste di finanziamento risultate idonee (cfr. comma precedente), comprensiva delle iniziative e dei progetti, che verrà approvata con Determina Dirigenziale del Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato socio sanitario. La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione. Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B6 - "Caratteristiche di innovazione sociale"; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio per il criterio C1 - "Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners"; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all'ammissione al finanziamento. Al termine delle procedure di valutazione, la graduatoria, unitamente al provvedimento di approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it), con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

#### Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario

1. Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione: a) documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto; b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.); c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.

2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; la Regione si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

## Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria.

2. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa. L'affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di finanziamento, compilando la relativa sezione del Modello D e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo (Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario - DPF014) sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato) ed è soggetto a quanto previsto nella circolare n. 2/2009.

## Articolo 13. Varianti progettuali

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.

2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.

3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.

4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui all'Art. 17, precisandone le motivazioni.

## Articolo 14. Pubblicità

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Abruzzo.

## Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches: Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della

apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art. 16; Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

#### Articolo 16. Fidejussione

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.

2. La fideiussione, dovrà: a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo; b) essere obbligatoriamente rilasciata da: istituti bancari; intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)); compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)); c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta; d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

#### Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

3. Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno: a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati; b) il rendiconto finale redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7, co. 6. La documentazione inerente la rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di partenariato).

#### Articolo 18. Irregolarità e sanzioni

1. Oltre le specifiche previsioni di cui agli Artt. 11 e 12 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti: a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto; b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari; c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione

dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato; d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio; e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14; h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

2. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

#### Articolo 19. Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento per la Salute ed il Welfare – Servizio per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio Sanitario (DPF014) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 65127 Pescara, III piano.

2. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Katuscia Di Meo del predetto Servizio.

3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il giorno 23.05.2018, esclusivamente al seguente indirizzo: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>.

4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando raggiungibile dall'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>. 5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul portale [www.abruzzosociale.it](http://www.abruzzosociale.it) e sul BURAT.

#### Articolo 20. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Allegati: - Modello A - Modello A1 - Modello A2 - Modello B - Modello C - Modello D - Modello E

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

#### **MARCHE**

**DGR 9.4.18, n. 446** Attuazione Accordo di programma Stato Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale: approvazione scheda "Piano operativo" e "Criteri e modalità di valutazione dei progetti". (BUR n. 35 del 20.4.18)

#### **Note**

Vengono approvati, in attuazione dell'Accordo di programma Stato-Regione Marche di cui alla DGR n.1515/2017, per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, i due documenti di seguito indicati:

- scheda "Piano operativo Regione Marche" di cui all'Allegato 1;
- "Criteri e modalità di valutazione dei progetti" di cui all'Allegato 2.

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

Le risorse sono pari ad € 751.206,86

## **UMBRIA**

**DGR 16.4.18, n. 346** - Approvazione Accordo di programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, Piano operativo e linee guida.(BUR n. 17 del 26.4.18)

Documento istruttorio

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

Visto l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, con il quale sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

Dato atto che viene quantificato in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di carattere rotativo, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

Dato altresì atto che la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15 novembre 2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva di € 26.000.000,00 milioni di euro assegnando alla Regione Umbria un fondo di € 735.168,57 da destinarsi al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale;

Vista la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 13 dicembre 2017, inviata con mail ordinaria (m.lps.34.registro ufficiale uscita. 0011604 del 13 dicembre 2017), con la quale veniva trasmesso alla Regione Umbria l'atto di indirizzo adottato in data 13 novembre 2017 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli

obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

Tenuto conto, dunque, della necessità di sottoscrivere ed inviare entro la data del 27 dicembre 2017 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore, l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, di cui all'Allegato 1 parte, integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la nostra comunicazione del 21 dicembre 2017 che trasmetteva per mail ordinaria quanto richiesto ossia l'Accordo di programma sopracitato firmato digitalmente dalla dottoressa Nera Bizzarri;

Preso atto che alla spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione si farà fronte con le risorse statali trasferite alla Regione Umbria con le modalità definite all'art. 6 dell'Accordo di programma (parte integrante del presente atto) e pari a € 735.168,57;

Considerato il decreto n. 539/III/2017 del 29 dicembre 2017 destina ed impegna la somma di 26 milioni di euro al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale, di cui € 735.168,57 riservati alla Regione Umbria, da realizzarsi entro la cornice dell'Accordo di programma sottoscritto;

Vista la comunicazione del 2 marzo 2018 n. prot. uscita 0002708 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la quale lo stesso comunica alle Regioni l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti (data 30 gennaio 2018) del decreto direttoriale n. 539 del 29 dicembre 2017 di approvazione degli Accordi di programma sottoscritti dalle Regioni

Considerato che dalla data della comunicazione ministeriale decorrono i 20 mesi di durata dell'accordo stesso, come previsto dall'art. 4 dell'Accordo (che è parte integrante del presente atto) e decorrono i 45 giorni entro i quali le singole Regioni dovranno trasmettere al Ministero sopracitato il piano operativo recante gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le procedure da espletarsi per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e progetti da finanziare e il cronoprogramma delle attività previste;

Considerato che l'invio di tale documento è il presupposto perché possa poi essere trasferita alla Regione la prima quota di risorse prima quota di risorse pari ad € 588.134,86 sul totale dell'importo assegnato pari ad € 735.168,57 come previsto dall'art. 6 dello stesso Accordo;

Preso atto che in **data 22 marzo 2018**, per il tramite del Coordinamento tecnico della Commissione nazionale politiche sociali, sono pervenute le **"linee guida" ministeriali (scheda Allegato 1)** unitamente ai format definitivi da utilizzare per la redazione del **Piano operativo (scheda Allegato 3)** e delle successive attività di monitoraggio e rendicontazione (m\_lps\_.34.registro ufficiale. uscita.0003330 del 22 marzo 2018);

Tenuto conto della presa di atto da parte del Ministero del Lavoro (con email del 9 aprile 2018) e delle politiche sociali della richiesta (via email del 9 aprile 2018) di breve proroga effettuata da parte del servizio regionale competente, per le vie brevi;

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla definizione del piano operativo dettagliato, degli obiettivi generali, delle aree di intervento, relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale;

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

**Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.**

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Fornovo, 8 nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dr.ssa Elisabetta Patrizi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 13.12.2017 e la Regione Umbria (codice fiscale 80000130544), con sede in Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia, di seguito indicata per brevità come "Regione", rappresentata dal dr.ssa NERA BIZZARRI, nella sua qualità di Dirigente, in virtù dell'atto di delega alla stipula del presente atto del 20/12/2017

### **PREMESSO CHE**

- l'articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", all'articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante "*Codice del Terzo settore*" si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- l'art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
- l'articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all'articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- l'articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
- gli articoli sopra richiamati attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;

- la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017, emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31.1.2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 12.4.2017, foglio n.469, postula l'esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale;
- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;
- la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 15.11.2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva destinata alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale nella percentuale del 30% in misura fissa tra tutte le Regioni e Province autonome, del 20% in misura variabile sulla base della popolazione residente, del restante 50% in misura variabile sulla base del numero degli enti del Terzo settore censiti;
- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### **CONSIDERATO CHE**

- sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento dell'ISTAT sul non profit/terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 301.191 unità, operanti principalmente nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo più di 5 milioni di persone tra volontari e lavoratori;
- la risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;
- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della *capacity building* e dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- l'implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale;
- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all'associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturito dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

## **ARTICOLO 3**

### **OBIETTIVI**

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell'efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:

- 1) promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- 2) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- 3) promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- 4) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- 5) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- 6) promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi generali indicati al precedente comma 1, gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell'atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia legislativa e programmatica.

## **ARTICOLO 4**

### **DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

## **ARTICOLO 5**

### **ATTUAZIONE**

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste.

## **ARTICOLO 6**

### **FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA**

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di **€ 735.168,57**.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due tranches, mediante versamento sul conto di Tesoreria n. 31068 intestato alla Regione, presso la Banca d'Italia.

La prima rata, corrispondente all'80% del finanziamento totale, pari ad **€ 588.134,86** sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato al precedente articolo 5, comma 2.

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, pari ad € 147.033,71, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

#### **ARTICOLO 7**

##### **RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE**

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.

#### **ARTICOLO 8**

##### **INADEMPIENZE E MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituiti in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

#### **ARTICOLO 9**

##### **PUBBLICITA'**

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

#### **ARTICOLO 10**

##### **IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto si compone di dieci facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

**PER IL MINISTERO**

**Elisabetta Patrizi**

**PER LA REGIONE UMBRIA**

**Nera Bizzarri**

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

DIVISIONE III

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Tel 06.4683.5042 - 339 7471525

pec: dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it

mail:dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it

www.lavoro.gov.it

Alle Regioni e alle Province Autonome

- Loro sedi

**E.P.C.**

conferenza@regioni.it;;

michelangeli@regioni.it; lista@regioni.it;

commissionepolitichesociali@regione.molise.it;

borghetti@regioni.it;

**Oggetto:** Artt.72 e 73 del Codice del Terzo settore. Accordi di programma del dicembre 2017 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Linee guida

## **SOMMARIO**

**1. Premessa: contesto e quadro normativo di riferimento**

**2. Azioni finanziabili**

**3. Beneficiari delle risorse**

**4. Avvio e attuazione delle attività**

**5. Individuazione dei soggetti attuatori degli interventi**

**6. Relazione finale e rendicontazione delle spese**

**7. Monitoraggio fisico**

**8. Pubblicizzazione degli interventi finanziati**

**9. Recapiti del Ministero per l'invio della documentazione**

**1. Premessa: contesto e quadro normativo di riferimento**

La L. 6 giugno 2016, n.106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, ha riconosciuto il ruolo degli enti del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, come soggetti attivi che promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117, recante “*Codice del Terzo settore*” si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Il predetto Codice ha introdotto una nuova disciplina riguardante le risorse finanziarie statali destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. Più specificamente,

- l’articolo 72 ha disciplinato le modalità di funzionamento ed utilizzo di un nuovo strumento finanziario (istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016), il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

- l’articolo 73 del codice ha disciplinato le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383. L’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13.11.2017, consultabile alla pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilitasociale-impres/Documenti/Atto-Indirizzo-2017-artt-5-72-73.pdf>, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento

e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 44.806.985,00); dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 26.000.000,00), entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

Si è inteso in tal modo realizzare con le Regioni una programmazione, rispondente ad una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l'azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell'azione degli enti del Terzo settore a livello locale.

Nel mese di dicembre 2017 sono stati sottoscritti i relativi accordi di programma, il cui decreto ministeriale di approvazione del 29.12.2017 è stato registrato dalla Corte dei conti nei modi di legge in data 30.1.2018, al n.262, secondo quanto comunicato con la precedente ministeriale n. 2708 del 2 marzo 2018.

Muovendo dalla previsione dell'articolo 7 ai sensi del quale la relazione e la rendicontazione delle spese devono essere prodotti in conformità alla modulistica fornita da questo Ministero, sono state elaborate le presenti linee guida, finalizzate ad assicurare, da un lato, l'aggiornamento periodico sullo stato di realizzazione degli accordi di programma in oggetto, e, dall'altro, un puntuale adempimento degli obblighi amministrativo – contabili dai medesimi scaturenti.

Nell'ottica del consolidamento di un percorso metodologico partecipativo, già avviato nella fase propedeutica alla sottoscrizione degli accordi di programma, si è inteso far precedere la definizione del presente documento dalla preventiva consultazione di codeste Amministrazioni, avvenuta nella riunione del 7 marzo 2018, che ha rappresentato un significativo momento di confronto e di condivisione della modulistica elaborata da questo ufficio, e delle cui risultanze si è tenuto conto nella stesura definitiva della presente nota.

## **2. Azioni finanziabili**

Ai sensi dell'art. 2 degli accordi di programma in oggetto, sono finanziabili attraverso le risorse ministeriali le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore. Tali attività saranno funzionali al perseguimento degli obiettivi generali indicati nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017, dovranno riguardare le aree prioritarie di intervento riportate nel medesimo atto e/o le eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale individuate dalle Amministrazioni in indirizzo.

In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, sui quali sono imputate le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli accordi di programma, il finanziamento ministeriale non potrà riguardare spese in conto capitale.

Il finanziamento ministeriale non potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali servizi di assistenza tecnica, poiché oggetto del finanziamento sono le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice, tra le quali non sono contemplati servizi di supporto alla P.A. Eventuali attività di assistenza tecnica dovranno pertanto trovare copertura in altre fonti di finanziamento.

Analogamente è a dirsi per eventuali spese di personale e di funzionamento delle Amministrazioni in indirizzo.

E' in facoltà di codeste Amministrazioni cofinanziare la realizzazione dell'accordo attraverso altre fonti di finanziamento, comprese quelle rinvenienti dai POR. Allo stesso tempo le risorse ministeriali potranno essere destinate all'implementazione di programmi già attivati da codeste Regioni, nel rispetto, beninteso, delle prescrizioni in tema di azioni finanziabili e beneficiari delle risorse medesime.

## **3. Beneficiari delle risorse**

Le risorse finanziarie statali non sono rivolte alla generalità degli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1 del codice, ma solo ad alcune tipologie di essi, coerentemente con il vincolo

soggettivo di destinazione derivante dai capitoli di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui sono imputate le risorse medesime: organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali. Difatti, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, l'articolo 101, comma 3 statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previste dalle normative di settore. Possono altresì essere beneficiari delle risorse ministeriali le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, che soddisfano il requisito dell'iscrizione al relativo registro, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle due tipologie soggettive sopra richiamate.

Parimenti, non potranno essere beneficiari delle risorse statali i CSV in quanto tali, ma gli enti gestori dei CSV, se qualificati come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, iscritte nei corrispondenti registri regionali o provinciali.

#### **4. Avvio e attuazione delle attività**

Ai sensi dell'articolo 4 degli accordi di programma, le attività hanno durata di 20 mesi, a decorrere dal 2 marzo 2018.

A tal fine, le singole Regioni e Province autonome trasmetteranno al Ministero, entro il 16 aprile 2018 un piano operativo, da redigersi secondo il format allegato ( **allegato n.1**), recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché del cronoprogramma delle attività previste.

La trasmissione del piano operativo costituisce il presupposto necessario ai fini dell'erogazione della prima rata del finanziamento ministeriale, corrispondente all'80% del finanziamento totale, come indicato all'articolo 6 degli accordi.

La responsabilità attuativa del programma, come previsto all'articolo 5 dell'accordo, è attribuita alle Regioni e alle Province autonome, che opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

#### **5. Individuazione dei soggetti attuatori ed erogazione della prima tranche del finanziamento**

A seguito dell'individuazione dei soggetti attuatori le Regioni e le Province Autonome, invieranno entro 30 giorni l'elenco dei soggetti risultati beneficiari del finanziamento, gli ambiti di intervento, i destinatari di riferimento (**allegato n.2**).

#### **6. Relazione finale e rendicontazione delle spese**

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica allegata alla presente ( **allegati 3 e 4**)

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione finale

Sarà cura delle Regioni e Province autonome disciplinare, in conformità ai rispettivi ordinamenti amministrativo-contabili, le modalità di rendicontazione e di verifica finale delle spese, cui devono attenersi i soggetti attuatori degli interventi .

Ciò al fine di ottemperare all'obbligo di rendicontazione cui codeste Amministrazioni a loro volta sono tenute nei confronti di questo Ministero.

#### **7. Monitoraggio fisico**

Al fine di consentire a quest'Amministrazione di disporre di dati statistici utili a verificare l'efficacia ed efficienza degli interventi posti in essere, codeste Amministrazioni avranno cura di trasmettere, contestualmente alla relazione e alla rendicontazione finale, una scheda di monitoraggio finale degli

interventi, che dovrà sviluppare alcuni indicatori da individuarsi di concerto con questo Ministero in coerenza con i contenuti delle azioni da finanziare. Sotto tale aspetto, sarà cura degli enti in indirizzo disciplinare le modalità di raccolta di dati ed informazioni da parte dei singoli soggetti attuatori.

### **8. Pubblicizzazione delle azioni intraprese**

In ogni atto, documento e iniziativa - come previsto all'articolo 9 dell'accordo – deve essere indicato che le attività realizzate sono finanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

### **9. Recapiti del Ministero per l'invio della documentazione**

Gli allegati, le comunicazioni e il materiale pubblicitario di riferimento dovranno essere trasmesse, alle scadenze previste, a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: [progettiiniziativeETS@lavoro.gov.it](mailto:progettiiniziativeETS@lavoro.gov.it).

Nel confidare nella puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente, si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Alessandro Lombardi

- Piano operativo (Allegato n.1);
- Individuazione dei soggetti attuatori (Allegato n. 2).
- Relazione finale (allegato n.3)
- Rendicontazione finale (allegato n.4)

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs.*

*7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”.*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 e, in particolare, la Tabella 4;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 12 aprile 2017, al n. 470, con il quale è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, il Piano della performance 2017-2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente la direttiva generale per l'azione e amministrativa e la gestione per l'anno 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1 febbraio 2017, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del Bilancio n.82 apposto in data 6 febbraio 2017, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

**VISTO** l’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

**RICHIAMATI** i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

**PRESO ATTO** dell’avvenuta conservazione dei fondi assegnati per l’anno 2016 alla prima sezione, di carattere rotativo, del fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.106, per un ammontare di 10 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che la dotazione finanziaria della seconda sezione del fondo, già quantificata in 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della citata legge 6 giugno 2016, n.106, è incrementata di ulteriori 40 milioni di euro per la medesima annualità, in virtù del dettato dell’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo n.117 del 2017;

**RILEVATO** che la dotazione finanziaria del fondo di cui al capoverso precedente è stata ridotta per il corrente anno di euro 823.015,00, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, con il quale sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**QUANTIFICATO**, pertanto, in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di carattere rotativo, l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**QUANTIFICATO** altresì in euro 21.960.000,00 l'ammontare complessivo delle altre risorse finanziarie disponibili per il corrente anno e destinate al sostegno degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**RITENUTO** di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate;

#### **EMANA**

il presente atto di indirizzo recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

#### **PREMESSA**

Attraverso l'adozione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), è stata data attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore.

Dopo aver fornito, all'articolo 4, comma 1, la definizione di ente del Terzo settore, il Codice, all'articolo 5, individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore. Il Codice medesimo introduce un nuovo strumento finanziario, il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di seguito "Fondo", destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

La prima sezione del Fondo ha carattere rotativo, mentre per la seconda è previsto il rifinanziamento annuo.

A tale strumento si affiancano le risorse finanziarie già contemplate dalle previgenti disposizioni di settore (art. 12, comma 2, della legge 266/1991, articolo 1 della legge 438/1998, articolo 96, comma 1, della legge 342/2000, articolo 13 della legge 383/2000), che ai sensi dell'articolo 73 del Codice, sono ora considerate unitariamente, nella loro dimensione finalistica di sostegno degli enti del Terzo settore, con specifico riguardo alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge la necessità di individuare per l'anno 2017 obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 72 disponibili sul Fondo, nonché obiettivi generali, aree prioritarie di intervento, linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 73, comma 1, relativamente alle finalità espresse nel comma 2.

In linea con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione adottata per l'anno 2017 in data 31 gennaio 2017, si conferma l'esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore allo sviluppo sociale ed economico del Paese, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Nell'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili non può prescindere da un quadro generale di riferimento da considerare nella più ampia cornice dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25 settembre 2015.

Tale documento configura un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, basato su

17 obiettivi rilevanti ai fini di uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico (crescita), sociale (inclusione), ambientale (tutela dell'ecosistema) e comunitario/relazionale, che tenga in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni e che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future.

Ne consegue che gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice attraverso il finanziamento di progetti e attività di interesse generale.

### **OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE**

Ciò premesso, si riportano di seguito per l'anno 2017 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge potranno presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale, beneficiando del sostegno finanziario previsto dal Codice, nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare; le

proposte progettuali saranno, pertanto, individuate in maniera unitaria con riferimento alle risorse di cui all'articolo 72 e a quelle di cui all'articolo 73, fatte salve alcune specifiche destinazioni ricavabili dalla normativa in vigore.

#### **Obiettivi generali.**

In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l'anno 2017 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- d) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e) Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- f) Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

#### **Aree prioritarie di intervento.**

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;

l) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

m) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore; n) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza.

#### **Linee di attività**

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle aree di intervento, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati.

#### **MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI**

Le risorse della sezione del Fondo di cui all'articolo 72 e quelle di cui all'articolo 73 al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono pertanto l'importo destinato, per l'anno 2017, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività sopra specificate.

In proposito si rileva da un lato l'esigenza di promuovere e sostenere lo svolgimento di iniziative e progetti, in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di sostenere la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali.

Conseguentemente, una parte delle risorse finanziarie disponibili di cui al presente atto di indirizzo sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, entro la cornice di accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con le regioni e province autonome, soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

#### **Iniziative e progetti di rilevanza nazionale**

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni ai fini della presente tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considerata la rilevanza nazionale dei progetti e l'opportunità di conseguire lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi, non potrà essere inferiore a € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) né superare l'importo di € 900.000,00 (euronovecentomila/00).

La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l'80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro; il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del terzo settore.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.

Gli obiettivi, le aree di intervento e le attività dei progetti dovranno essere conformi a quelli previsti dal presente atto di indirizzo.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo

settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### **Iniziativa e progetti di rilevanza locale.**

Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale saranno individuate a cura delle regioni e province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui al presente atto di indirizzo.

L'importo assegnato a ciascuna delle regioni e province autonome interessate per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento sarà indicato nell'accordo sottoscritto con il Ministero ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

In base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

#### **ALTRE SPECIFICHE DESTINAZIONI DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 73 DEL CODICE**

Con specifico riferimento alle risorse di cui all'articolo 73 del Codice occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

1) i contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c);

2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 75, comma 2 del Codice.

E' pertanto necessario tenerne conto nella individuazione del quadro complessivo della destinazione delle risorse di cui al presente atto di indirizzo.

#### **UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA PRIMA SEZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 COMMA 1 LETT. G) DELLA LEGGE 106/2016**

Le risorse relative alla prima sezione del Fondo in parola, avente carattere rotativo, sono destinate al sostegno di specifici programmi di investimento finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse generale poste in essere da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, regolarmente costituite e iscritte nel registro unico del terzo settore o, nelle more della sua operatività, in uno dei registri di settore secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3, del Codice.

#### **Agevolazioni a valere sulla prima sezione del Fondo**

Le agevolazioni a valere sulla prima sezione del Fondo assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti e sono destinate alle tipologie di enti del terzo settore sopra specificate, dovranno essere utilizzate per la realizzazione di programmi di investimento relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Codice, che potranno riguardare:

- a) acquisto di terreni agricoli da impiegare per le attività di agricoltura sociale;
- b) acquisto/realizzazione/adeguamento di fabbricati, opere edili comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) veicoli e autoveicoli da utilizzare per il diretto soddisfacimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse potranno essere previste modalità per attivare ulteriori sinergie con le risorse di cui alla seconda sezione del Fondo.

Il finanziamento dei programmi di investimento sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e, successivamente, dopo la ricostituzione del Fondo per effetto della restituzione dei finanziamenti concessi.

#### **Individuazione del soggetto gestore**

Le peculiari caratteristiche del Fondo rotativo rendono necessaria l'individuazione di un soggetto estore che, a supporto della Direzione Generale, possa provvedere alla selezione dei beneficiari e all'erogazione delle agevolazioni.

L'articolo 10 della legge n.106 del 2016 prevede l'istituzione della Fondazione Italia sociale - il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2017, n. 211 - con lo scopo di sostenere mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale. In coerenza con le finalità istituzionali e gli scopi statutari della Fondazione, posta sotto la vigilanza di questo Ministero, il soggetto gestore del Fondo rotativo viene individuato nella Fondazione medesima, alla quale sono trasferite le risorse di cui alla prima sezione del Fondo rotativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge citata.

Il soggetto gestore dovrà garantire lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, all'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, anche a campione, sullo svolgimento effettivo e corretto delle iniziative agevolate.

I rapporti con il soggetto gestore saranno disciplinati con successivo atto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La quota destinata a copertura delle spese sostenute dalla Fondazione per la gestione del Fondo rotativo non potrà eccedere il 5% della dotazione iniziale dello stesso per i primi 5 anni di gestione. Allo scadere del periodo si provvederà ad eventuale rideterminazione dell'importo, ove necessario.

#### **QUADRO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO**

Quanto sopra premesso, le risorse finanziarie di cui al presente atto di indirizzo, individuate come segue:

- 1) I sezione del Fondo, a carattere rotativo: euro 10.000.000,00 (art. 9, comma, 1, lett. g) l. 106/2016);
- 2) II sezione del Fondo: euro 59.176.985,00 (art. 72 d.lgs. 117/2017);
- 3) Risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali: euro 21.960.000,00 (art. 73 d.lgs.117/2017) ammontanti complessivamente a euro 91.136.985,00 (novantunomilionecentotrentaseimilanovecentottantacinque/00) sono così destinate:
  - a) programmi di investimento a valere sul Fondo rotativo: euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);
  - b) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 44.806.985,00 (euro quarantaquattromilioniottoctoseimilanovecentottantacinque/00);
  - c) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 26.000.000,00 (euro ventiseimilioni/00);

d) contributi per l'acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c): euro 7.750.000,00 (euro settemilionesettecentocinquantamila/00);

e) contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987 n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2: euro 2.580.000,00 (euro duemilionicinquecentottantamila/00).

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Con separati provvedimenti amministrativi del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in attuazione del presente atto, saranno attivate le procedure finalizzate all'individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento.

Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma , 13 novembre 2017

**Giuliano Poletti**

F.to Giuliano Poletti

E-mail: [266-91@lavoro.gov.it](mailto:266-91@lavoro.gov.it) ; – tel. 339 7471525

### **Allegato n. 3**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.**

### **PIANO OPERATIVO**

“recante l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste”, di cui all'articolo 5 dei rispettivi accordi di programma sottoscritti a dicembre 2017.

E-mail: [266-91@lavoro.gov.it](mailto:266-91@lavoro.gov.it) ; – tel. 339 7471525

### **SCHEMA DI SINTESI**

#### **REGIONE UMBRIA**

#### **Direzione/Dipartimento competente:**

*(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)*

DIREZIONE REGIONALE SALUTE , WELFARE .ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
VIA MARIO ANGELONI N.61- PALAZZO BROLETTO. 4 PIANO.

075/5045257- EMAIL:WORLANDI@REGIONE.UMBRIA.IT

PEC: [direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)

#### **Servizio competente**

*(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)*

SERVIZIO PROGAMMAZIONE SOCIO SANITARIA DELL'ASSISTENZA  
DISTRETTUALE, INCLUSIONE SOCIALE , ECONOMIA SOCIALE E TERZO  
SETTORE

VIA MARIO ANGELONI N.61- PALAZZO BROLETTO. 4 PIANO.

075/5045279- EMAIL :NBIZZARRI@REGIONE.UMBRIA.IT

#### **Dirigente del servizio competente**

*(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)*

DOTT.SSA NERA BIZZARRI

VIA MARIO ANGELONI N.61- PALAZZO BROLETTO. 4 PIANO.

075/5045279- EMAIL :NBIZZARRI@REGIONE.UMBRIA.IT

**Referente del programma, se diverso dal dirigente**

*(Nominativo, indirizzo, tel, fax, e mail)*

DOTT.SSA ANNA LISA LELLI

RESPONSABILE PO ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE

*Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 26 aprile 2018 31*

E-mail: 266-91@lavoro.gov.it ; – tel. 339 7471525

075/5045252- E MAIL ALELLI@REGIONE.UMBRIA.IT

*32 Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 26 aprile 2018*

E-mail: 266-91@lavoro.gov.it ; – tel. 339 7471525

**PREMESSA**

**SEZIONE I - IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE**

**Analisi del contesto di riferimento e delle principali criticità riscontrate**

*indicazioni: fornire una descrizione del contesto di riferimento, ponendo attenzione a rilevarne le caratteristiche generali, con un focus specifico, di natura quali-quantitativa sulle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché degli altri enti del Terzo settore presenti a livello regionale.*

La realtà umbra registra da sempre, seppur Regione di piccole dimensioni, una **forte e radicata presenza di realtà associative operanti nell'ambito della coesione sociale**, nelle sue diverse articolazioni tematiche, **in particolare delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)**, come si evince dai registri ed albi curati a livello regionale.

In particolare attualmente la situazione degli stessi risulta essere la seguente:

**- n.540 Associazioni di Promozione Sociale, di cui circa 300 nella sezione B** (associazioni di rilievo locale), come previsto dalla LR n 11/2015 “Testo unico in materia di sanità e sociale” Un importante requisito per accedere al registro nella sezione sopracitata è la documentata attività da almeno due anni dalla data di richiesta di iscrizione, requisito questo finalizzato a ridurre l'eventuale volatilità delle associazioni iscritte;- il numero totale delle associazioni iscritte ad oggi **al registro regionale del volontariato** è pari a **n. 593**, così suddiviso per settori di attività : Attività sociali: n. 380 - Attività sanitarie: n. 73 - Attività di protezione civile: n. 63 - Attività culturali tiche n. 35 - Attività di salvaguardia patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale: n. 30 - Attività sportive, ricreative del tempo libero: n. 7 - Attività educative: n. 3 – Attività scientifiche: n. 2.

Dalla RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA SULLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO - ANNO 2017 - (Art. 376, comma 3 legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) si evincono molte informazioni fra cui i rapporti intercorsi fra i Comuni e le ODV, le collaborazioni anche con altri enti territoriali, aziende pubbliche e scuole.

Nell'anno 2017 si consolidano i rapporti di collaborazione tra le ODV e le Amministrazioni comunali, le ASL, le Aziende ospedaliere, le Comunità montane, le scuole di ogni ordine e grado, il tribunale dei minori, le residenze protette.

Spesso i Comuni più piccoli si consorziano per stipulare convenzioni inerenti servizi intercomunali. Tali rapporti di collaborazione sono molto frequenti per la gestione di attività e servizi resi alla cittadinanza (es. gestione di biblioteche, servizio di vigilanza davanti alle scuole, trasporto presso presidi ospedalieri, trasporto disabili nelle strutture scolastiche, soccorso in caso di calamità) nonché in caso di realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio.

L'Ente che si avvale dell'attività dell'ODV spesso eroga contributi, stipula convenzioni mirate e/o concede locali comunali da utilizzare come sede associativa. Dalle relazioni dei comuni si evince quindi che il rapporto delle ODV con le Amministrazioni comunali è molto forte e che i comuni continuano ad avvalersi del volontariato come risorsa aggiuntiva fondamentale per garantire servizi

alla cittadinanza e attività volte alla tutela della fasce di popolazione più deboli, alla tutela dell'ambiente, alla protezione civile, alla valorizzazione del territorio e dei beni artistici e culturali.

**L'alta densità di diffusione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale** nel territorio regionale rappresenta un punto di forza, data la loro "prossimità" alle comunità locali.

**Le reti di solidarietà familiare (sia organizzate formalmente che informalmente) sono un punto di forza:** Le famiglie sono attraversate da tendenze inclusive e solidaristiche. L'Umbria si caratterizza, infatti, per una contenuta rarefazione delle reti familiari: i legami di solidarietà tra le generazioni continuano a essere forti, agevolati anche dalla frequente vicinanza abitativa di genitori anziani e di figli adulti. Queste reti spesso svolgono un ruolo importante non meno di quello rivestito da ciascuna famiglia; attraverso di esse, si scambiano beni materiali e simbolici: cure, sostegno economico e psicologico, scambio di servizi, relazioni faccia a faccia, etc. Proprio l'invecchiamento della popolazione ha reso più numerose le generazioni viventi, ampliando così la possibilità di scambi intergenerazionali. Ciò vale a maggior ragione in aree territoriali – come l'Umbria - ove sono diffuse le città medie e piccole, che facilitano la frequenza e l'intensità di tali scambi

Ma di contro l'Umbria ha 92 comuni e di questi 92, 60 sono piccoli comuni cioè quasi due su tre hanno popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Quindi l'estrema frammentarietà del territorio regionale fa sì che al contempo la loro diffusione capillare rischia di essere anche un elemento di debolezza rispetto all'esigenza di "fare sistema".

In aggiunta il territorio regionale conta anche un numero elevato di **cooperative sociali** iscritte all'albo regionale, sempre disciplinato dal citato unico sanità e servizi sociali n.11/2015 e successive modifiche: sezione A: n.123 cooperative ad oggi iscritte, sezione B: n.133, sezione C: n.14 per un **totale di 270**

**In positivo, quale punto di forza, dal Censimento del No Profit 2011/2012** (fonte ISTAT), si registra una **realtà del terzo settore molto importante in termini di impegno:** La regione Umbria presenta rapporti molto elevati di volontari rispetto alla popolazione residente: l'incidenza sulla popolazione è pari a 1.210 volontari per 10 mila abitanti, valori al di sopra della media nazionale di 801 volontari per 10 mila abitanti.

Cultura, sport e ricreazione con 4.374 istituzioni risulta essere, come a livello nazionale, anche in Umbria il primo settore di attività del Non Profit (70% del totale regionale) assorbendo il 65,9% del totale dei volontari a livello regionale (70.496) e il 53,5% dei lavoratori esterni (1.860). Secondo settore di attività prevalente è quello dell'Assistenza sociale e protezione civile con 387 istituzioni che rappresentano il 6,2% e impiegano il 42,3% degli addetti (4.055). Seguono i settori delle Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi con 288 istituzioni (4,6%), dell'Istruzione e ricerca con 256 istituzioni (4,1%) e della Sanità con 176 istituzioni (2,8%). I dati del censimento Istat, inoltre, confermano il ruolo importante del no-profit anche per l'occupazione: in 10 anni gli addetti nel settore sono aumentati quasi del 40% e il volontariato è cresciuto del 43,5%. Sono dati che qualificano il terzo settore come una straordinaria risorsa.

*[Straordinaria risorsa che a partire dal 24 agosto 2016, (giorno di inizio dei tragici eventi sismici) si è messa in moto sia nella fase di emergenza, sia in quella in itinere di ricostruzione, come risorsa chiave per la particolare attenzione da loro posta alle fasce più deboli, quali anziani, bambini ed disabili]*

La società civile umbra, malgrado le crescenti difficoltà date dalla crisi economica, l'emergere di bisogni complessi e la contrazione della spesa pubblica, dimostra – nelle sue molteplici forme associative – una vitalità preziosa, una capacità di reazione ai problemi e d'iniziativa autonoma, maturata nel corso degli ultimi decenni.

I tagli ai trasferimenti alle Regioni da parte del Governo centrale, hanno messo a dura prova la tenuta organizzativa del "sistema integrato di interventi e servizi sociali" di cui alla l.r. 328/2000. In questi anni la Regione Umbria ha cercato di garantire la tenuta finanziaria precedente ai tagli, anche investendo il 23 % del POR FSE2 (fondo strutturale) nell'area inclusione sociale e ha rafforzato un **modello di governance** basato sul principio di sussidiarietà che vede un solido governo pubblico(

zone sociali) e che mette a valore in modo coordinato e partecipato le risorse della comunità. Tra queste risorse una ricchezza di particolare rilievo è rappresentata dalla società civile organizzata e, in particolare, dalle realtà del terzo settore. Il terzo settore quindi rappresenta una ricchezza in termini di capacità di produrre valore sociale, di lettura dei bisogni del territorio, di rafforzamento delle relazioni formali e informali, di relazione con i beneficiari, di costruzione di sistemi **aperti di governance, di produzione di valore culturale, ambientale e di partecipazione civica, di capacità di produrre valore di rafforzamento istituzionale e della sussidiarietà orizzontale, nonché di capacità di produrre valore economico.**

1 Non sono ancora disponibili i dati dell'ultimo censimento Istat, a livello regionale.

2 Circa 55 ml di euro

***Rilevare i punti di forza e le aree di criticità riscontrabili, identificando i problemi fondamentali che il tessuto socio-economico ed occupazionale si trova a dover fronteggiare.***

In Umbria<sup>3</sup> le **relazioni sociali e la partecipazione sociale e culturale** sono assimilabili per alcuni fattori comuni: da un lato sono influenzate dalla crisi che ha prodotto non solo difficoltà economiche, ma anche un clima di minor fiducia da cui è derivato un ripiegamento su se stessi più che un'apertura all'esterno; dall'altro un loro regresso crea un danno non solo nelle potenzialità del capitale umano, ma anche nella tenuta della coesione sociale del sistema. In Umbria, dove le reti parentali ed amicali hanno sempre avuto un grosso peso, si segnala che la percentuale di coloro che possono contare su relazioni di prossimità è relativamente più bassa rispetto alle regioni esaminate nel rapporto sopracitato ( Marche e Toscana).

I servizi offerti dal sistema regionale di Welfare sono quindi importanti nella determinazione del benessere delle persone, in quanto hanno il compito di rispondere alle esigenze dei cittadini o alleviarne i bisogni. Come si legge nel Quadro strategico regionale del 2014, in Umbria si ha una crescita maggiore della media italiana del peso dei servizi, soprattutto di quelli “non di mercato” (sostanzialmente PA e servizi alla persona). Anche in questi ambiti, così come nel resto della società umbra, la presenza del settore pubblico è di notevole rilevanza, costituendo anch'esso un importante ammortizzatore e garantendo – per quanto possibile – la programmazione sociale e la governabilità del sistema

Si può affermare che l'attuale crisi non ha trovato un'Umbria robusta e resistente: «Il contesto di bassa crescita e di recessione che caratterizza da quasi un quinquennio l'economia europea ed italiana ha duramente colpito anche l'Umbria; gli indicatori disponibili mostrano un deterioramento del contesto economico-produttivo regionale superiore al dato medio nazionale, sia sul versante dell'attività economica, sia su quello

dell'occupazione<sup>4</sup>». Le politiche di riduzione della spesa pubblica di questi anni hanno inciso in modo non sostenibile sulla quantità di risorse le domande della popolazione. necessarie a soddisfare

<sup>3</sup> Fonte RES-Rapporto economico sociale AUR \_Agenzia Umbria Ricerche 2016-2017 “ L'Umbria fra Toscana e Marche”

<sup>4</sup> Regione Umbria, Quadro strategico regionale, 2014

Tutto ciò ha inciso profondamente sul tessuto sociale, tanto che il Quadro strategico regionale 2014 – 2020 denuncia la presenza nella nostra regione di “quote crescenti di marginalizzazione, deprivazione e vera e propria povertà.” I costi sociali più evidenti riguardano il mercato del lavoro e l'impoverimento di famiglie e singoli. Si può stimare intorno al 10% la quota di umbri che vive in famiglie con almeno un componente in difficoltà lavorative.

Ai tempi dell'ultimo Rapporto sulle povertà in Umbria (2012), le famiglie umbre molto povere sfioravano il 2%, sempre sul totale delle famiglie umbre: in valore assoluto, si trattava di oltre 6 mila nuclei familiari. È assai probabile che ora queste percentuali siano cresciute. Le fonti statistiche ufficiali, per quanto assai utili, affrontano molte difficoltà nel registrare un fenomeno sommerso, fluido, spesso mimetizzato come quello del disagio e della povertà. Per tale ragione l'Osservatorio

regionale sulle povertà in Umbria - promosso congiuntamente dalla Regione e dalla Conferenza Episcopale Umbra - da molto tempo si avvale anche di altri canali (dati sugli utenti della Caritas, interviste a testimoni qualificati, osservazione, etc.). Sono fonti più informali ma hanno il vantaggio di stare “in prima linea”.

Queste fonti, a differenza di quelle ufficiali come l'Istat, non sono in grado di quantificare l'incidenza delle povertà estreme sul totale della popolazione, ma offrono molte informazioni aggiuntive utili. E' ad esempio possibile tratteggiare il profilo dell'attuale utente-tipo della Caritas, a cui si rivolgono molte persone che versano in condizioni molto gravi: l'utente-tipo è donna, di età fra 35 e 39 anni, coniugata, con scolarità mediobassa, straniera regolare, disoccupata, bisognosa di beni materiali, cioè soprattutto di lavoro e denaro per esigenze elementari. Rispetto a questa figura prevalente, vi sono però molte eccezioni, segno che le povertà estreme s'infiltrano là dove un tempo venivano respinte: l'indigenza grave può colpire anche gli italiani (36% sul totale degli utenti), chi ha una scolarità superiore o universitaria (21%), chi ha un lavoro, chi è entrato in Italia con modalità regolari.

Ci pare possibile individuare alcune tendenze<sup>5</sup>. Rispetto a 10 anni fa risulta crescere l'incidenza di queste categorie: le classi d'età centrali; gli immigrati regolari; i coniugati, i separati e i divorziati. Inoltre raddoppiano i disoccupati (un ulteriore riscontro dell'emergenza-lavoro); crescono soprattutto i disoccupati con un livello d'istruzione medio e alto. Quanto alla domanda sociale, aumentano di oltre un terzo i bisogni legati alle povertà materiali; raddoppiano i problemi derivanti dalla condizione lavorativa (il lavoro che manca, che è precarizzato o dequalificato); crescono più del doppio le richieste di sussidi economici.

Sempre in base all'ultimo Rapporto, le famiglie “quasi-povere” - cioè appena sopra la soglia di povertà - in Umbria sono circa il 5,2%.

Se consideriamo congiuntamente le famiglie che corrono il rischio di varcare la soglia di povertà e quelle che l'hanno già varcata, potremmo stimare intorno al 16% le famiglie vulnerabili.

## 5 Piano sociale regionale 2017-2019

Questi dati si confermano come conseguenza di due tendenze: l'onda più recente della crisi si sta riversando sull'onda lunga di un disagio che ha origini più croniche, accentuandone le conseguenze dirompenti, non solo in termini economici. Gli effetti negativi più sociali e meno visibili sono vari: infatti, **l'impoverimento - non la povertà, ma l'arretramento lungo la scala delle opportunità sociali - genera una perdita di riferimenti e persino fenomeni acuti di “anomia”**; non si cancellano, ma certamente si sfumano i confini fra territori, generi, etnie, come se la povertà, l'impoverimento, il disagio fossero diventati più penetranti; aumentano i rischi di competizione al ribasso fra “impoveriti” o fra poveri e quindi crescono la probabilità di tensioni sociali. E ancora: il sommovimento nel tessuto sociale è tale per cui alcuni fenomeni - che prima erano indicatori di integrazione sociale - si stanno trasformando in fattori di vulnerabilità: ad esempio, un figlio nato da una coppia di immigrati non è più un segnale certo di stabilizzazione e d'integrazione nella nostra comunità, perché invece oggi una nuova nascita può comportare spese (per abitazione, istruzione, etc.) ormai insostenibili. Qualcosa di analogo accade anche per gli autoctoni. La proprietà dell'abitazione, i figli a scuola, il possesso di alcuni beni durevoli - ad esempio - comportano oneri di mantenimento tali da presentarsi ambivalenti: sono segni d'integrazione, ma potrebbero anche essere causa di vulnerabilità. **In questo difficile scenario socio-economico, i giovani sembrano i più colpiti.** Infatti l'alto grado d'istruzione non è più sufficiente a prevenire la povertà. Dal 2002 al 2010 le famiglie povere composte da giovani coniugi sono passate dal 3,6% a quasi il 18%: in questo arco di tempo i giovani sono diventati poveri in numero maggiore ed in misura più grave. Per giunta, le famiglie giovani con figli devono far fronte a ulteriori difficoltà. Infine, fra la quota di popolazione che si trova in condizioni di povertà estrema, i giovani sono i più afflitti dalle povertà materiali e dalla disoccupazione *motivi incoraggianti giungono dall'interrelazione fra pubblico e “privato sociale”, in base ai principi - ratificati dalla Regione negli atti di programmazione - di sussidiarietà e di condivisione.*

**Strumenti di supporto: registro regionali del volontariato e di promozione sociale, nonché degli altri enti del Terzo settore.**

**Eventuali altri strumenti (esempio Report)**

Come sopracitato gli strumenti a disposizione per le analisi del fabbisogno nella costruzione del piano operativo:

-La legge regionale n.11/2015 “ Testo unico sanità e servizi sociali” disciplina **il registro regionale delle associazioni di promozione, delle organizzazioni di volontariato, e l'albo della cooperazione sociale;**

-Osservatorio regionale sulle povertà

- Report dell'Agenzia Umbria Ricerche come LA RES- Rapporto economico sociale

- Quadro strategico regionale 2014-2020 ( il documento fornisce la strategia e gli indirizzi regionali per la programmazione relativa alle politiche di coesione europea e nazionale)

- Atti programmatori come il Nuovo Piano sociale 2017/2019

- Siso: sistema informativo sociale ( attivo solo nella parte dei dati delle zone sociali)

- Osservatorio regionale mercato del lavoro

Un utile “strumento” può essere identificato nella costante relazione e collaborazione con i due **Centri di Servizi Volontariato Perugia e Terni** , costituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge n.266/1991, quali centri di promozione, qualificazione e sviluppo dell’azione di volontariato, le cui **finalità e funzioni sono oggi ulteriormente ampliate**, essendo state estese a tutti gli enti del Terzo settore e valorizzate dal Codice del terzo settore (Capo II), in vigore dal 03.08.2017, in termini quindi di **“supporto tecnico, formativo ed informativo”** (art.61 comma 1 lett.a).

Un ulteriore e significativo “ strumento” è il **Forum regionale del Terzo settore**, composto da una qualificata rappresentanza delle ODV, delle APS e della Cooperazione sociale, che si qualifica come soggetto attivo e rappresentativo in tutte le sedi di programmazione e concertazione degli interventi e delle politiche nell'area sociale e socio sanitaria e sensore sul territorio dei bisogni emergenti e anche delle criticità /punti di forza rispetto al sistema dei servizi territoriali nell'area sociale , socio sanitaria e in generale della coesione sociale

**Il modello di governance regionale**

**Indicazioni: ricostruire il modello di governance adottato a livello regionale rispetto alle politiche sociali e alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento:**

**1. A specifici obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività individuate nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017;**

**2.Al terzo settore, con particolare riferimento al ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e alle forme di coinvolgimento delle stesse.**

**Il Piano Sociale Regionale 2017/2019**, approvato dall’Assemblea legislativa con Deliberazione n. 156 del 7 Marzo 2017, individua, (confermando l'assetto storico di questo territorio) nella Zona sociale la forma associata con la quale i comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali e di coesione sociale.

La programmazione sociale ne territorio regionale è sempre stato il frutto di un processo aperto, che ha attivato la partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali, anche attraverso la concertazione della egione con gli enti Locali nel Consiglio delle Autonomie Locali (di cui alla l.r. n. 20 del 16/12/2008) e con i soggetti sociali ( **anche tutti i soggetti del terzo settore rappresentati dl forum del terzo settore**) nel **Tavolo dell’Alleanza per l’Umbria** (istituito con DGR n. 1064 del 26/07/2010 “Proposta per la nuova concertazione - Determinazioni”). L’articolazione tematica “Salute e coesione sociale” del Tavolo Alleanza per l’Umbria è finalizzata al confronto, all’approfondimento, alla condivisione dei contenuti in materia e all’istruttoria di provvedimenti, piani e programmi in relazione a

-welfare comunitario e politiche per le persone, le famiglie, gli anziani

-integrazione socio sanitaria ( disabilità e non autosufficienza)

-politiche di inclusione sociale

-politiche con i giovani

-politiche di integrazione dei migranti

- Le politiche per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere

Il modello di sussidiarietà che si è sviluppato in questi anni in Regione Umbria e che si intende rafforzare vede un solido governo pubblico che mette a valore in modo coordinato e partecipato le risorse della comunità. Tra queste risorse una ricchezza di particolare rilievo è rappresentata dalla società civile organizzata e, in particolare, dalle realtà del terzo settore.

In ossequio al principio di sussidiarietà, il piano sociale regionale sopracitato conferma il ruolo importante, a livello zonale, dei Tavoli zonali di coprogettazione. Ai sensi dell'art. 271 ter del TU 11/2015, questi sono gli organismi partecipativi che contribuiscono, in ciascuna Zona sociale, alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali programmati nel Piano sociale di Zona e alla valutazione della loro realizzazione, i soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della L. 328/2000 (ONLUS; organismi della cooperazione; associazioni, enti di promozione sociale, fondazioni e organizzazioni di volontariato; enti di patronato; enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; altri soggetti privati) sono invitati, ai sensi dell'art. 271 ter del TU 11/2015, dalla Conferenza di Zona a partecipare ai Tavoli zonali di coprogettazione, previa sottoscrizione degli accordi procedurali di cui all'art. 11 della L. 241/1990 (**attraverso i quali si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale**) e, ai sensi dell'art. 273 del TU 11/2015, sono, altresì, invitati dalla Conferenza di Zona, tramite l'Ufficio di Piano e mediante avviso pubblico, a partecipare alla successiva attuazione del Piano sociale di Zona.

Obiettivo del **Nuovo Piano sociale regionale 2017/2019** è quindi promuovere il “fare solidale”, ossia una nuova alleanza tra Stato e Amministrazioni pubbliche da un lato e cittadini dall'altro. Per fare questo importante e utile strumento previsto **oltre che innovativo** è rappresentato dai **laboratori di comunità**. Presso la Zona sociale possono essere attivati gruppi di lavoro tematici di tipo laboratoriale (luoghi della sperimentazione e della partecipazione) che hanno il compito di mettere in azione e sviluppare le risorse e le competenze della comunità locale.

I laboratori di comunità sono una opportunità, un metodo di elaborazione partecipata del mutamento sociale. Attraverso l'analisi partecipata fra soggetti pubblici, terzo settore e singoli cittadini, dei contesti locali e dei casi concreti, la risposta ai bisogni della comunità viene fornita in modo partecipativo partendo dalla consapevolezza che è necessario innovare le istituzioni con sperimentazioni consapevoli, monitorate e accompagnate sino a farle divenire un sistema di apprendimento collettivo. La sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nei laboratori, **di specifici patti di partecipazione**, che disciplinino gli impegni reciproci e le modalità della partecipazione, mira alla massima trasparenza nei processi di progettazione, al pieno coinvolgimento dei cittadini singoli o associati e alla valutazione dei risultati dei servizi di welfare.

Importante sottolineare come il tema della **Cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e sociali sia valorizzato nel Piano sociale regionale**: I comuni, nella forma associata delle Zone Sociali, anche in collaborazione con ANCI, possono essere promotori, nel rispetto dell'art. 24 della L.164/2014, c.d. “Sblocca Italia”, di Patti di sussidiarietà per favorire l'utilizzo, la cura e la rigenerazione degli spazi pubblici e dei beni sociali urbani, secondo la logica inclusiva e partecipativa del welfare comunitario e del welfare attivo. I regolamenti comunali conseguenti, disciplinanti la collaborazione sussidiaria fra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni pubblici comuni municipali e sociali, devono garantire le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica e, parimenti, assicurare la massima inclusività, trasparenza e apertura<sup>123</sup>. Il Piano sociale di Zona è lo strumento programmatico all'interno del quale effettuare la ricognizione dei beni pubblici comuni del territorio e indicarne le forme e le modalità di utilizzo coerenti con le finalità indicate nel POR FSE e nella programmazione sociale regionale e zonale. La cittadinanza attiva può esprimersi, pertanto, nelle iniziative di cura e rigenerazione dei beni pubblici comuni urbani e sociali anche valorizzando il protagonismo delle associazioni giovanili, con particolare riferimento all'utilizzo degli spazi pubblici. In relazione alle **politiche attive del lavoro** L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza – febbraio 2018- il disegno di legge della Giunta

regionale sul 'Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione che modifica il sistema di governance regionale con l' Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. L'atto modifica il mercato del lavoro e introduce un nuovo modello organizzativo dei Centri per l'impiego; affronta il tema dell'accreditamento delle agenzie formative alzando l'asticella della qualità per l'accreditamento delle agenzie interinali; istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal). La legge stabilisce inoltre un nuovo principio di premialità delle prestazioni, andando a valutare quanto lavoro si produce con la formazione. Inoltre si punta al sostegno della responsabilità sociale dell'impresa.

Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale. La Regione promuove la rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente:

a) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria; b) l'INPS regionale; c) l'INAIL regionale; d) l'Ispettorato territoriale del lavoro; e) le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti accreditati per i servizi per il lavoro.

**Eventuali interventi programmati o in corso di programmazione a livello regionale Indicazioni: gli interventi e/o attività programmati o in corso di programmazione vanno specificati sia rispetto agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività individuate nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017 sia al coinvolgimento del terzo settore, con particolare riferimento al ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.**

**Indicare le sinergie e la complementarietà con eventuali interventi programmati o in corso di programmazione e la complementarietà tra le fonti di finanziamento, in coerenza con le specificità indicate nell'Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.**

Partendo dall'assunto che è necessario accompagnare il cambiamento che viviamo in questo territorio accogliendo e sostenendo la crescente domanda di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali, la Regione Umbria sostiene percorsi di creazione e consolidamento delle reti territoriali per lo sviluppo del capitale sociale di comunità (i sopra citati laboratori di comunità e la sperimentazione di patti per la sussidiarietà che prevedono il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato e di altre forme associative, delle istituzioni e delle imprese)

Nello specifico sono in corso di emanazione tutte **le misure relative al POR FSE 2014-2020 dell' Asse 1, denominato "Occupazione"**.

L'obiettivo di questo asse è quello di sostenere l'occupazione dei disoccupati ed inoccupati, anche di lunga durata, giovani e donne, nonché di favorire la permanenza al lavoro di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali.

Con questi fondi verranno finanziati interventi come i tirocini, percorsi di formazione, borse di mobilità professionale, voucher (buono) per la partecipazione a percorsi formativi inseriti nel Catalogo regionale dell'offerta, incentivi per la creazione o stabilizzazione di rapporti di lavoro, microcredito per la creazione di impresa, voucher per la conciliazione vita familiare e vita lavorativa a favore delle donne. Si tratta di categorie di

esempio perché potrebbero essere attivate anche altre iniziative aggiuntive a quelle elencate, non ancora programmate.

Alcuni dei progetti che si rifanno alle categorie sopra descritte sono stati già realizzati con esiti positivi nel periodo della precedente programmazione e per questo verranno riproposti.

La prima scelta di rilievo compiuta dall'Umbria è l'allocazione di risorse all'ambito delle politiche di inclusione sociale - Asse II – Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, corrispondente all'Obiettivo Tematico 9- per una incidenza significativamente superiore al valor minimo definito dal Regolamento relativo al FSE (20%), ovvero il 23,4% dell'ammontare complessivo del Programma Operativo regionale.

In particolare l'Obiettivo specifico **“Rafforzamento dell'economia sociale”** La promozione dell'economia sociale avviene attraverso lo sviluppo di progetti sperimentali di innovazione sociale. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1151 del 09/10/2017 è stato approvato il documento “Aree tematiche e settori rilevanti per la procedura regionale relativa all’attuazione delle misure previste dal POR FSE Asse inclusione sociale e lotta alla povertà e anche in relazione al POR FESR 2014-2020 ASSE 3 Competitività delle PMI RA 3.7 Obiettivo specifico Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” che dispone di realizzare:

**1.Scuola di innovazione sociale** i cui destinatari (dell'intervento) sono operatori pubblici e privati del terzo settore impegnati nell'implementazione e gestione di servizi sociali . Interventi finalizzati alla **modellizzazione di almeno tre servizi della rete territoriale di intervento rivolti all'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati. ( prossimo inizio maggio /giugno 2018)**

**2.Avviso pubblico a regia regionale in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore \_ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle misure previste dal POR FSE 2014-2020 \_ ASSE 2 \_ Inclusione sociale e lotta alla povertà \_ RA 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale e POR FESR 2014-2020 \_ASSE 3\_ Competitività delle PMI\_RA3.7\_Obiettivo specifico Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale ( uscita prevista maggio 2018):** un importate bando PLURIFONDO con una dotazione di circa 7.500.000 di euro per la presentazione di progetti da parte del terzo settore per la Sperimentazione di modelli innovativi di servizi collaborativi rivolti a cittadini con fragilità sociale; di Servizi di welfare innovativi anche rivolti al recupero e alla rigenerazioni di spazi fisici; di Servizi di assistenza leggera di prossimità e di accompagnamento verso l'autonomia e il lavoro; di Servizi di orientamento e benessere per le persone con fragilità sociale; di Sperimentazioni di utilizzo di tecnologie funzionali alle emergenze sociali o all'accesso ai servizi; di Valorizzazione delle pratiche dell'economia civile.

Un ulteriore progetto complementare e sinergico rispetto agli obiettivi dell'atto di indirizzo ministeriale del 13.11.2017 è il PROGETTO regionale DEEP, in corso di implementazione. Il **progetto D.E.E.P. (Dialogo interculturale Ed Eventi di Partecipazione attiva dei migranti)** è **finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 istituito dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014** intende valorizzare il ruolo delle associazioni di cittadini stranieri nella promozione di processi di integrazione dinamici e trilaterali, basati sul coinvolgimento attivo dei migranti, delle comunità locali e dei paesi d'origine. Prevede le seguenti attività: a) Interventi volti alla promozione della partecipazione attiva e diretta dei cittadini stranieri e delle loro associazioni quali agenti qualificanti di promozione dei processi di inclusione e mediazione sociale b) Interventi volti alla pianificazione di politiche di integrazione attraverso il coinvolgimento delle associazioni di migranti c) Interventi volti a supportare la costituzione di nuove associazioni anche attraverso il coinvolgimento di enti iscritti a registri di natura pubblica

## **SEZIONE II - IL PROFILO DELL'INTERVENTO**

### **Finalità e risultati attesi**

**Obiettivi generali – Aree prioritarie di intervento – Linee di attività (di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore)**

*L'accordo di programma stipulato tra la **Regione UMBRIA** - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese ha come obiettivo generale il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, , con le regioni e province autonome, soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice del Terzo settore e quindi di dare piena attuazione a quanto previsto nell'Atto di Indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017, anche attraverso la messa in atto di una programmazione integrata e di sistema delle misure di integrazione sociale e delle politiche attive del welfare, atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di*

*finanziamento e la conseguente massimizzazione dell'efficacia degli interventi programmati e/o già previsti.*

*Indicare le sinergie e la complementarietà con eventuali interventi programmati o in corso di programmazione e la complementarietà tra le fonti di finanziamento, in coerenza con le specificità indicate nell'Accordo sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (VEDI PARAGRAFO PRECEDENTE)*

La Regione Umbria sceglie di non individuare “a monte”, alcune delle dodici “aree prioritarie” di intervento indicate nell'Atto di indirizzo ministeriale (13.11.2017) , ma di **lasciare che la scelta avvenga “a valle”** da parte dei potenziali beneficiari nelle relative proposte progettuali, **data la loro estrema articolazione “tematica”** (come sopra illustrato) e la loro **altrettanto diffusa distribuzione sul territorio**, nell'ambito di un numero massimo che verrà fissato dall'Avviso pubblico ( dispositivo attuativo).

L'AVVISO pubblico declinerà in dettaglio l'intensità del contributo , i criteri di valutazione di merito e potrà dettagliare eventuali premialità , come ad esempio,una premialità per la **capacità della proposta progettuale di essere “trasversale”** tra le diverse aree tematiche di intervento prescelte e/o fra diversi target di utenza interessati.

**Obiettivo principale** dell'intervento regionale è quello di **sostenere la coesione sociale** e quindi valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi e stimolare **le diverse realtà associative a “fare sistema”**, nel rispetto della storia, dell'esperienza e della specificità di ognuna, essendo comune il loro denominatore: quello di rendere più' coese le comunità locali.

#### **Sintesi dei principali impatti/risultati attesi**

**Indicazioni: descrivere in sintesi i principali impatti e risultati attesi dall'Accordo quadro sottoscritto** *Impatto finanziario:* Il sostegno finanziario reso possibile dal nuovo fondo previsto dall'art.72 del Codice, potrà consentire senza dubbio una positiva ricaduta in termini economici sia in servizi ed interventi resi sui soggetti beneficiari e, conseguentemente, sulla comunità locale di riferimento sia in termini di impatto di occupabilità delle persone coinvolte negli interventi

*Impatto sociale:* Benefici in termini di servizi, innovativi e non, resi da ODV ed APS, rivolti a diversi target di popolazione, data l'ampia gamma di attività indicate all'art.5 del Codice sia delle “aree prioritarie di intervento” individuate dall'Atto di indirizzo ministeriale del 13.11.2017.

*Impatto programmatico:* Ricaduta per quanto attiene il raccordo tra la programmazione territoriale locale in capo alle zone sociali e gli interventi ed attività finanziati con le risorse rese disponibili dall'Accordo Stato-Regione Marche siglato.

Il “**monitoraggio fisico**” degli interventi, basato su dati ed indicatori da individuare dopo la selezione dei progetti e coerenti con la documentazione di rendicontazione richiesta dal Ministero (v. paragrafo 7 >Linee guida 22.03.2018), potrà consentire di rilevare: distribuzione territoriale dei progetti;loro rilevanza dimensionale; tipo e numero di ODV ed APS /loro reti coinvolte; numero e tipo di persone beneficiarie dei servizi attivati; azioni particolarmente innovative o sperimentali; complementarietà con azioni efficaci già in essere;altro

#### **Risultati attesi:**

-un miglioramento sistemico ( riqualificazione )ovvero il miglioramento non deve essere solo ‘diretto’, ovvero rilevato dagli utenti, ma anche da tutti i soggetti indirettamente coinvolti e interessati al processo, fino anche alla Comunità territoriale e la rete dei servizi - aumento della consapevolezza dei bisogni sociali da parte del territorio e anche delle istituzioni

- mutamento generalizzato della percezione locale rispetto ai temi affrontati con l'intervento;

- trasferibilità della buona pratica , soprattutto se tale pratica diviene modello di intervento sostenibile  
 aumento della capacità di coniugare in maniera armonica realtà che stentano a fare sistema e collaborare per costruire solide retiE-mail: 266-91@lavoro.gov.it ; – tel. 339 7471525

La soddisfazione di un bisogno individuale e collettivo, prima insoddisfatto.

## **TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI**

A seguito della DGR che approverà il presente Piano operativo verrà emanato uno specifico **Avviso pubblico** con allegata relativa modulistica, adottato con atto dirigenziale, redatto tenendo conto dei contenuti dell'Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13.11.2017, dell'Accordo di Programma siglato in data 29.12.2017 e delle Linee guida 22.03.2018 dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese. ( approvate con la DGR sopracitata come atti di indirizzo regionali)

L'avviso pubblico regionale terrà in considerazione come riferimento l'avviso pubblico nazionale AVVISO N.1/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017 del novembre 2017,

### **SEZIONE III – CRONOPROGRAMMA**

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

|                |
|----------------|
| <b>SANITA'</b> |
|----------------|

#### **ABRUZZO**

**DGR 21.3.18, n. 165** - Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 12.09.2011 avente ad oggetto: "Istituzione dei Gruppi di Coordinamento per l'implementazione e la gestione della rete Regionale delle cure palliative e della rete Regionale della terapia del dolore, a norma della Legge 38 del 15 Marzo 2010". (BUR n, 15 dell'11.4.189

#### **Note**

Il Gruppo di Coordinamento Regionale per la Rete delle Cure Palliative, già costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 12.09.2011, così come modificata ed integrata con deliberazione giunta n. 300 del 21.05.2012, è così composto:

- Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare con funzioni di Coordinatore;
  - Il Dirigente del Servizio del Dipartimento per la Salute e il Welfare competente in materia di Cure Palliative;
  - Il Direttore dell' Agenzia Sanitaria Regionale;
  - I 4 Responsabili delle Unità Operative di Cure Palliative delle Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
  - I Medici di Medicina Generale già designati dalle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SIMET e SMI;
  - **di stabilire** che il Gruppo di Coordinamento Regionale per la Rete della Terapia del Dolore, già costituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 12.09.2011, così come modificata ed integrata con deliberazione giunta n. 300 del 21.05.2012, è così composto
  - Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare con funzioni di Coordinatore;
  - Il Dirigente del Servizio del Dipartimento per la Salute e il Welfare competente in materia di Terapia del Dolore;
  - Il Direttore dell' Agenzia Sanitaria Regionale;
  - Il Direttore del Centro Hub Regionale – Ospedale di Chieti;
  - I 4 Responsabili dei Centri Spoke / Centri Ambulatoriali di terapia del dolore presso gli Ospedali di Pescara, Teramo, L' Aquila e Vasto;
  - I Medici di Medicina Generale già designati dalle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SIMET e SMI;
- Si continuerà ad avvalersi quale supporto tecnico dei gruppi in parola, per gli aspetti inerenti la formazione specialistica all'interno delle Reti regionali delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore, della Prof.ssa Flavia Petrini dell'Università degli Studi di Chieti e del Prof. Franco

Marinangeli dell'Università degli Studi di L'Aquila, già individuati con la deliberazione giunta n. 300 del 21.05.2012.;

## **CAMPANIA**

Legge regionale 11 aprile 2018, n. 17.

“Diffusione delle tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito della propria competenza in materia di politiche socio-sanitarie, promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita in ambiente extra-ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore semiautomatico, di seguito denominato DAE, e delle tecniche di primo soccorso, rivolti al maggior numero di persone.

2. La Regione Campania promuove presso le istituzioni scolastiche, anche attraverso enti che si avvalgono di istruttori e formatori idoneamente certificati, opportune campagne di sensibilizzazione e diffusione delle linee guida sulle tecniche di cui al comma 1, rivolte al personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti.

3. La Regione Campania promuove inoltre, anche in ambito pediatrico, la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, con l'inserimento nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi sulle specifiche tecniche.

Art. 2 (Destinatari)

1. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori e che operano negli ambiti frequentati dagli stessi.

Art. 3 (Obblighi e premialità)

1. La Regione prevede, nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria e sulla base degli indirizzi del Commissario di governo per la prosecuzione del Piano stesso, una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia, asili nido, nonché di tutte le scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e centri di formazione riconosciuti quali Basic Life Support – early Defibrillation, di seguito denominati BLS, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

2. La Regione promuove l'attivazione in tutte le istituzioni scolastiche del territorio regionale di corsi di rianimazione cardiopolmonare BLS e BLS certificativi per gli studenti delle classi finali.

Art. 4 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 provvede:

a) all'organizzazione delle campagne di informazione presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, sulla cultura del soccorso con particolare riferimento alle tecniche salvavita, di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e rianimazione cardiopolmonare, anche attraverso protocolli di intesa con i Ministeri competenti, con l'Ufficio scolastico regionale, con le Aziende sanitarie locali, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con la Croce Rossa Italiana e con i rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato che si occupano di tutela dei diritti dell'infanzia, di percorsi informativi e formativi rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della disostruzione delle vie aeree, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLS accreditati dalla Regione;

b) alla promozione delle campagne di comunicazione rivolte ai dirigenti scolastici regionali sulla possibilità di organizzare eventi formativi certificati, favorendo la partecipazione del personale

docente e non docente ai percorsi formativi sulle tecniche di cui all'articolo 1, tenute da associazioni e centri di formazione riconosciuti;

c) alla sensibilizzazione volta a garantire, negli orari di esercizio dell'attività di mensa, la presenza di almeno un soggetto appartenente al personale docente o non docente in possesso di conoscenze teoriche e pratiche in materia di manovre pediatriche di disostruzione e di prevenzione del soffocamento causato da ingestione di cibo e l'esposizione di tabelle illustrative delle corrette manovre pediatriche di disostruzione delle vie aeree e quelle raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree se non tagliati in modo appropriato;

d) all'approvazione del programma annuale degli interventi formativi e informativi per la diffusione delle tecniche salvavita, degli elementi di primo soccorso, in attuazione di quanto previsto alla lettera a).

#### Art. 5 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerge lo stato di attuazione della presente legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività previste all'articolo 4, relaziona:

a) sul numero dei corsi realizzati e sul grado di soddisfazione degli stessi;

b) sulla misura in cui le iniziative promosse hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) sul grado di diffusione delle iniziative sul territorio;

d) sulle criticità riscontrate e sugli interventi adottati per fronteggiarle.

#### Art. 6 (Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

#### Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2018 e in euro 100.000,00 per gli anni 2019-2020, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 13, Programma 07, Titolo 1.

#### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

#### Note all'articolo 6.

Comma 1.

*Legge 23 dicembre 2009, n. 191: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)."*

*Articolo 2: "Disposizioni diverse".*

*Comma 88: "88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo."*

**LAZIO**

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04578** Attivazione della Casa della Salute presso la Struttura "S. Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia – Ratifica Intesa tra Regione Lazio e ASL (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Note**

Viene ratificata l'Intesa tra il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ed il Commissario Straordinario della ASL Frosinone, sottoscritta in data 20.3.2018, per l'attivazione, presso la Struttura "S. Maria della Pietà" di Ceccano, località Borgo S. Lucia, in riconversione ai sensi dei DCA n. U0048/2010 e U0080/2010, della Casa della Salute, allegato n. 1 e parte integrante della presente Determinazione (a cui si fa rinvio).

**Determinazione 9 aprile 2018, n. G04597** Gruppo di Coordinamento regionale del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)2014-2018. Modifica composizione gruppo. (BUR n. 31 del 17.4.18)

**Note**

Viene modificata la composizione del Gruppo di Coordinamento regionale del PRP 2014-2018, istituito con Determinazione n. G09967 del 7 agosto 2015 presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, così composto:

- Dirigente Area Prevenzione e Promozione della Salute o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- Dott.ssa Giulia Cairella Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 2;
- Dott. Massimo Oddone Trinito Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 2;
- Dott. Alberto Perra Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 5;
- Dott.ssa Silvia Iacovacci Dipartimento di Prevenzione ASL LATINA;
- Dr.ssa Paola Michelozzi Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio;
- Dr.ssa Lilia Biscaglia Area Prevenzione e Promozione della Salute;
- Dr.ssa Margherita Teodori Area Prevenzione e Promozione della Salute;
- Dr.ssa Laura Bosca Area Prevenzione e Promozione della Salute.

Vengono implementate le attività svolte dal Gruppo di Coordinamento regionale del PRP 2014-2018, ed attribuite le seguenti funzioni fino al 31 dicembre 2019:

- Monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi del PRP e formulazione di proposte per la messa in atto di azioni di miglioramento e sviluppo;
- Definizione del modello di governance ovvero dell'infrastruttura decisionale e organizzativa a livello delle Aziende Sanitarie per la messa in atto degli interventi di prevenzione e promozione della salute;
- Ideazione e test di una piattaforma web-based per il monitoraggio dei programmi e lo scambio di informazioni fra gli operatori regionali e aziendali;
- Proposta di miglioramento dell'approccio comunicativo dei PRP al fine di migliorarne la visibilità e la conoscenza da parte dei gruppi di interesse;
- Supporto alla programmazione delle Azioni regionali e all'organizzazione e gestione della rete regionale di referenti, coordinatori del PRP e portatori di interesse coinvolti;
- Supporto e orientamento nelle attività di pianificazione del PRP 2020-2025, al fine di favorire la congruenza del PRP con i principi ed i criteri del PNP e favorire il buon esito della valutazione ex-ante e delle successive valutazioni, anche ai fini della certificazione da parte del Ministero della Salute.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Sig.ra Paola Barni in servizio presso l'Area Prevenzione e Promozione della Salute.

La partecipazione al Gruppo di Coordinamento è a titolo gratuito

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00100** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma A. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Note**

Viene preso atto della valutazione effettuata dall'OIV in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale della ASL Roma A per l'anno 2014, così come riportato nella scheda riepilogativa, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

Note

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00101** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale Roma B. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Note:**

Viene preso atto della valutazione effettuata dall'OIV in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale della ASL Roma B per l'anno 2014, così come riportato nella scheda riepilogativa, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00108** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Sanitaria Locale di Latina. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Note**

Viene preso atto della valutazione effettuata dall'OIV in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale della ASL di Latina per l'anno 2014, così come riportato nella scheda riepilogativa, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

**Decreto del Commissario ad Acta 3 aprile 2018, n. U00112** - DCA 148/2014 e DCA 244/2014: Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per l'anno 2014 – Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata. (BUR n. 33 del 24.4.18)

**Note**

Viene preso atto della valutazione effettuata dall'OIV in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale della A.O. San Giovanni Addolorata per l'anno 2014, così come riportato nella scheda riepilogativa, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A);

**Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 aprile 2018, n. T00105** - Nomina del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, recante "Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni", a seguito delle dimissioni del Commissario nominato con Decreto del Presidente n. T00020/2016. (BUR n. 34 del 26.4.18)

**Note**

Viene nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, "*Soppressione dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internalizzazione delle relative funzioni*", il dott. Guglielmo di Balsamo, quale commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale Trapianti (A.R.T.) fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui

all'articolo 4, comma 4, della predetta legge regionale n. 9/2015 e s.m.i. e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi.

L'incarico di commissario liquidatore si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, pertanto, non determina la corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva. Dal presente atto non sorgono impegni a carico del bilancio regionale.

**Decreto del Commissario ad Acta 18 aprile 2018, n. U00116** - Approvazione del documento tecnico denominato "Linee di indirizzo per l'organizzazione dei servizi di Anatomia Patologica della Regione Lazio" in attuazione del Programma Operativo 2016-2018. (BUR n. 34 del 26.4.18)

**Note**

Viene approvato il documento tecnico "Linee di indirizzo per l'organizzazione dei servizi di Anatomia Patologica della Regione Lazio" allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

**LIGURIA**

**DGR 30.3.18 n. 187** - Centri regionali di riferimento per autorizzazioni per cure all'estero. Integrazioni e modifiche alla DGR n. 24 del 15.10.2010 e ss.mm.ii.(BUR n. 17 del 26.4.18)

**Note**

Viene modificata la propria deliberazione n. 24 del 15.1.2010, a 2225/1996 e ss.mm.ii", individuando quali referenti dei Centri regionali di Riferimento per le autorizzazioni di cure all'estero nelle branche di Chirurgia Vertebrale e Neuroriabilitazione rispettivamente:

- a) il dott. Mario Di Silvestre, responsabile dell'UO di Chirurgia Vertebrale dell'Ospedale di Santa Corona, per la per la branca di Chirurgia Vertebrale;
- b) la dott.ssa Marina Simonini, responsabile dell'UO Recupero e Rieducazione Funzionale dell'ASL 3 - Ospedale La Colletta, per la per la branca di Neuroriabilitazione.

Viene modificata la propria deliberazione n. 460/2012, relativamente alla oggetto: "Centri Regionali di Riferimento per autorizzazioni per cure all'estero. Integrazioni e modifiche alla DGR composizione del Centro Regionale di riferimento per la Neuroriabilitazione, così come segue:

"Il Centro Regionale di riferimento per la Neuroriabilitazione è individuato presso la ASL 3 – Ospedale La Colletta.

Il referente del Centro Regionale di riferimento è individuato nel Direttore della Struttura complessa Recupero e Rieducazione Funzionale dell'ASL 3 - Ospedale La Colletta.

La struttura si integra funzionalmente con:

- Istituto Gaslini - U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione;
- ASL 2 - U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale - Ospedale Santa Corona;
- Ospedale Policlinico San Martino - U.O. Riabilitazione e Rieducazione Funzionale".

**MARCHE**

**DGR 16.4., n. 470** Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018.

**Note**

Vengono assegnati gli obiettivi sanitari per l'anno 2018 come definito nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. (a cui si fa rinvio).

**PIEMONTE**

**DGR 6.4.18, n. 1-6698** - Approvazione dello schema di modifica all'A.d.P. vigente, stipulato in data 2.03.2016 ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra la Regione Piemonte, il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carita" di Novara e l'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzato alla realizzazione della Citta' della Salute e della Scienza di Novara. (BUR n. 17 26.4.18)

**Note**

Viene approvato lo schema di modifica all'Accordo di Programma vigente, promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sottoscritto in data 2.03.2016 tra la Regione Piemonte, il Comune di Novara, l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (Allegato 1);

**PUGLIA**

**DGR 27.3.18, n. 463** - Linee di indirizzo in materia di accesso diretto per l'erogazione di prestazioni specialistiche e rendicontazione delle prestazioni. (BUR n. 53 del 16.4.18)

**Note**

A decorrere dal 1 maggio 2018 le prestazioni dialitiche, previste nel nomenclatore specialistico regionale, sono erogate esclusivamente a seguito di prescrizione medica mensile su ricettario del SSR o in modalità dematerializzata redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista della struttura pubblica presso la quale la prestazione viene erogata.

Ad integrazione della DGR 22/2018 le dialisi contraddistinte dai codici tariffario regionale n. 39.95.W e n. 39.95.7 sono da considerarsi prestazioni specialistiche cicliche con un numero massimo di trattamenti pari a n. 13 mensili.

Nel caso in cui fosse necessario prescrivere ad un paziente, prestazioni aggiuntive nel corso della terapia mensile, occorrerà la prescrizione di un'altra ricetta, arrivando, in ogni caso ad un massimo di 18 sedute di dialisi per lo stesso utente nel corso del mese.

Nell'ambito della assistenza specialistica ambulatoriale, sono consentiti accessi diretti alle strutture pubbliche per visite specialistiche senza prescrizione medica esclusivamente per le seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), psichiatria, oculistica -limitatamente all'esame del visus-e neuropsichiatria infantile.

E' consentito l'accesso diretto senza prescrizione medica per la prestazione PCA31 (procedura relativa all'IVG) sia presso le strutture pubbliche sia presso le strutture private accreditate.

Anche le prestazioni ad accesso diretto, senza prescrizione medica su ricettario del SSR o ricetta dematerializzata, devono essere comunque trasmesse al sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del d.l. 269/2003 secondo le indicazioni previste nel documento del 31/03/2011 "Linee guida per la trasmissione dei dati delle ricette da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie accreditate", pubblicate nel portale del sistema TS ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)).

**DGR 20.3.18, n. 427** - DGR n. 2198/2016. Adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2018 e 2019.

**Note**

Viene approvata l'adesione della Regione Puglia al sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per gli anni 2018 e 2019, finalizzata in primo luogo alla elaborazione degli indicatori di performance per la valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie, come definiti dalla DGR n. 2198/2016, per gli anni 2017 e 2018;

**DGR 27.3.18, n. 460** Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. ii. Ministero della Salute - Assegnazioni risorse in favore degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ex art.32 D.L. 50 del 24/04/2017. (BUR n. 54 del 17.4.18)

**Note**

Viene autorizzato il Servizio Bilancio e Ragioneria ad istituire un nuovo Capitolo di Entrata con declaratoria: “Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art.35, comma 6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n.96); con iscrizione in termini di competenza e cassa della complessiva somma di € 1.401.319,13; con collegato Capitolo SPESA con declaratoria: “trasferimento alle Aziende ed Enti del SSR a titolo di Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e di soggiorno (art.35, comma6, D.Lgs 25 luglio 1998, n.286; art.32 del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno2017 n.96)”.

Viene approvato il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DGR 20.3.18, n. 430** Regolamento Regionale 21-3-2017, n.8 concernente i requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare ed il relativo fabbisogno. Determinazione tariffe giornaliere delle Residenze terapeutico-riabilitative e disposizioni sull’accreditamento delle strutture. (BUR n. 54 del 17.4.18)

**Note**

**PREMESSA**

Al fine di garantire una presa in carico appropriata e integrata per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone con Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è stato approvato il Regolamento 21 marzo 2017, n.8 concernente i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i DCA ed il relativo fabbisogno.

**LA DISPOSIZIONE**

Vengono approvate le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente sul BURP. (a cui si fa rinvio).

**DGR 20.3.17, n. 439** DGR N. 1491/2017 - allegato b - proroga attivazione definitiva dei codici di malattia rara rfg101 e rm0120 (miastenia gravis e clerosi sistemica progressiva). (BUR n. 59 del 27.4.18)

**Note**

Viene prorogata l’attivazione definitiva dei codici RFG101 e RM0120 (Miastenia gravis e Sclerosi sistemica progressiva) prevista per il 31/3/2018 di altri sei mesi, ovvero fino al 30/9/2018, onde poter consentire ai nodi/PRN di procedere alle valutazioni cliniche di conferma diagnostica necessarie per completare il processo di transcodifica.

**SICILIA**

**DASS 29 marzo 2018.** Disciplina relativa ai tempi e modalità di approvazione ed acquisizione dei rendiconti della gestione degli Organismi strumentali della Regione. (GURS n. 17 del 13.4.18)

**Art. 1** Redazione dei Rendiconti

1. Gli Organismi strumentali della Regione redigono il Rendiconto sulla gestione secondo lo schema dell'allegato 10 dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale ed il conto economico.

**Art. 2** Approvazione e trasmissione dei Rendiconti

1. A partire dal Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, gli organi e gli uffici regionali cui è affidata la gestione degli Organismi strumentali della Regione ed i soggetti, pubblici o privati, cui per legge sono affidate le risorse delle gestioni fuori bilancio della Regione, nonché i Dipartimenti regionali che esercitano il controllo sugli Organismi strumentali approvano i Rendiconti della gestione di ciascun esercizio finanziario, nel rispetto delle normative di settore di ciascun Organismo e secondo le attribuzioni a ciascuno ascritte, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono alla Ragioneria generale della Regione il Rendiconto della gestione di cui all'art. 1, debitamente sottoscritto, entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it), sia in formato PDF sia in formato editabile secondo il tracciato che sarà reso disponibile nel sito del Dipartimento bilancio e tesoro -Ragioneria generale della Regione. 3. Nel caso in cui i rendiconti non risultino approvati nei termini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 1, trasmetteranno comunque, entro il 20 aprile, secondo le modalità di cui al comma precedente, il Rendiconto della gestione adottato ovvero, in mancanza di questo, le risultanze di pre-consuntivo necessarie al consolidamento.

#### Art. 3 Vigilanza degli Assessorati regionali

1. Gli Assessorati regionali di riferimento di ciascun Organismo strumentale vigilano sull'esatto adempimento delle disposizioni del presente decreto da parte degli organi o uffici regionali di gestione degli Organismi strumentali e dei soggetti, pubblici o privati, cui sono affidate le gestioni fuori bilancio della Regione e, in particolare, sul rispetto dei termini di approvazione e di trasmissione stabiliti dal precedente art. 2 del presente decreto.

#### Art. 4 Responsabilità e sanzioni per inadempimenti

1. Nella considerazione che le disposizioni del presente decreto sono finalizzate ad assicurare alla Regione siciliana la tempistica necessaria per approvare il rendiconto consolidato della Regione entro i termini di legge e che la normativa vigente prevede gravi sanzioni in capo all'Ente territoriale che non approva i documenti contabili entro i termini fissati dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., oltre alle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017, le Amministrazioni regionali di vigilanza di cui al precedente art. 3 faranno valere ogni responsabilità ed ogni sanzione applicabile in capo ai soggetti responsabili del mancato rispetto delle scadenze fissate dal presente decreto.

Art. 5 Pubblicazione 1. Il presente decreto sarà notificato ai soggetti gestori degli Organismi strumentali della Regione di cui al comma 1 dell'art. 2 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. Palermo, 29 marzo 2018. ARMAO (2018.13.834)017

**DASS 27 marzo 2018.**- Rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta conseguente all'incremento del tetto di spesa aziendale. (GURS n. 18 de20.4.18)

#### Art. 1

Ai sensi dell'art.16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta di cui alla deliberazione n. 2659 del 22 novembre 2017, fermo restando l'obbligo di provvedere progressivamente all'adeguamento al parametro tendenziale previsto per il personale amministrativo e professionale senza procedere alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito delle cessazioni dal servizio del personale di ruolo, nonché dell'allineamento delle singole annualità al tetto di spesa fissato dal D.A. n. 1380/2015, per come integrato dalla nota prot. n. 77637 del 9 ottobre 2017.

#### Art. 2

La predetta dotazione organica dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, unitamente al piano del fabbisogno di personale, dovranno essere progressivamente adeguati in esito alla revisione completa della rete ospedaliera e del conseguente numero delle strutture complesse in atto esistente, con l'obbligo del rispetto annuale del tetto di spesa assegnato.

**DECRETO 12 aprile 2018.** Approvazione del documento “Requisiti e standard per le Unità Farmaci Antiblastici (UFA) della Regione Sicilia” (BUR n. 19 del 27.4.18)

#### Art. 1

Viene approvato il documento “Requisiti e standard per le Unità Farmaci Antiblastici (UFA) della Regione Sicilia” che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Art. 2**

Per poter operare sul territorio regionale, tutte le UFA afferenti alle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale devono possedere i requisiti generali e di processo contenuti nel documento di cui all'art. 1.

**Art. 3**

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, presso cui insistono le UFA, dovranno inviare al Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e vaccinovigilanza allocato presso il Servizio 7 – DPS e al Servizio 8 – DASOE dell'Assessorato della salute formale attestazione inerente il possesso dei requisiti generali e di processo di cui all'art. 2, gli eventuali requisiti mancanti e la tempistica necessaria per conformare gli stessi rispetto alle indicazioni regionali. Tali informazioni dovranno essere trasmesse dai direttori generali o legali ra

ppresentanti delle aziende sanitarie, presso cui insistono le UFA, tramite l'invio della modulistica di cui all'allegato C del presente decreto. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it.

**Art. 4**

Il possesso dei requisiti generali e di processo di cui agli artt. 2 e 3 sarà oggetto di verifica attraverso il Piano annuale dei controlli 2018 dell'Assessorato della salute ai sensi del D.A. n. 2593 del 14 dicembre 2017. I risultati dei controlli saranno comunicati alle aziende sanitarie con apposito, specifico provvedimento.

**Art. 5**

In caso di mancato possesso di uno o più requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto, verificato attraverso il Piano annuale dei controlli, l'Azienda sanitaria dovrà predisporre uno specifico piano di adeguamento che dovrà prevedere la messa a norma dei requisiti carenti entro 180 giorni dalla data di notifica dei risultati del controllo di cui all'art. 4 oppure, in alternativa, la stipula di una convenzione con un'altra Azienda sanitaria dotata di un'UFA in possesso degli standard avanzati previsti dall'allegato A, da effettuarsi entro lo stesso termine. Il suddetto piano di adeguamento sarà oggetto di ulteriore verifica da parte dell'Assessorato della salute.

**Art. 6**

Viene istituito il gruppo di lavoro per la sicurezza nelle UFA, di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato della salute con le seguenti funzioni: – revisione e aggiornamento periodico dei requisiti e degli standard di sicurezza delle UFA; – formazione dei valutatori per la verifica del possesso dei requisiti e degli standard di sicurezza delle UFA, di cui al D.A. n. 2593 del 14 dicembre 2017 – “Piano annuale dei controlli 2018”; – monitoraggio e valutazione dei risultati delle attività di controllo delle UFA regionale

**DASS 16 aprile 2018.** Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione integrata delle persone con diabete mellito dell'età adulta. (BUR n. 19 del 24.4.18)

**Art. 1**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate, è approvato il documento “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete mellito in età adulta, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

**Art. 2** Il presente decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ed, altresì, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione. Palermo, 16 aprile 2018. RAZZA

**UMBRIA**

**DGR 9.4.18, n. 322** - Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno

2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020” (Rep. atti n. 188/CSR del 2 novembre 2017). (BUR n. 17 del 26.4.18)

#### Note

Viene recepita l’Intesa, sancita ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020”, allegata al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale; (a cui si fa rinvio).

**DGR 16.4.18, n. 343** - Servizio di Contact Center multicanale regionale N.U.S. - Numero Umbria Sanità 800636363, per la prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie, per l’assistenza al cittadino ai servizi on line della sanità digitale e per l’informazione di orientamento all’accesso ai servizi del Servizio Sanitario regionale. (BUR n. 17 del 26.4.18)

#### Documento istruttorio

Dal 2006 la Regione Umbria, con l’adozione del suo primo Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa, ha dimostrato impegno e determinazione per mettere in atto tutte le strategie possibili, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale, per arginare un problema molto sentito a livello regionale e nazionale delle liste d’attesa.

Nel 2014, in attesa della definizione del nuovo Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, la Regione ha anticipato alcune azioni volte a contrastare il fenomeno dei lunghi tempi di attesa, con la approvazione di un Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (D.G.R. n. 1009 del 4 agosto 2014), per garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza con azioni mirate per il controllo complessivo del rapporto domanda/offerta delle prestazioni specialistiche.

Nel 2016, considerati i risultati raggiunti, confermati dai monitoraggi effettuati, nasce l’esigenza di impegnarsi ulteriormente per ridurre ancora più la problematica, proseguendo le implementazioni di alcune azioni già previste e realizzate con il Piano straordinario del 2014.

Una delle carenze rilevate, a tutt’oggi non colmata nonostante le azioni intraprese, è la costituzione di un Contact Center multicanale unico regionale per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, per l’assistenza al cittadino ai servizi on line della sanità digitale e per l’informazione di orientamento all’accesso ai servizi del Servizio Sanitario regionale.

Tale esigenza nasce dal bisogno urgente e manifesto di avere un numero telefonico unico e gratuito a disposizione del cittadino al quale ci si possa rivolgere con sicurezza per avere informazioni “certificate” di orientamento ed accesso ai servizi sanitari e per prenotare le prestazioni sanitarie.

**4 Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 17 del 26 aprile 2018**

Nel 2016 le Aziende Sanitarie hanno cominciato la riorganizzazione dei servizi di Front office di prenotazione CUP/

Cassa, ampliando i sistemi di accesso del cittadino/assistito, attraverso modelli di prenotazione e di comunicazione

innovativi, a partire da quello più immediato e diretto del canale telefonico e degli SMS. In via sperimentale hanno realizzato, per il tramite di Umbria Salute S.c.a r.l., società consortile dalle stesse partecipata, il Numero Umbria Sanità (da ora: NUS) attivando un numero verde 800.63.63.63 per la prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie e per l’assistenza telefonica per le prenotazioni on line. Il progetto sperimentale, attivato il 22 febbraio 2016, ha riguardato l’intero territorio regionale pur restando inizialmente circoscritto ad un ristretto numero di assistiti

correlati ad alcuni medici di medicina generale coinvolti nella sperimentazione. L’incremento dei medici coinvolti ha generato l’aumento delle telefonate giornaliere ricevute dal NUS pur avendo solo due postazioni di call center e senza alcuna forma di pubblicità. In considerazione dei risultati raggiunti le Aziende Sanitarie socie hanno deciso la proroga della sperimentazione e il progressivo ampliamento del numero delle postazioni di call center con conseguente individuazione delle risorse umane da dedicare a tale servizio senza incremento di spesa, rispetto ai costi del personale già

sostenuti dalle Aziende sanitarie per l'attuale gestione degli sportelli CUP, a seguito di una ottimizzazione degli sportelli fisici in un'ottica di spending review.

L'attuale procedura prevede che l'utente chiami gratuitamente il numero verde NUS 800.63.63.63, da telefono fisso o cellulare, per prenotare, annullare o modificare gli appuntamenti per visite ed esami specialistici senza doversi recare allo sportello CUP e via SMS riceve, in tempo reale, il riepilogo della prenotazione come promemoria. Per prenotare è necessario avere a disposizione codice fiscale e numero della ricetta medica. Il NUS è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00.

Visti i positivi risultati ottenuti dalla sperimentazione, il servizio è stato, in tempi più ravvicinati, esteso a tutto il territorio regionale. Tale estensione si è resa possibile nel corso dell'anno 2017, grazie alla diffusione massiccia della ricetta elettronica dematerializzata, compilata digitalmente da tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e dalla gran parte degli specialisti, che ha permesso agli operatori di visionare direttamente la ricetta a computer e quindi di procedere senza errori di interpretazione alla prenotazione, anche telefonica.

Durante il 2017 si è registrato un progressivo incremento di chiamate, grazie al gradimento del servizio ed al "passaparola" tra gli utenti. Conseguentemente è stato aumentato il monte ore del servizio NUS, il cui costo, suddiviso in parti uguali tra le quattro aziende sanitarie socie, mantiene inalterata la spesa sanitaria complessiva per i servizi di prenotazione, in quanto gli operatori vengono addetti al NUS solo previa chiusura del relativo sportello fisico CUP/Cassa, come da volontà espressa dalle Aziende sanitarie socie di Umbria Salute nell'ambito di una ottimizzazione generale dei servizi all'utenza.

Accanto a questa attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie, da novembre 2017, il Numero Verde 800.63.63.63 - NUS, anche sulla base dell'esperienza realizzata precedentemente dallo 075 075 075 (attivo solamente presso l'Azienda USL 1), ha dato avvio, in via sperimentale, ad un servizio teso a fornire agli utenti, informazioni per l'orientamento all'accesso ai servizi del SSR per l'intero territorio regionale; si è prefigurata, in altre parole la possibilità di estendere le attività di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie svolte dal NUS con un nuovo servizio specificamente dedicato a fornire, agli utenti, pacchetti informativi.

In questa ottica, il NUS Informativo, avvalendosi del numero verde già attivo (800.63.63.63) sarà in grado di dare risposte, sempre in forma gratuita, alle richieste di informazioni per l'orientamento all'accesso ai servizi del SSR provenienti da tutti i cittadini sull'intero territorio regionale. In previsione di tale evento tutti gli operatori già in attività nel NUS dedicato alle prenotazioni sono stati formati per erogare la nuova tipologia di servizio informativo.

Le informazioni fornite saranno certificate e il più possibile complete e aggiornate in quanto basate su sistema di "Knowledge management" creato dagli stessi professionisti della sanità pubblica che operano sugli specifici settori, e ai quali viene affidato il compito di provvedere alla continua integrazione ed all'aggiornamento delle informazioni, oltre che all'eliminazione di eventuali dati non corretti. Tale sistema sarà alimentato anche dai siti istituzionali delle Aziende Sanitarie e della Regione.

Il NUS Informativo entrerà a pieno regime, con un ulteriore incremento di ore dedicate al servizio (e quindi di operatori) nel mese di aprile 2018, come deliberato dall'Assemblea dei soci di Umbria Salute S.c. a r.l. del 26 gennaio u.s.

Attraverso il Contact Center N.U.S. le Aziende Sanitarie e la Regione avranno l'opportunità di stabilire un diretto contatto e scambio di informazione con l'utente, facilitando la vita quotidiana dei cittadini e nel contempo ottimizzando l'impegno organizzativo della struttura di front office.

Quanto esposto viene confermato anche dalla volontà dei soci di Umbria Salute S.c. a r.l. che già nel bilancio aziendale del 2016 evidenziavano l'importanza del progetto che hanno recentemente approvato nell'Assemblea soci del 22 gennaio 2018 e trasmesso all'Assessorato alla Salute nel mese di febbraio 2018.

Per una più congrua ottimizzazione delle nuove incombenze appare necessario prevedere, in tempi rapidi, la dotazione al NUS informativo di operatori esperti selezionati tra quelli già formati presso gli sportelli fisici CUP/Casse delle Aziende Sanitarie.

In considerazione della portata innovativa di tale servizio e della valenza regionale dello stesso, nonché delle nuove opportunità di accesso ai servizi sanitari che il Numero Umbria Sanità consente e consentirà sempre più in futuro, si reputa quanto mai opportuno che i competenti Servizi della Direzione regionale Salute e welfare mettano in atto un'apposita campagna promozionale di massa rivolta a tutti i cittadini e ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

## VENETO

**DGR 10.4.18, n.420** Individuazione di procedura unica ai fini del rilascio o della conferma dell'accreditamento istituzionale per tutte le tipologie di strutture sanitarie. L.R. 22 del 16 agosto 2002. (BUR n. 36 del 13.4.18)

### Note

Col presente provvedimento si determina l'applicazione del procedimento di cui al comma 6 dell'art. 17 bis della L.R. n. 22/02 per tutte le tipologie di strutture sanitarie, così uniformando all'iter ora previsto per le sole strutture ambulatoriali, la scansione temporale di tutti i procedimenti di rilascio di nuovo accreditamento istituzionale o di conferma dello stesso riferiti a strutture sanitarie.

A partire dall'entrata in vigore del presente atto, seguiranno l'iter previsto dall'art. 17 bis citato, tutte le istanze di nuovo accreditamento istituzionale e di conferma afferenti alle seguenti tipologie di

struttura privata:

- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero;
- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;
- strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime extraospedaliero, con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale);
- strutture che erogano prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ex art. 26 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978;
- servizi destinati a promuovere la salute mentale;
- trasporto e soccorso con ambulanza.

**DGR 21.3.18, n. 235** - Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.(BUR n. 37 del 17.4.18)

### Note

Con il presente provvedimento si intende assicurare per l'anno 2018 la possibilità per le aziende sanitarie di effettuare nuove assunzioni ovvero di acquisire dai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari prestazioni aggiuntive volte a rispettare le liste di attesa ed a far fronte alle insufficienze degli organici.

**DGR 10.4.18, n. 425** - Piani straordinari delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione del Veneto. Approvazione e primi interventi autorizzativi. Art. 5 del D. Lgs. 229/1999. DGR n. 1632 del 21.10.2016. Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016. DGR n. 115/CR del 06.12.2017 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).(BUR n. 40 del 27.4.18)

### Note

Con il presente provvedimento si recepisce il parere della V<sup>a</sup> Commissione consiliare in merito alla proposta di autorizzazione dei Piani straordinari delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile delle Aziende e degli Enti sanitari della Regione del Veneto classificati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 55/1994 e si autorizza, all'interno dei predetti Piani, l'alienazione

immediata dei beni di valore inferiore a € 150.000000 applicando le procedure stabilite dalla DGR n. 339 del 24.03.2016 e vincolando le risorse derivante dalle alienazioni al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità.

## TUTELA DEI DIRITTI

### CAMPANIA

**L.R. 1.4.18, n. 16.** -. Attribuzione al Difensore civico regionale del ruolo di Garante per il diritto alla salute ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)” (BUR n. 19 del 13.4.19)

Art. 1 (Attribuzione della funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale)

1. La Regione Campania affida all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso, sia invitando il rappresentante legale dell'amministrazione interessata a provvedere tempestivamente a garantire il rispetto delle normative vigenti, sia con i poteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del Difensore civico presso la Regione Campania). Nell'esercizio della sua funzione di Garante del diritto alla salute il Difensore civico può compiere visite ispettive oppure avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario regionale.

4. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa e di supporto tecnico già prevista dall'articolo 9 della legge regionale 23/1978 eventualmente incrementata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. Il Difensore civico presenta annualmente, contestualmente alla relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 5 della legge regionale 23/1978, il rendiconto del lavoro svolto quale Garante per il diritto alla salute, nella quale segnala all'Assemblea legislativa anche eventuali provvedimenti organizzativi e normativi ritenuti necessari.

Art. 2 (Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

Comma 1.

*Legge 8 marzo 2017, n. 24: "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".*

*Articolo 2:* “Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”.

*Commi 1,2 e 3:*“1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.”.

*Commi 3,4 e 5.*

*Legge Regionale 11 agosto 1978, n. 23:* "Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania".

*Articolo 2:*“Spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli, degli Enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e che ne facciano richiesta, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dall'Amministrazione della Regione, dagli Enti ed Aziende dipendenti e titolari di delega, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, nonché il funzionamento delle Unità sanitarie locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell'utente in modo che siano assicurate le tempestività e le regolarità.

Il ricorso al Difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il Difensore civico qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre Amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio regionale a termini del successivo articolo 3.”

*Articolo 3:*“Il Difensore civico comunica all'amministrazione competente l'avvenuta proposizione del ricorso ed il relativo oggetto.

Ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione regionale e dagli Enti e Aziende indicati al primo comma dell'articolo 2 copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Decorsi dieci giorni dall'acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all'esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

Se il Difensore civico accerta che l'atto richiesto, per il quale è stato sollecitato il suo intervento, sia un atto dovuto omesso illegittimamente, ha l'obbligo di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto omesso.”.

*Articolo 4:*“Nei confronti dei preposti agli uffici che ostacolano con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisca reato, il Difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria.

Si applicano al Difensore civico le norme di cui all'art. 361 c.p.”.

*Articolo 5:*“Il Difensore civico presenta annualmente entro il 31 marzo una dettagliata relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno.

Se, nel corso dei suoi interventi, il Difensore civico viene a conoscenza di abusi, omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità nella gestione dell'amministrazione regionale o degli altri enti destinatari

passivi della legge 11 agosto 1978, n. 23, ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio regionale.

Decorsi trenta giorni dall'invio della relazione, senza che essa sia stata presa in esame, è facultato a svolgere direttamente una indagine conoscitiva, i cui risultati saranno oggetto di una specifica relazione al Consiglio stesso.

Il Difensore civico può anche inviare relazioni su questioni specifiche al Consiglio ed alla Giunta.”.

*Articolo 9:*“1. Al difensore civico spetta un rimborso spese pari al 60 per cento della misura prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

2. Il Difensore civico ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale e dispone di un ufficio di segreteria la cui dotazione organica è fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di segreteria del Difensore civico è equiparato a tutti gli effetti agli uffici del Consiglio regionale istituiti con la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In caso di trasferta spetta al Difensore civico il trattamento di missione previsto per il consigliere regionale.”.

## **LAZIO**

**Determinazione 21 marzo 2018, n. G03515** Determinazione 9 agosto 2017 n. G11457. Aggiudicazione servizi di gestione per Centri antiviolenza e Case rifugio. Conferma impegni di spesa nn. 21391/2018, 21392/2018, 21393/2018 - Capitolo H41909 Missione 12 programma 04 Esercizio finanziario 2018018 - Capitolo H41909 Missione 12 programma 04 Esercizio finanziario 2018. (BUR n. 31 del 17.4.18)

### **Note**

Vengono confermati i seguenti impegni:

Lotto 1: Associazione di promozione sociale Differenza Donna, (codice creditore 115894) euro 113.013,42 Cap H41909 missione 12, programma 04, es. fin. 2018 (impegno 21392);

Lotto 2 Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa (codice creditore 44144) euro 115.481,50 Cap H41909 missione 12, programma 04, es. fin. 2018 (impegno 21393)

Lotto 3 Associazione di promozione sociale Differenza Donna, (codice creditore 115894) euro 113.013,42 Cap H41909 missione 12, programma 04, es. fin. 2018 (impegno 21391).

## **LOMBARDIA**

**D.d.u.o. 9 aprile 2018 - n. 5009** Iscrizione all'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza - Sezioni a e b - associazione multietnica Terre Unite Onlus

### **Note**

Viene iscritta l'ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS di Passirano al n. 33 della sezione A «Centri Antiviolenza» e al n. 19 della Sezione B «Case Rifugio» dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza.

Vengono approvati gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

## **MOLISE**

**DGR 3.4.18, n. . 196 - Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. approvazione. (BUR n. 24 del 16.4.18)**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Oggetto: Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere. Approvazione.

**PREMESSO** che la Regione Molise:

- ha approvato la legge 10 ottobre 2013, n.15 “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere“, al fine di assicurare sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli;
  - ha approvato ex tunc, con deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2015, n. 636, lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di genere da sottoporre all’esame del Consiglio Regionale;
  - ha approvato, con deliberazione del Consiglio Regionale del 5 aprile 2016, n. 169, il Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne ed il protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di genere con la raccomandazione sull’opportunità di inserire ulteriori Soggetti nel Tavolo di Coordinamento regionale e l’indicazione di non considerare l’art.4 Strutture e Servizi poiché già contenuto nel Piano triennale;
  - ha approvato, con determinazione del Direttore Generale per la Salute del 15.06.2016, n. 120 modificata ed integrata con successivo atto direttoriale del 24.06.2016, n. 126, l’Avviso Pubblico per la realizzazione e gestione , per dodici mesi, di un Centro Antiviolenza ed una Casa Rifugio per l’assistenza a donne vittime di violenza ed ai loro figli;
  - ha affidato, con determinazione del Direttore Generale per la Salute 29.09.2016, n. 194, la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Avviso Pubblico richiamato, all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, risultato primo in graduatoria sulla base delle valutazioni degli elaborati progettuali effettuate da una Commissione regionale all’uopo costituita ed approvato la Convenzione tra la Regione Molise ed il Comune di Campobasso, capofila dell’ATS, poi sottoscritta dalle parti in data 6 ottobre 2016;
  - ha approvato ex tunc, con deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2017, n. 393, la programmazione in materia di contrasto alla violenza di genere, di cui ai DPCM 25.11. 2016, art. 5 bis “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016” e art.5 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93;
  - ha concesso, con deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2017, n. 395, al termine dell’anno di realizzazione delle attività oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Regione Molise ed il Comune di Campobasso, una proroga di sei mesi con decorrenza 26 ottobre 2017, nelle more della definizione delle modalità per la realizzazione degli interventi previsti dalla nova programmazione dei servizi e delle attività per il contrasto alla violenza di genere;
- CONSIDERATO che con i DPCM 25.11.2016, sopra richiamati, sono state concesse alla Regione Molise:
- la somma di €. 104.000,00 per la realizzazione delle seguenti “linee di azione”: a) formazione, b) inserimento lavorativo, c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa; d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno e sulle strutture esistenti, ai sensi dell’art.5 del decreto legge 14 DGR N. 196 DEL 03-04-2018 2/4 agosto 2013, n. 93 (Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere);
  - le somme di € 47.856,00 (pari al 33% dell’importocomplessivo assegnato) per la realizzazione di nuove strutture (centri antiviolenza, case rifugio); euro 57.972,00, pari al 67% dell’importo assegnato, suddiviso nella misura del 10% per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nella regione e del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private anch’esse già esistenti , ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013 (Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016);

CONSIDERATO altresì che, con DPCM 1° dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, per l’anno 2017, di cui all’art. 5 bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119” sono state assegnate alla Regione Molise € 33566,00 (pari al 33% dell’importo complessivo assegnato) per la realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio (art. 5-bis, comma 2 lettere d) del decreto legge 93/2013) ed € 38.449,00 pari al 67% dell’importo assegnato, suddiviso nella misura del 10% per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nella regione e del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private anch’esse già esistenti (art. 5-bis, comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013);

RILEVATA la necessità di garantire su tutto il territorio regionale una gestione uniforme degli interventi dedicati al contrasto della violenza di genere e definire un modello organizzativo dei servizi che assicuri all’utenza, oltre alle necessarie competenze, stabilità, continuità e riferimenti certi;

VISTO Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere allegato A) *Programma Attuativo “per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenze di genere”*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, della durata di dodici mesi che in presenza di ulteriori risorse disponibili rinvenienti dalle assegnazioni statali o stanziare sul bilancio regionale avrà continuità con le modalità in esso descritte ;

Il presente atto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto l’imminente scadenza della proroga concessa all’ATS di Campobasso, che attualmente gestisce i servizi dedicati alle donne vittime di violenza ed i loro figli, prevista per il 25 aprile 2018, impone l’assunzione delle determinazioni necessarie ad evitare vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza assistita.

#### **TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- di approvare il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere allegato A) *Programma Attuativo “per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenze di genere”*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Allegato A)

#### **PROGRAMMA ATTUATIVO**

*“per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere”*

#### **PREMESSA**

Il presente atto è finalizzato a definire ed organizzare i servizi in materia di contrasto alla violenza di genere al fine di creare un modello orientato alla semplificazione del sistema di accesso delle utenti e ad una gestione uniforme degli interventi su tutto il territorio regionale.

L’esperienza condotta con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e con l’Associazione Be free –Molise, affidatari, a seguito dell’espletamento di un avviso pubblico, della realizzazione e gestione di tutti gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli sull’intera regione, ha permesso una conoscenza del fenomeno e delle modalità per una presa in carico delle utenti idonea ad accompagnarle in un percorso di reale e concreto affrancamento dalla condizione di dipendenza e soggezione. Considerata la complessità della gestione dei singoli casi che richiede un lavoro articolato su più aree di intervento, si rende indispensabile operare con servizi strutturati che assicurino, oltre alle necessarie competenze, stabilità, continuità e riferimenti certi.

#### **Attività realizzate**

Le attività realizzate dal 26 ottobre 2016 al 25 ottobre 2017, finanziate con fondi rinvenienti dall’assegnazione stabilita con l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del

decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 ( € 88.121,80) e da risorse regionali (€ 100.00,00), consistono:

- nella realizzazione e gestione di un Centro Antiviolenza con l'attivazione di sportelli sul territorio regionale (uno per ogni ATS per un giorno alla settimana);
- nella realizzazione e gestione di una Casa Rifugio;
- nell'attuazione di interventi per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca di soluzioni abitative.

### **Nuova Programmazione**

Riferimenti normativi:

- DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art.5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93” con il quale alla Regione Molise sono stati concessi €. 104.000,00 per la realizzazione delle seguenti “linee di azione”: a) formazione, b) inserimento lavorativo, c) interventi finalizzati all'autonomia abitativa; d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno e sulle strutture esistenti;

- DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016, di cui all'art. 5 bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 con cui sono stati assegnati alla Regione Molise euro 47.856,00 (pari al 33% dell'importo complessivo assegnato) per la realizzazione di nuove strutture (centri antiviolenza, case rifugio); euro 57.972,00, pari al 67% dell'importo assegnato, suddiviso nella misura del 10% per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nella regione e del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private anch'esse già esistenti (art. 5-bis, comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013);

- DPCM 1° dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l'anno 2017 di cui all'art. 5 bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 che assegna alla Regione Molise € 33.566,00 (pari al 33% dell'importo complessivo assegnato) per la realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio (art. 5-bis, comma 2 lettere d) del decreto legge 93/2013) ed € 38.449,00 pari al 67% dell'importo assegnato, suddiviso nella misura del 10% per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nella regione e del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private anch'esse già esistenti (art. 5-bis, comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013).

Con DGR del 23 ottobre 2017, n 393 l'Esecutivo regionale ha fatto proprie le scelte programmatiche di cui ai DPCM 25 novembre 2016, La somma di €. 57972,00 (DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016, di cui all'art. 5 bis, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119” sono stati destinati a dare continuità agli interventi ed ai servizi in essere. E' stata infatti concessa una proroga alla Convenzione, sottoscritta il 6 ottobre 2016, tra la Regione Molise ed il Comune di Campobasso, che agisce in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per un periodo di sei mesi dalla data di avvio delle attività, con decorrenza 26 ottobre 2017, al fine di consentire l'organizzazione e la piena funzionalità della nuova strutturazione (DGR del 23 ottobre 2017 n. 395);

Con decorrenza 26 aprile 2018 le azioni da compiere per 12 mesi sono:

- la realizzazione e gestione di due Centri Antiviolenza (nella città di Campobasso e nella città di Isernia con l'attivazione di uno sportello distaccato del CAV di Campobasso nella città di Termoli che potrà essere finanziato con le risorse economiche destinate alla creazione di un nuovo CAV);

- la realizzazione e gestione di una Casa Rifugio per l'accoglienza di almeno 6 persone più 2 posti per minori, con la possibilità di ospitare comunque i figli delle donne presenti;
- la realizzazione di un percorso di formazione di 4 moduli rivolto a personale dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), alle forze dell'ordine, al servizio sociale professionale degli Ambiti Territoriali Sociali;
- l'attivazione di 8 tirocini per l'inclusione attiva lavorativa;
- la realizzazione di interventi per l'autonomia abitativa;
- la realizzazione di un sistema informativo sul fenomeno della violenza di genere.

### **PROCEDURE**

Beneficiarie finali degli interventi sono donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere assistite presso i Centri Antiviolenza ed accolte nella Casa Rifugio indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

La realizzazione degli interventi, ad eccezione del sistema informativo sul fenomeno della violenza di genere e gli interventi per le autonomie abitative di competenza rispettivamente della Regione e dei Comuni, è affidata agli Ambiti Territoriali Sociali che gestiranno i servizi con proprio personale o mediante esternalizzazione.

In particolare:

Gli Ambiti Territoriali Sociali, con l'ATS di Campobasso capofila, realizzeranno e gestiranno, sulla base di intese dagli stessi sottoscritte:

- un Centro antiviolenza (CAV) con sede nella città di Campobasso con uno sportello distaccato presso l'Ufficio di Cittadinanza del Comune di Termoli, per 5 giorni alla settimana;
- una Casa Rifugio (CR) con sede in Campobasso.
- un Centro antiviolenza (CAV) con sede nella città di Isernia.

I CAV dovranno essere in possesso dell'abitabilità ed organizzati in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy, così anche per lo sportello di Termoli. I giorni minimi di apertura dovranno essere 5 a settimana, compreso i festivi. Il numero telefonico dedicato dovrà essere attivo 24h su 24. Dovrà essere adottata una Carta dei Servizi.

Svolgeranno le seguenti azioni ed interventi:

- ascolto telefonico (per fornire informazioni utili);
- assistenza psicologica (colloqui di sostegno psicologico, supporto psicologico individuale, e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto anche con l'ausilio delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali);
- consulenza ed assistenza legale (colloqui di informazione ed orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all'art. 2, comma 1 della legge 119 del 2013);
- orientamento ed affiancamento ai servizi pubblici o privati;
- collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- supporto ai minori vittime di violenze assistite (anche con l'ausilio delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali);
- collaborazione con il personale ospedaliero impegnato nel percorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
- orientamento al lavoro (attraverso informazioni, contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per costruire un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica) e l'attivazione di 8 tirocini per l'inclusione attiva lavorativa (6 a Campobasso/Termoli e 2 a Isernia);
- collaborazione con i Comuni per assicurare soluzioni per un'autonomia abitativa;
- raccolta ed analisi dei dati relativi all'accoglienza e ospitalità da trasmettere alla Regione che gestisce il sistema informativo sul fenomeno della violenza di genere;
- formazione e aggiornamento specifici e continui del personale e delle volontarie qualora presenti;
- promozione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione;
- raccolta della documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne.

I CAV dovranno avvalersi esclusivamente di personale femminile, formato sul tema della violenza di genere, assicurando un'adeguata presenza di figure professionali specifiche quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. E' fatto loro divieto di applicare le tecniche della mediazione familiare.

La Casa Rifugio (CR) avrà sede in Campobasso ed essere facilmente raggiungibile da tutti i comuni del territorio regionale, il suo indirizzo dovrà rimanere segreto. Fornirà alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini con l'obiettivo di proteggerle e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. Il servizio è gratuito per le donne residenti in Molise e per i loro figli. Per le donne residenti in altre regioni il costo è a carico del Comune di residenza ed è calcolato sulla base di quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2015/2018. I requisiti strutturali saranno quelli di una civile abitazione ovvero di una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire i servizi di accoglienza ad un'utenza di n. 8 donne ed ai loro figli minori se presenti. L'anonimato e la riservatezza dovranno essere garantiti. Dovrà essere assicurato l'alloggio ed i beni primari per la vita quotidiana alle donne e ai loro figli. Dovrà operare di concerto con il Centro Antiviolenza di Campobasso e di Isernia e raccordarsi, al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale con gli altri servizi presenti sul territorio e con le forze dell'ordine. Opererà in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali e dovrà assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.

Presso la Casa Rifugio dovrà esercitare personale esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. La formazione iniziale e continua dovrà essere assicurata. Non sarà consentito di applicare le tecniche della mediazione familiare. Per ogni utente dovrà essere definito e realizzato un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita ed all'affrancamento dalla condizione di dipendenza, provvedendo anche alla cura degli eventuali minori in carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta. Dovrà fornire adeguati servizi educativi e di sostegno nei confronti dei minori ospitati anche in collaborazione con i competenti servizi dell'A.S.Re.M.. Dovrà essere adottata una Carta dei Servizi.

Presso la Casa Rifugio si contribuirà a svolgere la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni relativi all'accoglienza ed all'ospitalità, in collaborazione con le istituzioni locali, da trasmettere alla Regione che gestisce il sistema informativo sul fenomeno.

#### **QUADRO ECONOMICO**

La disponibilità finanziaria ammonta complessivamente ad €. 47.856,00 (annualità 2015/2016) ed € 72.015,00 (assegnazione anno 2017) a cui si aggiungono €. 40.000,00 destinati agli ATS per la sistemazione abitativa delle donne; €. 24.000,00 diretti ai Comuni per l'attivazione dei tirocini per l'inclusione attiva; €. 25.000,00 che restano nella disponibilità della Regione per la realizzazione di un sistema informativo compatibile con quello nazionale ed € 15.000,00 da utilizzare per le attività di formazione degli operatori impegnati sul territorio e presso l'A.S.Re.M. nei servizi di tutela alle donne vittime di violenza.

Alla Regione compete il monitoraggio ed il controllo delle azioni realizzate e della spesa. L'utilizzo delle risorse viene monitorato, con cadenza trimestrale, in relazione all'avanzamento amministrativo e contabile delle attività svolte con i relativi costi sostenuti.

#### **CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL PERIODO SUCCESSIVO**

Sulla base di ulteriori risorse disponibili rinvenienti dalle assegnazioni statali o stanziare sul bilancio regionale si darà continuità con le modalità descritte ai servizi che potranno altresì essere implementati in presenza di finanziamenti aggiuntivi.

#### **TOSCANA**

**MOZIONE 11 aprile 2018, n. 1207** - In merito alla prevista alienazione dell'immobile sede della Casa della Donna a Viareggio e alla tutela dei centri antiviolenza nella nostra Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Casa delle Donne, aperta nel 1996, è un'associazione che ha sede a Viareggio e ha come obiettivo principale offrire sostegno alle donne vittime di violenza;
- la Casa delle Donne offre altresì iniziative culturali, artistiche e di sensibilizzazione aperte al pubblico, corsi nelle scuole per l'educazione di ragazze e ragazzi al rispetto e alle differenze, corsi di formazione per operatrici e operatori del settore, corsi e laboratori per le donne del territorio, ai quali partecipano le stesse donne fuoriuscite dalla violenza;
- dal 2001 è stato aperto il centro antiviolenza "L'una per l'altra", unico centro antiviolenza in tutta la Versilia, centro che offre sostegno ed accompagnamento alle donne nel percorso per liberarsi della violenza attraverso consulenza psicologica, consulenza legale e consulenza psico-pedagogica;
- dall'apertura del centro sono oltre millesettecento le donne che hanno trovato sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e nei primi due mesi del 2018, a conferma della fiducia che le donne ripongono in questa associazione, sono aumentati del 50 per cento gli accessi al centro da parte di donne in difficoltà;
- l'attività dell'Associazione Casa delle Donne rappresenta un'esperienza di grande professionalità e valore sociale, un vanto per la nostra regione nell'impegno per la lotta alla violenza sulle donne e per il rispetto delle differenze di genere;
- anche la Regione Toscana, nello stesso "nono rapporto sulla violenza di genere in Toscana" dell'anno 2017, ha messo in risalto il valore dell'attività quotidiana svolta dai centri antiviolenza sul territorio toscano e la necessità di dar loro massimo sostegno, mettendone in risalto anche il contributo dal punto vista della raccolta dati, della ricerca e dell'analisi del fenomeno, senza cui diventa impossibile la programmazione di politiche efficaci.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta 22 settembre 2017, n. 302, il Comune di Viareggio ha rinnovato la convenzione con il centro antiviolenza prevedendo che la casa, che era di guardianaggio nella pineta di Ponente, non sarà più sede della Casa delle Donne, nella prospettiva di "dover individuare nuova e diversa sede rispetto all'attuale immobile di via Marco Polo 6, individuazione che avverrà con ulteriore e successivo provvedimento";
- nel mese di marzo il Comune di Viareggio ha inserito l'immobile sede della Casa delle Donne nell'elenco degli immobili oggetto di futura alienazione e, secondo quanto affermato dal Sindaco Giorgio Del Ghingaro, "L'operazione prosegue con una valutazione patrimoniale dei beni e per i beni che decideremo di vendere faremo le relative gare pubbliche con un relativo valore d'asta. Questo è l'iter e la durata è di un anno e mezzo per arrivare alla vendita";
- l'operazione prospettata dal Comune di Viareggio sta suscitando enorme preoccupazione e allarme nelle socie dell'associazione e nella cittadinanza, raccogliendo grande solidarietà a livello nazionale anche da importanti rappresentanti del mondo della cultura.

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, per tutelare e dare continuità all'attività della Casa delle Donne di Viareggio e al centro anti violenza "L'una per l'altra" di via Marco Polo, adoperandosi per scongiurare qualsiasi ipotesi che non risulti condivisa, a partire dall'allontanamento forzato dalla storica sede.

**DGR 16.4.18, n. 423** - Approvazione degli "Elementi essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia". (BUR n. 17 del 24.4.18)

Vengono approvati gli "Elementi essenziali di due avvisi pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Le risorse fanno riferimento al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato con decreto del PDCM del 7 luglio 2015” per un importo totale di € 851.500,00;

#### **Allegato 1)**

### **ELEMENTI ESSENZIALI DI DUE AVVISI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI DONNE INSERITE IN PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA**

#### **1. Descrizione della finalità dell'intervento**

La finalità degli avvisi è quella di favorire l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.

Tale finalità è coerente con quanto indicato nella DGR n.719 del 10 luglio 2017 che destina alla linea d'azione b) “inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza” le risorse previste dal paragrafo 4 del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” e con l'azione della Regione Toscana volta alla valorizzazione della cittadinanza di genere e alla lotta alla violenza di genere.

Per l'individuazione degli interventi previsti dagli avvisi si è privilegiato un approccio partecipativo che ha visto il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza e dei Centri per l'Impiego della regione Toscana. Il numero di donne che nel 2017 sono state seguite dai Centri Antiviolenza della Toscana è pari 4.017 e tale numero è in aumento (+ 22,5% tra il 2016 ed il 2017). La maggior parte di queste donne hanno responsabilità di cura nei confronti di minori.

Per favorire l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia sono previste azioni integrate di politica attiva del lavoro e misure di accompagnamento a supporto della conciliazione vita lavoro e della mobilità geografica, definite nel progetto per l'occupabilità redatto presso il Centro per l'Impiego.

L'integrazione degli interventi permette di rispondere in modo flessibile e personalizzato alle situazioni di vulnerabilità temporanea che caratterizzano le destinatarie. A tal fine si rende necessaria l'emanazione di due avvisi pubblici strettamente integrati: un avviso è rivolto alle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia e prevede la concessione di contributi individuali; un avviso è rivolto a soggetti ospitanti privati per l'attivazione di tirocini non curricolari a favore delle stesse.

#### **2. Progetto per l'occupabilità**

Propedeutica all'assegnazione dei contributi previsti è la definizione di un progetto per l'occupabilità presso il Centro per l'impiego, finalizzato all'individuazione del percorso di politica attiva del lavoro e delle misure di accompagnamento.

Nel progetto per l'occupabilità verrà previsto un “doppio tutoraggio” attraverso l'indicazione del nominativo della tutor/consulente del Centro per l'Impiego e della tutor del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio/Servizio Sociale del Comune che accompagneranno la persona nello svolgimento del percorso concordato, effettuando anche un'attività di puntuale monitoraggio delle azioni. Il progetto per l'occupabilità dovrà essere aggiornato in itinere dalla tutor del Centro per l'Impiego in raccordo con la tutor del Centro Antiviolenza/Casa Rifugio/Servizio Sociale del Comune.

#### **3. Destinatarie**

Destinatari degli interventi previsti dal presente avviso sono donne in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 18 anni;
- essere residenti e/o domiciliate in Toscana. In caso di cittadina non comunitaria è necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale istituite ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, azioni, dalla Legge 15 ottobre 2013:
- essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015

## **A) CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI A DONNE INSERITE IN PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA**

### **4. Tipologia ed entità del contributo**

L'avviso prevede l'erogazione di un contributo, a fronte della partecipazione ad un percorso di politica attiva del lavoro concordato con il Centro per l'impiego e definito nel progetto per l'occupabilità, a copertura delle seguenti tipologie di interventi:

a) indennità di partecipazione per lo svolgimento di almeno due delle seguenti politiche attive del lavoro:

- orientamento specialistico (ad esempio colloqui individuali specialistici; bilancio di competenze, counseling) di cui alla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
- formazione orientativa di gruppo di cui alla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
- supporto all'autoimpiego di cui alla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
- accompagnamento al lavoro o all'attivazione di un tirocinio non curriculare di cui alla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
- formazione a distanza presso WLP – Web Learning Point dei Centri per l'Impiego di cui alla Carta dei Servizi dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
- percorsi di validazione/certificazione delle competenze
- percorsi formativi o corsi di istruzione per adulti

L'importo dell'indennità di partecipazione è pari a € 500,00.

Per la frequenza di un percorso formativo per l'ottenimento di una qualifica, di durata almeno pari a 6 mesi, verrà riconosciuta un'ulteriore indennità di partecipazione pari ad euro 2.700,00. Il percorso formativo dovrà essere finalizzato all'inserimento lavorativo: a questo scopo è necessario allegare alla domanda di finanziamento la lettera di impegno all'assunzione della destinataria da parte di un'azienda.

b) misure di accompagnamento al percorso di politica attiva, volte a favorire la conciliazione vita lavoro quali:

- voucher di conciliazione per l'acquisto di servizi educativi, per la cura e l'intrattenimento di figli/e minori di 13 anni (ad es. servizi per la prima infanzia; ludoteche; etc) erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati
- voucher di conciliazione per l'acquisto di servizi per la cura e l'assistenza di figli/e in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità certificate ai sensi della normativa vigente. I servizi devono essere erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati e/o accreditati

Il voucher di conciliazione è destinato anche alla copertura dei costi relativi ai servizi accessori, strettamente collegati al servizio principale, quali ad esempio costi per la mensa, spese per il trasporto/scuolabus etc.

Il voucher di conciliazione finanzia tutte le spese sostenute, ed opportunamente documentate, relative al pagamento di servizi fruiti nel periodo che intercorre tra l'inizio e la fine del percorso di politica attiva concordato nel progetto.

c) misure di accompagnamento al percorso di politica attiva volte a supportare la mobilità geografica quali:

- contributo a rimborso delle spese di trasporto pubblico o privato autorizzato (ad esempio servizi di trasporto collettivi; car sharing etc)

Il voucher sarà riconosciuto per l'utilizzo del mezzo di trasporto necessario per il raggiungimento del luogo di erogazione della politica attiva concordata con il Centro per l'Impiego nel progetto per l'occupabilità.

Per le misure di cui a punti b) e c) l'importo massimo del contributo è pari a € 1.000,00.

### **5. Risorse finanziarie**

Per l'attuazione degli interventi è disponibile la cifra complessiva di € 300.000,00 a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'art. 5 del D.L. 93 del 2013.

#### **6. Validità dell'avviso**

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURT e fino al 30/11/2018.

La scadenza sopra indicata resta valida fino ad esaurimento delle risorse stanziare a copertura del presente avviso.

Qualora le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, il Settore Servizi per il Lavoro di Massa, Carrara Lucca e Pistoia provvederà con proprio atto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

#### **7. Approvazione delle domande**

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell'ambito della quale viene verificato il rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso in relazione a caratteristiche delle destinatarie, modalità di presentazione delle domande, documenti richiesti dall'avviso.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande verrà effettuata dal Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.

Le domande presentate saranno istruite mensilmente e le domande ammissibili verranno inserite, in ordine cronologico, nell’elenco del mese in cui sono pervenute al Settore.

L'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse verranno approvati con decreto dirigenziale della dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia entro la fine del mese successivo al mese in cui le domande sono pervenute.

Il decreto dirigenziale di approvazione verrà pubblicato sulla Banca Dati della Regione Toscana e sul BURT.

Gli elenchi con i nominativi delle destinatarie NON sono soggetti a pubblicazione. In caso di ammissibilità della domanda ne verrà data comunicazione all'indirizzo email indicato nella domanda di finanziamento.

In caso di non ammissibilità ne verrà data comunicazione tramite raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nella domanda.

### **B) CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO PER TIROCINI NON CURRICULARI A FAVORE DI DONNE INSERITE IN PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA E DI AUTONOMIA**

#### **8. Tipologia ed entità del contributo**

L'avviso promuove l'attivazione, da parte dei centri per l’impiego, di tirocini non curricolari finalizzati all’inserimento e al reinserimento al lavoro, ai sensi della legge regionale n. 32/2002, rivolti a donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia che siano in possesso dei requisiti specificati al paragrafo 3, da svolgersi nel territorio della Regione Toscana.

Il tirocinio deve essere di durata minima di due mesi e deve prevedere un rimborso spese da parte del soggetto ospitante di almeno € 600,00 mensili lordi a favore della tirocinante.

L'avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale del rimborso spese erogato alla tirocinante, per un importo pari ad € 600,00 mensili lordi e per una durata massima di sei mesi.

In caso di proroga del tirocinio la domanda di contributo può essere richiesta fino al periodo massimo cumulato di sei mesi.

#### **9. Beneficiari**

I beneficiari del contributo sono i soggetti ospitanti privati.

Sono esclusi i soggetti pubblici indicati all'articolo 1 comma 2 del D.lgs 165/2001.

#### **10. Risorse finanziarie**

Per l'attuazione degli interventi è disponibile la cifra complessiva di € 551.500,00 a valere sulle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui all'art. 5 del D.L. 93 del 2013.

#### **11. Validità dell'avviso**

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e fino alla scadenza del 30/11/2018.

La scadenza sopra indicata resta valida fino ad esaurimento delle risorse stanziare a copertura del presente avviso.

Qualora le richieste di finanziamento risultino superiori alle risorse disponibili, il Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia provvederà con proprio atto alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

### **12. Approvazione delle domande**

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell'ambito della quale viene verificato il rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso in relazione a caratteristiche dei soggetti ospitanti beneficiari, delle destinatarie, modalità di presentazione delle domande, documenti richiesti dall'avviso.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande verrà effettuata dal Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.

Le domande presentate verranno inserite in ordine cronologico nell'elenco del mese in cui sono pervenute.

Si procederà all'accertamento dell'ammissibilità a finanziamento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'elenco delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammesse verranno approvati con decreto dirigenziale della Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia entro la fine del mese successivo al mese in cui le domande sono pervenute.

Il decreto dirigenziale di approvazione verrà pubblicato sulla Banca Dati della Regione Toscana e sul BURT.

Nel decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse verranno indicati in allegato i dati del soggetto ospitante, l'importo ammesso a finanziamento e la durata del tirocinio, ma non verrà pubblicato l'allegato con l'elenco dei nominativi delle tirocinanti.

### **13. Controlli**

I centri per l'impiego garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante le attività di controllo, verificando il rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo.